

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

303° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	18
2 ^a - Giustizia	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	51
7 ^a - Istruzione	»	56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	85
10 ^a - Industria	»	95
11 ^a - Lavoro	»	115
12 ^a - Igiene e sanità	»	125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	135

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e (Affari Comunità europee)	<i>Pag.</i>	4
5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	»	14

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	139
Riforma fiscale	»	146
Riforma amministrativa	»	151

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	170
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	172
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	173
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri ..	»	174

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	175
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21^a, 0014^e)

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 3ª e GAE RIUNITE**3ª (Affari esteri, emigrazione)****GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
MIGONE

Interviene il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R41ª, 0004º)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione e la Giunta riunite accolgono la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulle prospettive dell'unione monetaria e delle politiche di coesione economica e sociale dell'Unione europea
(R046 003, R41ª, 0004º)

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il ministro Ciampi per aver accolto l'invito rivoltogli dalla Commissione e dalla Giunta riunite, esprime compiacimento per i risultati raggiunti dal Governo in ordine

alla partecipazione dell'Italia all'unione monetaria, nonchè per lo stile e la dignità con cui il ministro Ciampi ha saputo condurre i difficili negoziati con i *partners* europei.

Il ministro CIAMPI dichiara che l'azione del Governo italiano per la partecipazione alla terza fase dell'unione monetaria scaturisce dalla visione europeista della generazione nata tra le due guerre, che vuol trasmettere alla gioventù un'Europa diversa da quella che ha generato nazionalismo e conflitti. Coloro che hanno negoziato il Trattato di Maastricht e che lo hanno poi attuato erano del resto consapevoli che l'unificazione economica dell'Europa è un destino ineludibile: restava solo la scelta tra il subire un'integrazione imposta dalla logica dei mercati e delle imprese, che avrebbe condotto a indesiderabili situazioni di supremazia di alcuni paesi, e un'integrazione istituzionale e giuridica nel cui alveo si sarebbe collocata una equilibrata unificazione dei mercati.

Tale processo, che è lungi dall'essersi concluso, ha indubbiamente segnato un significativo passo in avanti con la decisione di far partecipare alla terza fase dell'unione monetaria il più alto numero possibile di Stati, ovviamente nel rispetto dei criteri stabiliti dal Trattato sull'Unione europea. Si è così raggiunto un soddisfacente equilibrio tra la Mitteleuropa e l'area mediterranea, evitando di fare dell'euro una sorta di marco allargato ai paesi confinanti con la Germania. Nel contesto mondiale la moneta unica europea costituirà in prospettiva un'alternativa al dollaro come mezzo di pagamento e divisa di riserva, con enormi vantaggi economici e psicologici per i paesi che l'hanno adottata.

L'importanza storica dell'integrazione monetaria non si coglie, però, se ci si limita a considerarne l'aspetto economico. Accanto ai significativi vantaggi per l'economia – che riguarderanno anzitutto il livello dei tassi di interesse, la stabilità dei cambi e i movimenti di capitali – vi sono relevantissimi aspetti politici e istituzionali: basti pensare che la Banca centrale europea sarà la prima vera istituzione di tipo federale e, come tale, imprimerà un salto di qualità al processo di unificazione del continente. Ugualmente importanti saranno le conseguenze che tale svolta potrà determinare: se è vero che a livello europeo manca attualmente un Esecutivo sovranazionale che possa porsi in dialettica con la banca centrale, vi è una forte tendenza al rafforzamento degli organismi comunitari preesistenti, perchè diventino un *pendant* della banca stessa.

In particolare, l'Ecofin potrà svolgere già nei prossimi anni funzioni di indirizzo in politica economica; le sue riunioni periodiche, che costituiranno anzitutto momenti di verifica per il rispetto del patto di stabilità e di crescita, potrebbero divenire anche occasioni in cui impostare una politica attiva di bilancio. Accanto all'Ecofin, si è poi concordato che vi possano essere riunioni informali dei ministri finanziari degli Stati partecipanti alla moneta unica.

Il ministro Ciampi ricorda a questo punto i grandi progressi che l'Italia ha compiuto negli ultimi anni sulla strada del risanamento finanziario, soprattutto estirpando l'inflazione e ripristinando una cultura della stabilità. In una prospettiva storica gli anni dell'inflazione e della cre-

scita del debito pubblico, che seguirono alla stagione della conflittualità sociale e alla crisi petrolifera, saranno ricollocati in una giusta dimensione tra il cosiddetto miracolo economico degli anni '50 e '60 e la fase del risanamento degli anni '90, basata sulla politica dei redditi, sul contenimento della spesa pubblica e su una politica monetaria rigorosa.

La riacquistata fiducia dei mercati nello Stato si può misurare con il livello dei tassi di interesse e, quindi, con l'incidenza della spesa per interessi rispetto al PIL: tale quota è passata dal 12 per cento degli anni 1992-1993 all'8 per cento del 1998 e il Governo conta di ridurla ulteriormente nel prossimo triennio fino al 6 per cento. La discesa dei tassi comporterà enormi benefici per il bilancio statale e per la riduzione del debito pubblico, ma anche per le imprese, che anzi potranno giovare più rapidamente del calo dei tassi, data la diversa struttura del loro debito. Inoltre le imprese e le famiglie godranno dei vantaggi di una progressiva riduzione della pressione fiscale, che alla fine del triennio sarà di circa due punti percentuali.

Gli obiettivi fin qui delineati, che sono alla base del documento di programmazione economica e finanziaria, consentiranno di rilanciare lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si concentra la maggior parte della forza-lavoro inoccupata. È nell'interesse dell'intero paese che le risorse umane delle regioni meridionali siano proficuamente utilizzate, mettendo in moto tra l'altro anche un processo di allargamento del mercato in quell'area del paese, che richiede comunque investimenti significativi nel settore delle infrastrutture e per la formazione della forza-lavoro. Contemporaneamente bisognerà compiere uno sforzo per suscitare nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno, puntando soprattutto sulle piccole e medie imprese, che tanta parte hanno avuto nello sviluppo industriale italiano.

Il senatore TABLADINI si compiace per quest'ultima dichiarazione del Ministro, che sembrerebbe indicare un ravvedimento dopo il clamoroso fallimento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, basato sulle cosiddette cattedrali nel deserto.

Il ministro CIAMPI osserva che tale politica è stata superata da lungo tempo e che comunque il Governo ritiene valido, anche per il Mezzogiorno, il modello di sviluppo basato sulle piccole e medie imprese, che trova ora sostenitori in tutti i paesi. È compito dei poteri pubblici stimolare le energie imprenditoriali presenti nel Sud, attraverso una politica di promozione e di incentivazione. Al tempo stesso è opportuno favorire la partecipazione del capitale privato, accanto ai finanziamenti statali e della BEI, ai grandi investimenti nel settore delle infrastrutture, a cominciare dall'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

In conclusione, il Ministro fa presente che nel difficile cammino verso l'Euro compiuto negli ultimi due anni il Governo è stato sorretto dalla consapevolezza che, anche se non fosse stato possibile partecipare sin dall'inizio alla terza fase dell'unione monetaria, l'Italia avrebbe avuto comunque bisogno di risanare le finanze pubbliche. Il successo di tale

politica consentirà ora al paese di cogliere l'opportunità di una fase di sviluppo del reddito e dell'occupazione.

Il presidente MIGONE dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore BASINI, analizzando brevemente il cosiddetto miracolo italiano, ritiene che esso sia derivato da alcuni fattori favorevoli quali, in primo luogo, la consapevolezza di rischiare altrimenti il baratro, inoltre la sensazione diffusa di dover centrare un obiettivo epocale europeo con la creazione di un'unica moneta e infine il ricambio della classe dirigente che ha goduto di una situazione di consenso a tutti i livelli sociali. Ma poichè la causa strutturale dell'antico disastro economico è costituita dall'acquisto del consenso attraverso la dilatazione della spesa pubblica, ritiene che il compito del Ministro del tesoro sia ora di affrontare questo accumulo del debito per non rischiare la marcia indietro.

Passando alla politica estera, rileva che organi di stampa riportano la contrarietà del Ministro del tesoro alla staffetta per la guida della Banca centrale europea per presupposte ragioni di garanzie di indipendenza nel lungo periodo: ritiene invece che alla guida di questo organo non si dovrebbero accettare altri candidati se non quelli dei vertici della Bundesbank, se non altro per ricavarne garanzie europeizzando la Germania senza correre il rischio di creare un contraltare fra Banca europea e Banca tedesca. Sulla politica del Mezzogiorno infine, ritiene che occorra un intervento coniugato con il mercato utilizzando forse in modo nuovo i fondi stanziati, potendoli volgere piuttosto alla copertura assicurativa delle insolvenze bancarie, vero nodo che impedisce lo sviluppo.

Il senatore MUNGARI rileva che lo stesso Ministro del tesoro non appare convinto che siano state realizzate le necessarie riforme strutturali; pertanto si chiede quali conseguenze ricadranno sul processo di integrazione europea se non si risolvono i problemi del Sud, nè della pressione fiscale, nè della crescita economica così minata dal debito pubblico ancora a livelli eccessivi. Su quest'ultimo punto rileva che poco si parla di questa condizione che pesa sulle scelte finanziarie, domandandosi se non sia stato raggiunto qualche accordo segreto forse addirittura condizionato ad altre riforme del sistema previdenziale.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara confortato perchè non capita di frequente udire lodi al tempo passato, ricordando i risultati raggiunti in periodi in cui si registrò un positivo avvicinamento delle sinistre alla politica di stabilità monetaria, cammino spezzato fra l'altro dalla morte di Aldo Moro: già allora vi era la convinzione dell'indispensabilità di un vincolo esterno, che occorre oggi mantenere quale acquisizione culturale necessaria per ottenere il consenso e la convergenza sulle questioni fondamentali dell'economia. Ricorda che l'atteggiamento di Tietmeier di alcuni anni fa era del tutto scettico sulla necessaria partecipazione di molti Stati alla moneta unica, il che costituisce una spia della posizione egemonica della Germania. Chiede quali conseguenze potranno derivare

dal fatto che numerose transazioni finanziarie si svolgono ancora sulla piazza di Londra, nel momento in cui la Gran Bretagna rimane fuori dalla moneta unica.

Il presidente MIGONE, nell'imminenza della ratifica del Trattato di Amsterdam, su cui a suo tempo il Governo italiano non fu tanto entusiasta data l'insufficienza dei progressi riguardanti le istituzioni, osserva che il *deficit* democratico risulta accentuato dalla creazione della moneta unica, poichè si realizza una sola delle condizioni di sovranazionalità, ma per contro forse recherà dei vantaggi in quanto si rende sempre più impellente realizzare il resto del programma europeo, soprattutto per la parte legata allo spazio della rappresentatività dei cittadini.

Il senatore GASPERINI prende atto della riconquistata fiducia nei confronti dell'Italia, pur se rimane il punto dolente del Meridione colpito dal degrado della giustizia, dall'inefficienza delle istituzioni e dall'assenza di sicurezza. Si dichiara convinto che questo non si possa conciliare con l'ingresso in Europa e che costituisca una palla al piede foriera di pessimi risultati.

Il senatore PORCARI innanzitutto chiede brevemente quale sarà il ruolo delle banche centrali nazionali nella fase iniziale dell'Euro e quale in quella successiva nonché quale sviluppo si preveda per la piccola e media impresa data l'insopportabilità della pressione fiscale. Esprime d'altronde dubbi che le imprese europee e quelle italiane del Nord possano investire nel Sud d'Italia dati gli alti costi del lavoro, la pressione fiscale e un contesto ambientale così preoccupante. Purtroppo nel controllo della spesa pubblica ci si sta indirizzando a risolvere questo problema con mezzi dirigistici, in contrasto con le tendenze di un'economia moderna inserita in un contesto sovranazionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva innanzitutto come occorra costruire attorno alla Banca centrale europea istituzioni democratiche che colmino il deficit già segnalato: ritiene infatti che la stessa pressione monetaria e le acrobazie tecniche finiranno per imporre la creazione degli strumenti adeguati. Domanda quali siano i tempi e i modi di questo percorso, specialmente in Italia, dove l'europesmo si è vestito di un'immagine edulcorata che nasconde i rischi e le durezze: l'Euro infatti non sarà un istituto di beneficenza ma un campo di battaglia fra Stati nazionali. Sarà necessario uno sforzo enorme per promuovere una cultura volta alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa altrimenti, di fronte alle inevitabili delusioni, si rinfocoleranno i nazionalismi.

Il senatore PAPPALARDO sottolinea preliminarmente l'esigenza di non esprimersi in termini catastrofici in relazione alle condizioni del Mezzogiorno onde non accrescerne ulteriormente le difficoltà che già lo caratterizzano per il ritardo di sviluppo. Al riguardo, ad esempio, costituisce un dato incoraggiante il fatto che, secondo un rapporto dell'Unioncamere, tra i cinque distretti industriali più sviluppati ben

quattro appartengono all'Italia meridionale. La nuova classe dirigente che governa tali aree ha inoltre compiuto degli sforzi giganteschi nel rafforzare lo spirito pubblico riducendo una certa propensione all'assistenzialismo ed all'autocommiserazione. L'oratore ritiene tuttavia necessario chiarire i rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie locali precisando i compiti che spettano ai vari organismi di coordinamento, quale il CIPE e la Cabina di regia, affrontando i problemi che rallentano la concreta realizzazione dei progetti e sollecitando l'attuazione delle intese di programma. L'oratore chiede inoltre se, come proposto dal Governatore della Banca d'Italia nell'audizione che si è svolta presso la Commissione bilancio, sia possibile trasformare le risorse attualmente impiegate per gli incentivi in strumenti idonei ad alleggerire, con risultati ben più significativi, i carichi fiscali che gravano sulle imprese. È necessario inoltre che il Governo affronti con maggiore incisività la questione della revisione della politica agricola comune – che forse interessa il Mezzogiorno più degli stessi Fondi strutturali – poichè la prospettiva delineata nell'Agenda 2000 sembra danneggiare irrimediabilmente l'agricoltura nazionale, compressa tra la posizione privilegiata accordata dalla Comunità europea ai prodotti continentali e la concorrenza dei *partners* del Mediterraneo.

Il senatore BEDIN esprime apprezzamento per l'importanza assegnata anche dal Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN) all'esigenza di realizzare un dialogo strutturato con la Banca centrale europea e, condividendo le valutazioni del senatore Vertone Grimaldi, sottolinea l'utilità di rafforzare la collaborazione fra Parlamento e Governo al fine di ridurre il deficit democratico. L'oratore richiede altresì chiarimenti sui rapporti fra i paesi che parteciperanno all'area dell'euro ed i quattro Stati membri che ne resteranno fuori nonché sulle prospettive di partecipazione alla moneta unica dei paesi candidati all'adesione.

Il ministro CIAMPI, riferendosi agli interventi dei presidenti Mignone e Bedin e del senatore Vertone Grimaldi, dichiara in primo luogo di condividere le preoccupazioni sulla costruzione istituzionale europea. Peraltro è necessario prendere atto che, una volta venuto meno il tentativo di avviare l'integrazione politica per mezzo della Comunità europea di difesa, si è perseguita una strada più lenta e graduale che ha condotto a porre maggiore attenzione alla moneta realizzando il serpente monetario europeo e, poi, nel 1978, come ricordato anche dal senatore Andreotti, il Sistema monetario europeo. Con la Banca centrale europea si è istituito l'unico organo federale dell'Unione europea per cui si pone l'esigenza di approfondire la costruzione istituzionale onde evitare la realizzazione di un assetto squilibrato.

Rispondendo al senatore VERTONE GRIMALDI, che osserva come la Germania sia ormai più interessata all'allargamento che all'approfondimento, il ministro CIAMPI rileva come, dopo la riunificazione tedesca, fosse prefigurabile un riemergere della tradizionale spinta verso l'Europa orientale di tale paese. Per tale motivo è stata importante la

creazione dell'euro con la partecipazione di una consistente componente dell'Europa mediterranea. Considerando che nel nuovo millennio il grande confronto si porrà nei rapporti Nord-Sud diviene quindi comprensibile l'importanza di una Unione che non limiti la propria attenzione alla *Mitteleuropa* ed all'area dell'Est ma si concentri anche sulle relazioni mediterranee.

Non si devono deludere i paesi dell'Europa centrale e orientale ma è necessario portare avanti il tema dell'approfondimento privilegiando in primo luogo il Parlamento europeo. Al riguardo l'oratore sottolinea come anche in qualità di Governatore della Banca d'Italia abbia sempre assegnato un'importanza prioritaria all'esigenza di dar conto dell'attività della Banca centrale al Parlamento. Nel sistema istituzionale europeo l'organo di governo della politica economica deve gradualmente divenire il Consiglio ECOFIN, la cui azione di monitoraggio sulle politiche di bilancio nazionali non deve limitarsi ad una mera verifica di parametri contabili bensì dovrà consentire l'adozione di orientamenti di fondo comuni la cui attuazione spetterà ai Governi nazionali. Nella prospettiva, non facile, di un rafforzamento delle istituzioni comunitarie si collocano anche proposte volte a colmare il deficit democratico come quella che prevede l'elezione del Presidente della Commissione europea.

Per quanto concerne le relazioni tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali l'oratore precisa che, analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti, si realizzerà un Sistema europeo di banche centrali con le banche centrali dei paesi membri che parteciperanno alla formulazione delle decisioni conservando specifiche attribuzioni di carattere operativo. In merito alle piazze finanziarie si deve ritenere che la mancata partecipazione del Regno Unito alla moneta unica possa comportare degli effetti negativi per tale paese; la crescita delle altre piazze, tuttavia, non dipenderà solo dalla forza di Francoforte o di Parigi ma anche dalla propensione delle aziende italiane, ivi comprese le piccole e medie imprese, a quotarsi in borsa. Riscontrando al riguardo le notevoli risorse finanziarie che si liberano per via della minore redditività dei titoli di Stato l'oratore rileva come anche il sistema di *dual income tax* proposto dal ministro Visco sia volto ad incentivare la raccolta di capitali da parte delle aziende attraverso la quotazione in borsa.

Condividendo le considerazioni del senatore Pappalardo sull'esigenza di evitare un'eccessiva drammatizzazione della descrizione della situazione del Mezzogiorno, il ministro Ciampi osserva inoltre come lo stesso Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) riconosca il carattere prioritario del problema della sicurezza nel Mezzogiorno.

Rispondendo al senatore MUNGARI, che rileva la mancanza di finanziamenti per l'attuazione dei contratti d'area in talune zone quali Manfredonia e Crotone, il ministro CIAMPI sottolinea come non si pongano assolutamente problemi di disponibilità di risorse finanziarie quanto piuttosto difficoltà di natura burocratica e sovrapposizioni di competenze di enti territoriali che comportano un allungamento dei tempi ed una considerevole crescita dei costi. Nonostante gli iniziali ritardi è stata

avviata, tuttavia, la realizzazione delle intese regionali – il presidente Rastrelli ha annunciato ieri l'imminente conclusione delle intese per la Campania – mentre è in fase più avanzata la realizzazione dei patti territoriali, che costituiscono un'iniziativa meno recente. La loro attuazione è stata rallentata da talune difficoltà procedurali, che sono state eliminate, e dalla fusione dei due Ministeri. Attualmente si cerca di accelerare le procedure, di colmare i ritardi ed i primi risultati sono stati conseguiti nel campo dei Fondi strutturali, dove si è passati da un impiego del 12 per cento dei finanziamenti comunitari al 38 per cento e ci si prefigge di raggiungere l'obiettivo di un utilizzo del 55 per cento dei fondi, corrispondenti a circa 15.000-16.000 miliardi di lire, cui devono essere aggiunti altrettanti cofinanziamenti italiani.

Rispondendo ai quesiti dei senatori Basini e Porcari, l'oratore dichiara che sono state adottate misure per migliorare i sistemi di gestione del credito, anche se non è possibile rinunciare a chiedere garanzie da parte degli istituti di credito, e che gli incentivi e le intese contrattuali definiti per il Mezzogiorno hanno ridotto il costo del lavoro ed il carico fiscale in tale area ad un livello che non ha confronti in Europa occidentale. Si pone semmai un problema di pubblicizzare e rendere note tali condizioni presso gli imprenditori.

Rispondendo ad un ulteriore quesito del senatore PORCARI, il ministro CIAMPI precisa che le suddette agevolazioni realizzano attualmente condizioni di investimento nel Mezzogiorno ancora più favorevoli di quelle previste all'epoca dei due precedenti Governi e dichiara la propria disponibilità a fornire per iscritto dati più dettagliati. Anche le condizioni fiscali sono più favorevoli e si pone al riguardo l'esigenza di incentivare la regolarizzazione dell'economia sommersa senza tuttavia configurare benefici che possano determinare effetti retroattivi tali da costituire degli oneri non sopportabili per le finanze statali.

Soffermandosi sull'andamento della spesa pubblica, il Ministro sottolinea come le riforme decisive, nei settori fiscale, del bilancio, della Pubblica amministrazione e della previdenza, siano state ormai deliberate dal Parlamento e si ponga essenzialmente il problema della loro attuazione. Riconoscendo che in materia pensionistica, in particolare, i risultati conseguiti sono stati inferiori alle aspettative – essendo stata realizzata la parità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati ma non essendo stata risolta la questione delle pensioni di anzianità – l'oratore sottolinea come la spesa del settore sia stata sostanzialmente riequilibrata e come eventuali adeguamenti si valuteranno in futuro anche in relazione alle tendenze demografiche. La spesa corrente, pertanto è stata già ridimensionata: la spesa per interessi si è ridotta non solamente in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) ma anche in termini assoluti, dai 200.000 miliardi di lire del 1996 ai 150.000 miliardi di lire previsti nel 2001; la spesa per le pensioni è cresciuta del 4 per cento per via del meccanismo di indicizzazione e per l'aumento del numero dei pensionati ma la tendenza è ormai sotto controllo, salvo la verifica del *trend* demografico. Anche la crescita delle spese per il personale, dell'ordine del 2-3 per cento, corrisponde all'effetto combinato di aumenti salariali cor-

relati all'inflazione programmata, cui vanno aggiunti taluni benefici connessi alla riforma della Pubblica amministrazione e ad aumenti di produttività, peraltro compensati, in parte, dalla riduzione degli impiegati dello Stato. Il controllo delle spese correnti, salvo cambiamenti della linea politica fin qui seguita, consente una previsione tendenziale secondo la quale il disavanzo della Pubblica amministrazione dovrebbe passare dal 2,7 per cento del 1997 all'1,5-1,6 per cento in rapporto al PIL nel 2001. Tali dati sono inoltre confermati da un recente rapporto dell'OCSE. Con la manovra prefigurata con il DPEF tale rapporto dovrebbe essere ulteriormente ridotto al 1,0 per cento, con una manovra di 13.000 miliardi di lire nel 1999, 4.000 miliardi nel 2000 e 2.000 miliardi nel 2001.

Per quanto concerne la riduzione del debito i *partners* tedeschi ed olandesi hanno conservato taluni dubbi fino a pochi giorni fa, ascrivibili essenzialmente all'esigenza di comprendere gli enormi risultati conseguiti dall'Italia rispetto al 1996, quando il paese non era in linea con alcuno dei parametri di Maastricht: all'epoca, infatti, non corrispondeva nè il tasso di inflazione, nè quello di interesse e l'Italia era fuori anche dai requisiti concernenti il tasso di cambio ed il disavanzo pubblico. A distanza di poco tempo tutti questi parametri sono stati conseguiti e resta solamente il problema del livello del debito in rapporto al PIL che, secondo il Trattato di Maastricht, deve corrispondere al 60 per cento ovvero deve seguire un *trend* sufficientemente significativo in tale direzione. L'Italia ha invece un debito pubblico del 121,6 per cento rispetto al PIL, che peraltro si è ridotto rispetto al 125 per cento di due anni fa, e tuttavia si è impegnata a ridurlo al di sotto del 100 per cento entro il 2003. A tale scopo è stato redatto un piano di rientro che rappresentanti del Ministero degli esteri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro si sono impegnati ad illustrare a tutti i *partner* dell'Unione europea. Il rispetto di tale impegno sarà conseguito considerando che si destinerà un importo corrispondente al 3 per cento del PIL all'anno alla riduzione del debito. Tale importo non costituirà peraltro l'effetto di ulteriori sacrifici in quanto deriverà in parte dalle privatizzazioni – per una cifra stimata nell'ordine di 15.000 miliardi di lire, pari a circa lo 0,75 per cento del PIL – ed in parte dalla differenza fra la crescita stimata del reddito nominale, pari al 4,5 per cento del PIL, e l'indebitamento netto inferiore al 2 per cento. In tale prospettiva si prevede un avanzo primario, in rapporto al PIL, del 5,5 per cento dal 1998, sufficiente a conseguire i suddetti risultati. Al riguardo l'oratore sottolinea come i *partner* dell'Unione europea, compresa la Germania, abbiano espresso apprezzamento per il DPEF presentato dal Governo italiano. L'oratore rileva inoltre come, nonostante la riduzione dell'onere per interessi ad un livello corrispondente al 6,5 per cento del PIL nel 2001, si debba considerare che altri paesi potranno beneficiare comunque di oneri inferiori, dovendo pagare degli interessi corrispondenti ad un debito di consistenza notevolmente minore.

Rispondendo ad un quesito del senatore MUNGARI sulla effettiva destinazione dei proventi delle privatizzazioni alla riduzione del debito, il ministro CIAMPI precisa infine come tale finalizzazione sia stata finora sempre rispettata e come essa derivi da specifici vincoli di legge.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Ciampi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONI RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

27ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

Attività conoscitiva sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3)

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)
(R033 004, R46ª, 0019º) (R125 b00, C05ª, 0004º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione; avverte altresì che l'attivazione dell'impianto si intende autorizzata per tutte le audizioni successive, salvo obiezioni da avanzarsi in apertura delle audizioni stesse. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Enrico GIOVANNINI, *Direttore del Servizio statistiche istituzionali e imprese dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il deputato Guido POSSA (gruppo Forza Italia), il deputato

Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Enrico MORANDO (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Roberto VILLETTI (gruppo Misto-Socialista italiano), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) e il deputato Raffaele VALENSISE (gruppo Alleanza Nazionale).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Enrico GIOVANNINI, *Direttore del Servizio statistiche istituzionali e imprese dell'ISTAT*, la dottoressa Luisa PICOZZI, *Capo del Dipartimento contabilità nazionale dell'ISTAT*, e il dottor Raffaele MAUZIA, *Primo ricercatore dell'ISTAT*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'ISCO, dell'ISPE e della Commissione tecnica per la spesa pubblica

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo dell'audizione.

Il dottore Alessandro PETRETTO, *Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica*, il professor Alessandro RONCAGLIA, *Presidente dell'ISCO*, e la professoressa Fiorella PADOA SCHIOPPA KOSTORIS, *Presidente dell'ISPE*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il deputato Maria CARAZZI (gruppo Rifondazione comunista-Progressista), il deputato Raffaele VALENSISE (gruppo Alleanza Nazionale), il Presidente Bruno SOLAROLI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) e il deputato Guido POSSA (gruppo Forza Italia).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Alessandro PETRETTO, *Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica*, il professor Alessandro RONCAGLIA, *Presidente dell'ISCO*, e la professoressa Fiorella PADOA SCHIOPPA KOSTORIS, *Presidente dell'ISPE*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

28ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alle ore 21,10.

Attività conoscitiva sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3)

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Copagri e della CIA

(Audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)
(R033 004, R46ª, 0019º) (R125 b00, C05ª, 0004º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Franco PASQUALI, *Segretario generale della Coldiretti*, il dottor Alfonso PASCALE, *Vicepresidente della CIA*, il dottor Francesco RANOCCHIA, *Funzionario della Copagri*, e il dottor Augusto BOCCHINI, *Presidente della Confagricoltura*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimento, i deputati Raffaele VALENSISE (gruppo Alleanza Nazionale), Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Salvatore CHERCHI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo) e il presidente Bruno SOLAROLI (gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Replica quindi agli intervenuti il dottor Franco PASQUALI, *Segretario generale della Coldiretti*.

Dopo che il deputato Rosanna MORONI (gruppo Rifondazione comunista-Progressisti) ha chiesto talune precisazioni, il dottor Franco PASQUALI, *Segretario generale della Coldiretti*, completa la propria replica. Replicano, altresì, agli intervenuti il dottor Alfonso PASCALE, *Vicepresidente della CIA*, il dottor Francesco RANOCCHIA, *Funzionario della Copagri*, il dottor Augusto BOCCHINI, *Presidente della Confagricoltura*, e l'avvocato Giorgio BUSO, *Capo del Servizio rapporti con il Parlamento della Confagricoltura*.

Svolge, infine, un breve intervento l'avvocato Gaetano VARANO, *Capo dell'area sindacale della Coldiretti*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

250ª Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Si procede alla trattazione degli emendamenti accantonati nella seduta precedente (1.42, 1.3, 1.43, 1.31, 1.2 e 1.11).

Il relatore VILLONE si dichiara favorevole a sopprimere il comma 17 dell'articolo 1 e ritiene opportuno anche evitare un riferimento esplicito a funzioni di indagine, come previsto dal comma 9: tali attività, infatti, possono essere comunque svolte in base alle potestà proprie della Commissione parlamentare in funzione strumentale all'acquisizione di strumenti conoscitivi sia per la formulazione dei pareri sia per la verifica dello stato di attuazione delle normative.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO condivide la valutazione del relatore, conforme al principio di non alterare l'attuale sistema delle competenze della Commissione bicamerale e delle commissioni permanenti. Quanto al comma 9, dichiara di condividere l'esclusione dell'attività di indagine ma non di quelle conoscitive. Il relatore VILLONE con-

ferma che le attività conoscitive sono già proprie dell'attività della Commissione, in quanto strumentali a quelle principali. Il ministro BASSANINI ricorda che l'origine della commissione consultiva bicamerale non fu nella proposta normativa del Governo ma in un emendamento della Camera dei deputati. Il Governo, successivamente, ha condiviso quelle disposizioni rivolte a riportare alle Commissioni permanenti la competenza consultiva sugli interventi settoriali. Il senatore ROTELLI sostiene che sul riordino dell'amministrazione statale la competenza delle commissioni di merito comporta problemi di coinvolgimento nelle pressioni corporative provenienti dai Ministeri. Il relatore VILLONE insiste per una soluzione equilibrata, nella quale sia prevista la conferma delle attuali competenze della Commissione bicamerale, senza estensioni ulteriori. Si conviene quindi sulla soppressione del comma 9 e del comma 17 e anche sullo spostamento del termine previsto dal comma 12 fino al 31 gennaio 1999.

Gli emendamenti 1.42, 1.3, 1.43, 1.31, 1.2 e 1.11 si considerano assorbiti o ritirati.

La Commissione accoglie l'articolo 1 con le modifiche indicate da ultimo e quelle già accolte nella seduta precedente.

Si procede alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il presidente VILLONE ricorda che la natura di provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998 postula l'inammissibilità di emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiarò pertanto inammissibili i seguenti emendamenti: 2.33, 2.34 e 2.51; 2.56; 2.32; 2.35; 2.36; 2.57 e 2.3; 2.300; 2.1, 2.25 e 2.31; 2.0.5.

Sull'emendamento 2.57, dichiarato inammissibile, interviene il senatore LAURO per dichiarare la sua perplessità circa la motivazione del parere contrario reso dalla Commissione bilancio.

Il relatore VILLONE si pronuncia positivamente sui seguenti emendamenti: 2.4, 2.19, 2.62, 2.53, 2.43, 2.17, 2.63, 2.64. Sugli altri emendamenti il suo parere è contrario anche se egli avrebbe condiviso alcune proposte di merito in un'altra fase di trattazione, diversa da quella che prelude all'auspicabile, prossima approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Conferma, inoltre, la sua opposizione a ogni proposta di modifica che preveda inquadramenti di personale *ex lege*.

Al riguardo il senatore LAURO obietta che la Camera dei deputati ha inserito nel comma 11 dell'articolo 2 proprio una disposizione simile, che peraltro esclude ingiustificatamente alcune figure professionali. Ricorda in proposito anche il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e condiviso dallo stesso sottosegretario Zoppi.

Il ministro BASSANINI precisa che la disposizione appena evocata non era contenuta nel disegno di legge originario ma fu voluta dalla competente Commissione della Camera dei deputati con orientamento unanime, al quale si è rimesso il Governo nella precedente fase dell'*iter* parlamentare. In materia, il Governo condivide l'opinione del relatore, contrario a ogni disposizione di inquadramento *ope legis*.

Il senatore LAURO insiste affinché si consideri, almeno per la discussione in Assemblea, l'ipotesi di una disposizione di interpretazione autentica che non comporti discriminazioni.

Al fine di evitare ogni discriminazione il relatore VILLONE ritiene preferibile la soppressione del comma 11 dell'articolo 2 e di ogni altra disposizione eventualmente assimilabile. Si riserva, pertanto, di proporre appositi emendamenti in Assemblea diretti alla soluzione appena indicata.

Viene quindi posto in votazione, e accolto, l'emendamento 2.4.

Quanto all'emendamento 2.5, il senatore PASTORE dichiara di comprendere l'esigenza di evitare modifiche non necessarie nell'attuale fase dell'*iter* parlamentare, ma ritiene particolarmente opportuna, nel caso in esame, una misura di semplificazione e di flessibilità che possa anche tener conto dell'evoluzione tecnologica. Il relatore VILLONE conferma il suo orientamento contrario a modifiche non strettamente necessarie. Il ministro BASSANINI esprime parere contrario all'emendamento, che avrebbe anche l'effetto di elidere disposizioni legislative particolarmente utili come quelle concernenti il rinnovo e la scadenza dei documenti di identità. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

È successivamente respinto anche l'emendamento 2.6, previo parere contrario del rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.19 è accolto con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.20 è ritirato dal proponente. Sull'emendamento 2.38, il ministro BASSANINI esprime un parere contrario. La Commissione respinge l'emendamento.

In assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 2.13. Sull'emendamento 2.7 il ministro BASSANINI esprime un parere contrario pur riconoscendo che la proposta corrisponde a una preoccupazione fondata. Il relatore VILLONE esprime analoga valutazione e il ministro BASSANINI invita il presentatore a ritirare l'emendamento, al fine di compiere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea. Il senatore PASTORE sostiene che senza gli emendamenti 2.7 e 2.10 vi sarebbero gravi inconvenienti, quando dalle dichiarazioni

in questione possano derivare obblighi e responsabilità per le amministrazioni: si registra una notevole carenza di garanzie, infatti, soprattutto per quelle dichiarazioni che possono comportare anche sanzioni penali. Si risolve comunque a ritirare i predetti emendamenti accogliendo l'invito del ministro Bassanini a riconsiderare la questione nella discussione in Assemblea. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO condivide, anche a nome del suo Gruppo, la soluzione procedurale adottata per la questione cui si riferiscono gli emendamenti 2.7 e 2.10.

Quanto all'emendamento 2.8, il senatore PASTORE osserva che si tratta di una utile precisazione, mentre il ministro BASSANINI non la considera necessaria. L'emendamento viene poi ritirato dal proponente.

È quindi accolto l'emendamento 2.62.

Con il parere favorevole del ministro BASSANINI, è accolto anche l'emendamento 2.53.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti i seguenti emendamenti: 2.65 e 2.66, 2.21, 2.40, 2.22, 2.53, 2.55, 2.50, 2.41 e 2.44.

In assenza del proponente sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16.

L'emendamento 2.39, posto in votazione con il parere contrario del Rappresentante del Governo, non risulta accolto.

È invece accolto l'emendamento 2.43, con il parere favorevole del ministro BASSANINI. L'emendamento 2.24 è accolto in un testo riformulato (2.24 nuovo testo) previo parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3095**Art. 1.**

Al comma 10, dopo le parole: «all'articolo 6, comma 1» inserire le seguenti: «le parole «della commissione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia»; al medesimo comma 10, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».

1.42

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: “il parere della Commissione di cui all'articolo 5”, sono inserite le seguenti: “, della Commissione parlamentare per le questioni regionali,”».

1.3

ANDREOLLI

Al comma 11, sostituire le parole: «dalla commissione di cui all'articolo 5» con le seguenti: «dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia».

1.43

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi”.

1.31

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 17.

1.2

BESOSTRI

1.11 (Identico all'em. 1.2) MIGONE, ANGIUS, CARELLA, ZECCHINO, SMURAGLIA, OSSICINI, GUALTIERI, COVIELLO, PETRUCCIOLI, CAPONI, SCIVOLETTO, GIOVANELLI

Art. 2.

Al comma 4, capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita» con le seguenti: «; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita».

2.4

PASTORE

Al comma 4, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

2.5

PASTORE

Al comma 4, capoverso, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate disposizioni per l'utilizzazione, anche in via sperimentale, della carta d'identità per l'effettuazione di pagamenti tra privati e pubbliche amministrazioni e per l'erogazione di altri servizi ed utilità; sono altresì dettate disposizioni circa il rilascio, il rinnovo, la sostituzione delle carte d'identità o di altri documenti che ne contengano i dati».

Conseguentemente, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

2.6

PASTORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la data di scadenza”. Dopo l’articolo 2, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è inserito il seguente comma:

“11-bis. Il terzo comma dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato”».

2.19

SPERONI

Sopprimere il comma 8.

2.20

LUBRANO DI RICCO

Al comma 8, sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «più anziano».

2.38

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 8, sostituire le parole: «più giovane di età» con le seguenti: «con il maggior numero di figli a carico o, in caso di parità, il più giovane d’età».

2.13

BESOSTRI

Al comma 9, capoverso, nel primo periodo, dopo la parola: «ove», inserire le seguenti: «sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia».

2.7

PASTORE

Al comma 9, capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «copia fotostatica» inserire le seguenti: «o documento ad essa equiparato».

2.8

PASTORE

Al comma 9, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto è sempre richiesta agli effetti del comma 11 quando trattasi di istanza che comporti oneri o responsabilità a carico del richiedente».

2.10

PASTORE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'articolo 3, comma 11, si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

2.62

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;”».

2.53

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonché gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare.

Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

9-ter. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti entro il 31 dicembre 2001, tenuto conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal personale di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo. I posti sono conferiti attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

9-quater. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: «concorsi» sopprimere le parole: «per esami» e dopo le parole: «articolo 28» sopprimere le parole: «comma 2».

2.65

MUNDI

2.66 (Identico all'em. 2.65)

ANDREOLLI

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite».

2.33

ANDREOLLI, DIANA

2.34 (Identico all'em. 2.33)

GUERZONI

2.51 (Identico all'em. 2.33)

SCHIFANI

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-bis, dopo la parola: «sindaco» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato, salvo rinnovo».

2.21

LUBRANO DI RICCO

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma fatte salve le precedenze di qualifica e di anzianità».

2.40

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di funzione non può comunque essere superiore alla differenza tra la classe stipendiale della qualifica dell'interessato e quella della più bassa qualifica dirigenziale».

2.14

BESOSTRI

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole: «normative vigenti» inserire le seguenti: «d'intesa tra le amministrazioni interessate».

2.15

BESOSTRI

Al comma 10, capoverso, nel comma 3-quater, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predeterminate in apposite tabelle annualmente definite in sede di bilancio preventivo».

2.39

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 11.

2.22

LUBRANO DI RICCO

Al comma 11, sostituire il capoverso con il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel rispetto delle proprie disponibilità di bilancio e purchè sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale, che comprenda la funzione direttiva, cui è preposto il responsabile del servizio, collocano nella posizione funzionale immediatamente superiore il personale di qualifica apicale preposto al servizio medesimo, destinatario delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che non abbia modificato il proprio profilo professionale per effetto di quest'ultima disposizione, poichè mancava nella tabella approvata con circolare n. 23900/88 la comparazione fra la qualifica posseduta ed un profilo professionale».

2.56

LAURO

Al comma 11, aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, così come convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, si interpretano nel senso che per i funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestivano, secondo il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato deve intendersi con quella di direttore di divisione, e conseguentemente, l'inquadramento definitivo avviene nella qualifica funzionale VIII-bis».

2.32

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 11, aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura applicano il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito nella legge 22 novembre 1994 n. 644 ai propri dipendenti in possesso, alla data del 12 luglio 1982, della qualifica di capo servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, provvedendo all'inquadramento definitivo nella qualifica funzionale VIII-bis».

2.35

BUCCIARELLI

Al comma 11, aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. (Norma interpretativa). Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura applicano il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 644 provvedendo all'inquadramento definitivo dei propri dipendenti che, alla data del 12 luglio 1982, secondo il precedente ordinamento, possedevano la qualifica di caposervizio nella qualifica funzionale VIII-bis.

2.36

PASQUALI, TURINI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, LISI

Al comma 11, aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 23 settembre 1994 n. 547, così come convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, si interpretano nel senso che per i funzionari delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestivano, secondo il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispondenza stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi con quella di direttore di divisione, e pertanto l'inquadramento definitivo avviene nella qualifica funzionale VIII-bis».

2.57

LAURO

2.3 (Identico all'em. 2.57)

VIVIANI, ANDREOLLI

Al comma 11, aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. Le Camere di commercio, nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, attribuiscono la qualifica funzionale superiore al personale escluso dai passaggi previsti dall'articolo 3, ottavo comma, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644».

2.300

ANDREOLLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-.... Gli enti locali, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella ottava qualifica funzionale dello Stato”».

2.2

COSTA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 6, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di stipula del contratto ai sensi del presente comma. L'amministrazione di provenienza dispone la vacanza del posto in organico entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto medesimo.

11-ter. All'articolo 6, è abrogato il comma 5"».

2.54

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 11, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tali provvedimenti se assunti in assenza del visto attestante la copertura finanziaria sono nulli di diritto. La responsabilità degli impegni privi di copertura finanziaria ricade su coloro che hanno ordinato la spesa"».

2.55

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 6, comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) la parola: "prevedere" è sostituita con la seguente: "indire";

b) dopo la parola: "acquisita", sono inserite le seguenti: "ed acquisibile"».

2.50

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 15, sostituire le parole da: «camere di commercio» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti autonomi di diritto pubblico».

2.41

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 16, sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti: «nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto».

2.43

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 17, sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «ottobre».

2.16

BESOSTRI

Al comma 17, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 1998» con le altre: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.44

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 17, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 1998» con le altre: «Entro il 30 giugno 1998».

2.24

LUBRANO DI RICCO

Al comma 17, sostituire le parole: «Entro il 31 marzo 1998» con le altre: «Entro il 30 settembre 1998».

2.24 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel medesimo comma 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti proposizioni: “Non sono assoggettabili ad annullamento i provvedimenti di inquadramento relativi a dipendenti deceduti o collocati in quiescenza, nonché i provvedimenti di primo inquadramento ex articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 validati dagli organismi di controllo e per i quali non sia in atto contenzioso presso gli organi di giustizia amministrativa o contabile, ovvero che non siano stati annullati dagli stessi organi di giustizia amministrativa o contabile o dalla giustizia penale. Non sono comunque assoggettabili ad annullamento gli inquadramenti derivanti da procedure concorsuali o selettive”».

2.1

MUNDI, D'URSO

2.25 (Identico all'em. 2.1)

LUBRANO DI RICCO

2.31 (Identico all'em. 2.1)

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente: "58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere, nel presupposto di essere dotate di personalità giuridica, anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"».

2.17

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente:

“78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma precedente in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio”».

2.63

IL GOVERNO

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 17, comma 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai vice segretari, in possesso del diploma di laurea ed iscritti all'albo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto le funzioni di segretario per almeno sei mesi continuativi è consentita, con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale di Amministrazione, l'iscrizione nella fascia corrispondente a quella in cui prestano servizio”».

2.64

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-...

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale personale sono attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Il personale delle qualifiche ed esaurimento di cui al comma 4 è inquadrato nella qualifica di dirigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I posti di funzione dirigenziale che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari di cui al comma 4, secondo modalità da definire in sede di contratto collettivo di comparto. Il personale di cui sopra, fino all’assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, conserva il trattamento economico in godimento e il trattamento pensionistico conseguente previsto, ai sensi dell’ articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748”».

2.0.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

271ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 2207, assunta come testo base.

Il senatore RUSSO, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta pomeridiana di ieri, suggerisce una riformulazione dell'emendamento 4.2.

Recependo tale suggerimento, il senatore CIRAMI modifica l'emendamento 4.2 riformulandolo nell'emendamento 4.2 (Nuovo testo).

Risulta, quindi, respinto l'emendamento 4.1.

È poi approvato l'emendamento 4.2 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.7 e 4.8.

Dopo che il senatore GRECO ha annunciato su di esso il suo voto contrario, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.6.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del relatore FOLLIERI, viene ritirato l'emendamento 4.9 e si conviene di rinviare in sede di coordinamento la valutazione di eventuali interventi correttivi sulla prima parte del comma 6 dell'articolo 11, come introdotto dall'articolo 4 del testo in esame, conseguenti all'approvazione dell'emendamento 4.2 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.10.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Messo in votazione, è approvato l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 5.1, sottolineando come egli giudichi del tutto non condivisibile l'impostazione ispiratrice del disegno di legge in esame e richiamando poi, in particolare, l'attenzione sull'inopportunità delle rigide scansioni temporali che dovrebbero risultare determinanti, in futuro, ai fini della valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e sulle implicazioni negative che potrebbero derivare dalla previsione dell'obbligo di versare il denaro e i beni di cui i medesimi dispongono e direttamente o indirettamente e che costituiscono il frutto di attività illecite.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 5.2 e 5.6.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 5.1, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 5.2 osservando come tale proposta emendativa sia superflua in quanto già l'attuale formulazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n.8 del 1991, come introdotta dall'articolo 5 del testo in esame, deve senz'altro intendersi nel senso che gli obblighi da essa previsti valgono soprattutto in sede di indagini preliminari e di dibattimento.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 5.2 in considerazione dei rilievi svolti dal relatore.

Il relatore FOLLIERI prosegue il suo intervento, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.5, 5.8, 5.9 e 5.10, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.6 e 5.7.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.4 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.1

In merito all'emendamento 5.3, il senatore RUSSO evidenzia come la *ratio* ispiratrice di tale proposta emendativa sia condivisibile e consista nell'assicurare al collaboratore di giustizia la possibilità di comunicare con il proprio difensore. Peraltro, deve rilevarsi che la formulazione della proposta non appare del tutto convincente in quanto implica il rischio di consentire ai collaboratori la possibilità di comunicare anche con i difensori di altri imputati.

Sulla base delle considerazioni svolte dal senatore Russo e dopo interventi del relatore FOLLIERI e del sottosegretario AYALA, il senatore SENESE propone l'accantonamento dell'emendamento 5.3.

Il senatore CARUSO Antonino condivide la proposta di accantonamento del senatore SENESE e rileva che l'emendamento in questione potrebbe servire a colmare una lacuna nelle previsioni dell'articolo in esame.

Il presidente ZECCHINO dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.4.

Il presidente ZECCHINO fa proprio l'emendamento 5.5 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.5, invitando il relatore a rivedere il proprio parere contrario.

Il senatore CARUSO Antonino annuncia il voto favorevole del gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 5.5 e suggerisce che esso venga modificato premettendo alla parola «dopo» l'altra «Immediatamente».

Sulla portata della lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n.8 del 1991, come introdotta dall'articolo 5 del testo in esame, manifestano perplessità i senatori MILIO e CIRAMI.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti dal senatore FASSONE, il sottosegretario AYALA sottolinea che la previsione di cui alla citata lettera e) non potrà trovare applicazione nei confronti dei collaboratori che rivestono la qualità di testimoni, come si desume dal disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 bis introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge n. 2207.

Concorda il relatore FOLLIERI il quale evidenzia come tale conclusione è confermata dal fatto che la suddetta lettera e) fa riferimento a denaro, beni e altre utilità di cui l'interessato dispone direttamente o indirettamente e che devono costituire il frutto o il reimpiego di attività illecite svolte.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, che si dichiara favorevole in linea di massima all'emendamento 5.5 e che riterrebbe opportuna una sua modifica nel senso indicato dal senatore Caruso Antonino, prende la parola il senatore PERA il quale richiama l'attenzione sulla portata del successivo emendamento 5.6.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

272ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore BERTONI rinnova la sollecitazione – da lui già espressa nella seduta dell'8 aprile scorso ad inserire all'ordine del giorno della Commissione lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00460, relativa all'estradizione in Italia dalla Tunisia richiesta per l'onorevole Bettino Craxi.

Il senatore FOLLIERI sollecita, a sua volta, l'interrogazione n. 3-01681 sulla situazione dell'organico del tribunale di Foggia.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti all'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.3.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione di tale proposta di modifica, la quale aggiunge i difensori ai soggetti previsti dalla lettera d) del capoverso 2 del comma 1 dell'articolo in esame.

Il senatore Antonino CARUSO raccogliendo il suggerimento del senatore Russo, riformula, quindi, l'emendamento in un nuovo testo, 5.3 (Nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI si esprime in senso positivo sulla nuova formulazione, pur ribadendo che la preoccupazione cui essa vorrebbe venire incontro gli appare ingiustificata.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Il senatore MILIO annunzia il proprio voto di astensione.

I senatori Antonino CARUSO e RUSSO annunciano, rispettivamente a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo, il proprio voto favorevole, sottolineando l'utilità della proposta di modifica.

Posto, quindi, ai voti l'emendamento è approvato.

La senatrice SCOPELLITI, con riferimento all'emendamento 5.6, già accantonato, unitamente all'emendamento 5.5, dà conto di una riformulazione, come prefigurato dal senatore Pera nella seduta antimeridiana.

Il senatore RUSSO chiarisce nuovamente che la formulazione della lettera e) cui gli emendamenti in questione si riferiscono, si inserisce in

un testo che appare normativamente ambiguo, in quanto potrebbe asseverare l'interpretazione che l'obbligo di versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità all'atto di sottoscrivere le speciali misure di protezione riguardi tutti i collaboranti, ivi compreso il testimone che, invece, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame, non deve sottostare all'obbligo di dare le informazioni necessarie per la individuazione dei frutti di attività illecite, al momento di sottoscrivere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Conseguentemente all'oratore appare preferibile inserire una ulteriore proposta di modifica, la quale chiarisca che gli obblighi di cui alla lettera e) del capoverso 2 del comma 1 del medesimo articolo 5, non si applicano a chi riveste la qualità di persona offesa testimone o persona informata sui fatti.

Concordano i senatori BERTONI e Antonino CARUSO.

Il relatore FOLLIERI, ripercorrendo la sistematica del disegno di legge in discussione ribadisce che – a suo avviso – l'esigenza di precisazione argomentata dal senatore Russo non appare necessaria. Tra l'altro, rileva come il testo della lettera e) in questione, usando l'espressione di attività illecite non può che far riferimento ad ipotesi di reato, quanto meno di ricettazione e, in tal caso, non sarebbe ipotizzabile la presenza della figura del testimone.

Il sottosegretario AYALA condivide interamente la ricostruzione sistematica del relatore ed esclude che il disposto della lettera e) dell'articolo 5 in esame concerna in alcun modo il testimone.

Il senatore SENESE prospetta una riformulazione nel senso suggerito dal senatore Russo, che si modella sul contenuto del comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del decreto legge n. 8 del 1991 proposto dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario AYALA reitera la propria contrarietà in merito all'esigenza di modifiche che chiariscano la non applicabilità ai testimoni dell'obbligo di versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità connessi ad attività illecite, chiarimento che gli appare del tutto pleonastico e contrario alla sistematica del provvedimento.

Il senatore FASSONE rileva come il testo proposto dal Governo favorisca, comunque, una certa difficoltà nella ricostruzione delle situazioni prese in considerazione.

Il relatore FOLLIERI, prendendo atto delle posizioni emerse dal dibattito presenta, quindi, un emendamento (5.20), interamente sostitutivo della lettera e).

L'emendamento 5.20 è successivamente accolto dalla Commissione.

Restano in conseguenza assorbiti gli emendamenti 5.5 e 5.6. Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 5 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1, ribadendo, più in generale, la sua contrarietà alla filosofia ispiratrice dell'intero disegno di legge in esame.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 6.4, 6.7, 6.13, 6.14 e 6.15. In merito all'emendamento 6.4 l'oratore sottolinea come la previsione di un'integrazione dell'assegno di mantenimento non possa in alcun modo essere giustificata dal riferimento a speciali esigenze di tutela e come, proprio per tale ragione, debba ritenersi senz'altro opportuna la soppressione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 introdotto dall'articolo 6 del testo in esame. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 6.14 e 6.15, evidenzia come la previsione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità appaia l'unico modo con cui assicurare concretamente il rispetto dei divieti previsti dal comma 13 del suddetto articolo 13.

Il senatore CARUSO Antonino aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.8.

Il presidente SENESE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 6.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13 in quanto logicamente connessi con gli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.7, 6.8 e 6.15, si riserva di esprimere in altra seduta il parere sugli emendamenti accantonati e sugli emendamenti 6.9 e 6.10 ed esprime infine parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti accantonati e sugli emendamenti 6.9 e 6.10 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Caruso modifica l'emendamento 6.5, riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Nuovo testo).

Dopo un breve intervento del presidente SENESE e del sottosegretario AYALA, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 6.15, riformulandolo nell'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, è sostituito dal seguente:

“1. L'ammissione allo speciale programma di protezione e controllo, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto ai rischi per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10 su proposta motivata del procuratore della Repubblica che procede. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro e dovranno essere ratificate dalla commissione centrale entro sessanta giorni.

4.1

MILIO, GRECO

Al comma 1, all'articolo 11, ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale, la proposta è formulata d'intesa con le procure interessate e comunicata al procuratore nazionale antimafia, il quale può formulare il suo parere, vincolante solo in caso di mancata intesa tra gli uffici procedenti».

Conseguentemente, al successivo comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «d'intesa con altre procure».

4.2

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 11 ivi richiamato sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti d'appello interessati, a norma dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale».

Conseguentemente, al successivo comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «d'intesa con altre procure».

4.2 (Nuovo testo)

SALVATO, CIRAMI

Al comma 1, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sopprimere le parole: «o potrebbero dover procedere», e sostituire le parole: «d'intesa con il», con le altre: «previa acquisizione del parere del».

4.3

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «d'intesa con i», con le altre: «previa acquisizione del parere dei».

4.4

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, all'articolo 11 ivi richiamato sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere le parole da: «ovvero il parere», fino a: «pubblica sicurezza».

4.5

SALVATO

Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «previa acquisizione del parere...», fino alla fine.

4.6 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole da: «che, se ne ricorrono le condizioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonchè, se ne ricorrono le condizioni, delle altre autorità delle quali è previsto il parere ai sensi del comma 2».

4.7 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nel comma 5 dell'articolo 11 ivi richiamato sostituire le parole: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie», con le seguenti: «quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica previa acquisizione di detti pareri».

4.8 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o di articolare il parere o la proposta d'intesa con il procuratore della Repubblica».

4.9 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nel comma 6 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «o possono dover procedere».

4.10 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nel comma 8 dell'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di indispensabilità» e sostituire le parole: «a norma dell'», con le parole: «previste dall'».

4.11 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola: "protezione" inserire le altre: "e il controllo";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Lo speciale programma di protezione e controllo è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;

c) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione e a non incontrare nè contattare con qualunque mezzo o tramite alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La perdita del programma e dei benefici ad esso collegati sia amministrativi, di assistenza e tutela, sia giudiziari, consegue automaticamente alla violazione degli impegni sottoscritti».

5.1

MILIO

Al comma 1, al capoverso 2, lettera b) dopo la parola: «sottoporsi» aggiungere le altre: «sia in sede di indagini preliminari che di dibattimento».

5.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d) dopo le parole: «forze di polizia» inserire le altre: «nonchè ai soggetti indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

5.3

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d), sostituire le parole: «dall'autorità giudiziaria o dalle forze di polizia» con le altre: «dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore».

5.3 (Nuovo testo)

Antonino CARUSO

Al comma 1, al capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «ed a non incontrare nè a contattare con qualunque mezzo o tramite alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine».

5.4

GRECO, CENTARO, PERA, CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) premettere le parole: «Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione».

5.5

SALVATO

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) premettere le parole: «Specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonchè».

5.6

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) sostituire le parole: «versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità» con le altre: «indicare, dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, il denaro, i beni e le altre utilità».

5.7

SALVATO

Al comma 1, al capoverso 2, nella lettera e) sostituire le parole: «versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità» con le altre: «indicare il denaro, i beni e le altre utilità».

5.8

SALVATO

Al comma 1, al capoverso 2, lettera e) sopprimere le parole: «o indirettamente».

5.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, al capoverso 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) fornire ogni precisa indicazione di denaro, beni, od altre utilità di cui abbiano indiretta disponibilità».

5.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, a versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità dei quali dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego»;

e aggiungere, dopo il medesimo capoverso 2, il seguente:

«2-bis La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis».

5.20

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MILIO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, al quarto periodo sostituire le parole: «è ritenuta» con le altre: «si presume oggettivamente».

6.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, nel quarto periodo del comma 1, dell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire la parola: «indispensabile» con le altre: «di notevole importanza».

6.3

RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.

6.4

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole da: «L'assegno di mantenimento può essere integrato...» fino alla fine del comma con le altre: «L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».

6.5

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».

6.5 (Nuovo testo) VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».

6.6

VEGAS, GRECO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».

6.7

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, al primo periodo, dopo la parola: «riservatezza» aggiungere le seguenti: «e l'anonimato».

6.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».

6.9

SALVATO

Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».

6.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nei casi indicati nel comma 12, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che sino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni sia internata in apposita sezione di

un istituto penitenziario senza possibilità di avere alcun colloquio, alcuna corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nè possa essere sottoposta ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni».

6.11 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13, sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

6.12 IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13 sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

6.13 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».

6.14 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse dalla data in cui si è verificata la violazione».

6.15 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA, CIRAMI

Al comma, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».

6.15 (Nuovo testo) CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA, CIRAMI

Art. 17.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18-bis. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile».

17.0.3

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

140ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MANTICA, il quale dichiara preliminarmente di voler esprimere una valutazione complessiva sul Documento di programmazione economica e finanziaria, tenuto conto del fatto che gli aspetti propriamente di politica tributaria non sembrano costituire l'elemento portante del Documento stesso.

Per quanto riguarda l'adesione dell'Italia al sistema della moneta unica europea – un obiettivo che Alleanza Nazionale ha sempre considerato esclusivamente funzionale alla creazione di un'Europa più forte sugli scenari internazionali – va respinta la pretesa di considerare quale esclusiva del Governo in carica il raggiungimento di tale risultato; d'altra parte risulta evidente la sottovalutazione dei rischi insiti in una perdita di sovranità monetaria derivante dall'aver attribuito l'utilizzo della leva monetaria alla esclusiva responsabilità della Banca centrale europea. Pur nella consapevolezza che tale processo si svolgerà in tempi non rapidissimi, è opportuno compiere fin da adesso le valutazioni del ruolo

che l'Italia dovrà svolgere anche in questo contesto. Tutto questo è tanto più vero se si considera che il vertice dei Capi di Governo che avvierà ufficialmente il sistema della moneta unica europea non ha ancora sgombrato il campo da ipotesi di inasprimento delle sanzioni per quei paesi che non saranno in grado di rispettare i parametri finanziari fissati nel Trattato di Maastricht. Incidentalmente va notato che l'insistenza sulla riduzione sullo *stock* del debito pubblico attraverso l'integrale utilizzazione dei risparmi ottenuti con la politica di risanamento mette in forse la politica espansiva e di sostegno allo sviluppo delineata proprio nel Documento in esame.

Passando ad esaminare nel merito tale Documento, fa presente che il Governo non ha fornito alcuna indicazione circa il contenuto dei disegni di legge da presentarsi a settembre come «collegati» alla manovra di finanza pubblica: poichè si tratta di una palese violazione delle procedure contenute nella legge n. 468 del 1978, ritiene di sottolineare con forza questo mancato rispetto delle regole.

Per quanto riguarda invece la previsione della diminuzione della pressione fiscale, egli sottolinea il fatto che tale risultato non è collegato ad alcun intervento specifico di riduzione delle aliquote o di modifica della struttura dell'imposta, ma è frutto di un rapporto pressione fiscale/PIL, nel quale il primo fattore rimane invariato ed il secondo si ipotizza crescente. Questa ipotesi di crescita del PIL è, inoltre, collegata ad un incremento dei consumi interni piuttosto discutibile e ad una previsione di aumento percentuale degli investimenti altrettanto indecifrabile, in assenza di specifiche politiche di incentivazione degli investimenti produttivi.

La sua parte politica giudica quindi gli obiettivi di riduzione della pressione fiscale non realizzabili, vista la totale inerzia del Governo su questo fronte. Come sottolineato dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, sarebbe preferibile una riduzione, anche modesta, ma stabile e certa nel tempo, del carico fiscale soprattutto sul reddito di impresa, che non affidarsi a mere indicazioni aritmetiche.

Per quanto riguarda invece la politica di sostegno alle imprese, Alleanza Nazionale contesta apertamente l'adozione di agevolazione ed incentivi per settori produttivi, mentre invece una riduzione generalizzata delle imposte avrebbe effetti sicuramente maggiori e più equitativi.

Un'altra carenza rilevante del DPEF è la mancata valutazione degli effetti negativi sull'economia italiana della persistenza del differenziale fiscale tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea, che diventerà sempre più evidente realizzandosi il sistema della moneta unica. Poichè le carenze strutturali della Pubblica Amministrazione e del mercato del lavoro sono a tutti note, tale differenziale fiscale potrebbe creare ulteriori distorsioni sulle decisioni di allocazione degli investimenti, sottraendo continuamente risorse finanziarie al Paese. È quello che già adesso sta accadendo per le imprese che si spostano nei Paesi dell'Est, ovvero decidono di impiantare nuovi stabilimenti nelle aree industriali dell'Europa assistite da particolari agevolazioni.

Passando invece ad esaminare le cifre del rigore finanziario, tanto sbandierato dalla maggioranza, sottolinea il fatto che negli ultimi due

anni le spese correnti sono aumentate di circa 86 mila miliardi e che solo un andamento molto positivo delle entrate correnti è riuscito a nascondere l'incapacità della maggioranza di tagliare le spese, soprattutto nel settore della Pubblica Amministrazione.

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria non inverte tale tendenza, non definisce gli strumenti di riforma della Pubblica Amministrazione, non fa riferimento alla necessaria immissione di elementi di concorrenzialità tra pubblico e privato, non parla di elasticizzazione del mercato del lavoro, e ha sullo sfondo il progetto di introdurre per legge le 35 ore di lavoro settimanali.

Le prospettive di rilancio dell'economia, tra l'altro, sono affidate ad investimenti pubblici da parte di enti come l'ENI, l'ENEL o addirittura la RAI, ovvero ripropongono interventi (lavori socialmente utili) totalmente improduttivi.

Riprendendo quanto già sostenuto nella relazione dal Presidente Angius, ritiene che la ritrovata efficienza dello Stato, quale motore per un rilancio della complessiva azienda Paese, sia un obiettivo sì condivisibile, ma inesistente nel Documento in esame. Mentre il Nord reclama la realizzazione di infrastrutture da decenni, nel Mezzogiorno la carenza strutturale si affianca alla debolezza di quel tessuto economico. La macchina dello Stato, ed in particolare l'Amministrazione finanziaria, mostra carenze e inefficienze tali da porre in forse qualsiasi progetto di sviluppo. Per tutti questi motivi, i senatori di Alleanza Nazionale bocciano completamente gli strumenti indicati nel Documento di programmazione Economica e Finanziaria, per raggiungere obiettivi che, tuttavia, non possono non essere condivisi, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del sistema della moneta unica.

Prende quindi la parola il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale il Documento di programmazione economico-finanziaria delinea degli obiettivi che i senatori di Forza Italia condividono, ma che giudicano irraggiungibili con gli strumenti di politica economica e finanziaria indicati. Il Governo ha impostato il Documento programmatico al fine di rispettare i parametri definiti nel Trattato di Maastricht, ma senza proporre alcuna novità sostanziale negli indirizzi di politica economica, e senza incidere quindi su una struttura economica caratterizzata da una forte componente pubblica, da una elevatissima pressione fiscale e da un rigido mercato del lavoro. Il carattere ottimistico delle previsioni del Governo è avvalorato dal fatto che la crescita dei tassi di occupazione è collegata ad aumenti del prodotto interno lordo che difficilmente potranno essere raggiunti con un mercato del lavoro caratterizzato da elementi di grande rigidità, a maggior ragione se verrà introdotta per legge la settimana lavorativa di 35 ore. Per quanto riguarda le cifre della manovra correttiva per il prossimo anno, il Documento in esame stima la riduzione delle spese per 9.500 miliardi: si tratta di cifre che non tengono conto del fatto che il Governo non può incidere seriamente sulle spese correnti (tra l'altro il Dpef parla esclusivamente di un semplice contenimento delle stesse) perchè altrimenti rinunciarebbe al sostegno

di una parte rilevante del proprio elettorato, che conta sull'intervento statale e sulla spesa pubblica.

Per quanto riguarda invece il successo dell'azione di risanamento economico, vanno sottolineate le favorevoli circostanze internazionali che hanno consentito tale risultato, soprattutto in considerazione della riduzione dei tassi di interesse. Conclude, ribadendo la convinzione che l'unica politica economica realmente efficace per il Paese consista in una sostanziosa riduzione della pressione fiscale e nello smantellamento di tutti gli elementi di rigidità e di dirigismo statale presenti nel tessuto economico nazionale.

Interviene quindi il senatore BONAVIDA, il quale apprezza l'orientamento del Governo di proseguire l'azione di risanamento della finanza pubblica, sfruttando anche l'andamento favorevole dei tassi di interesse che si è positivamente ripercosso sulla spesa del servizio del debito pubblico. In forza del raggiungimento degli obiettivi di risanamento finanziario, in questa fase bisogna affrontare alcuni nodi strutturali che caratterizzano negativamente l'economia italiana, quali ad esempio l'inefficienza della Pubblica Amministrazione oppure l'insufficiente supporto alle imprese nel settore del credito. Il superamento di tali strozzature non può derivare semplicemente dalla redazione di un documento programmatico, quale quello in esame, ma richiede tenacia e perseveranza nel perseguimento degli obiettivi prefissati, anche di risanamento della finanza pubblica.

Se da un lato la politica tributaria non sembra essere al centro del Documento, bisogna considerare tuttavia che alcuni elementi della riforma del Ministro Visco favoriranno il rilancio delle attività produttive e la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario. In tema di federalismo fiscale, peraltro, non bisogna disconoscere i problemi emergenti dall'applicazione dell'IRAP, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di prevedere adeguati strumenti perequativi per riequilibrarne gli effetti, che, allo stato attuale, sembrano approfondire le distanze tra le diverse aree del Paese.

Per quanto riguarda il sostegno all'occupazione ed il rilancio del Mezzogiorno va sottolineata la compresenza di strumenti nuovi e di nuove realtà imprenditoriali al Sud e di antiche carenze imprenditoriali e insufficienze strutturali.

La polemica sull'aumento della pressione fiscale è totalmente infondata visto che il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria indica le cifre di una sua progressiva riduzione nel triennio. Il problema reale è cercare di focalizzare la riduzione prevista su determinati settori produttivi, avviando una innovativa azione di sostegno delle piccole e medie imprese. Tale azione di concentrazione della riduzione della pressione fiscale può essere lo strumento adatto per avviare a soluzione l'annoso problema di come legalizzare l'economia cosiddetta sommersa: si tratta in altre parole di alleggerire gli oneri derivanti alle imprese per una loro completa «emersione», attraverso una minore incidenza del carico fiscale. In generale, occorre puntare su una verifica attenta della efficacia della leva fiscale quale strumento di sviluppo eco-

nomico, soprattutto per quanto riguarda il tessuto delle piccole e medie imprese. Tale prospettiva non può non essere accompagnata dalla consapevolezza che il sistema della Moneta unica europea, oltre ad essere un risultato storico per l'economia italiana, rappresenta anche la definizione di nuovi vincoli, soprattutto per quanto riguarda la concorrenzialità delle imprese sugli scenari internazionali. Conclude sottolineando il carattere di svolta del Documento in esame che, per la prima volta dopo molti anni, consente di delineare gli spazi per interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione, continuando un processo che trova la sua origine nel rigoroso risanamento finanziario attuato negli anni passati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

193^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2741) Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione

(61) FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(547) PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali

(553) GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

(595) ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(1140) BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica

(1458) LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo

(2217) RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali

(2304) MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali

(2331) DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

(2827) CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 7 aprile scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda come il problema della parità sia in realtà antico, riguardando l'attuazione di una norma costituzionale finora rimasta lettera morta. Esso si inquadra d'altronde nell'ambito di un processo riformatore di più ampio respiro, connesso al riordino dei cicli scolastici, alla realizzazione dell'autonomia, all'attribuzione di nuovi compiti in materia di formazione alle regioni e agli enti locali. In tale contesto, non poteva non porsi la questione delle scuole private e in particolare di quelle che aspirano alla parità con le scuole pubbliche. Si tratta d'altra parte di armonizzare al più presto il sistema formativo italiano con quello degli altri Paesi europei, non solo quanto a durata e scansione degli studi, conclusione dei cicli formativi, connessione tra istruzione e formazione professionale, ma anche quanto a sinergie tra pubblico e privato. In tutti i maggiori Paesi europei, vigono infatti forme di sostegno pubblico alle istituzioni educative private che siano giudicate valide secondo *standard* nazionali. In Italia, ciò non può tuttavia evidentemente avvenire senza tener conto del dettato costituzionale che vieta l'imposizione di oneri a carico dello Stato.

Pur apprezzando dunque l'intento di dare finalmente attuazione ad una precisa norma costituzionale, ella avanza peraltro riserve sul concetto di «sistema pubblico dell'istruzione». A suo giudizio, la scuola non è infatti un servizio pubblico e come tale non può essere appaltato; al contrario, ne deve essere responsabile lo Stato, sia pure attraverso le sue articolazioni, anche territoriali. A fronte di un diritto ad istituire le scuole private, la Costituzione ha infatti posto – ricorda – un dovere dello Stato a garantire l'istruzione. La legge attuativa dell'articolo 33 della Costituzione è quindi senz'altro un atto dovuto, ma non può non richiedere come prioritario il rispetto di *standard* nazionali alle scuole private che richiedano la parità: tra questi, in primo luogo, meccanismi di reclutamento scevri da qualunque condizionamento ideologico.

In tale ottica, risulta preliminare l'approfondimento del dibattito su alcuni nodi cruciali. Se da un lato è infatti pienamente condivisibile la promozione e lo sviluppo del diritto allo studio, dall'altro risulta difficile negare la priorità delle esigenze della scuola statale. È tuttavia sterile ragionare in termini di contrapposizione tra scuola pubblica e scuola privata: nulla vieta infatti che coesistano sistemi scolastici che obbediscono a logiche differenti, in un contesto di effettivo pluralismo dell'offerta formativa. Anzi, l'ampliamento di quest'ultima e l'innalzamento del livello formativo complessivo deve senz'altro essere un obiettivo qualificante per il Governo. Preliminare è tuttavia un'analisi sugli investimenti che lo Stato ha finora destinato alla scuola statale, analisi dalla quale potrebbero emergere risultati tali da giustificare alcuni oggettivi scompensi della scuola statale stessa. Nè va dimenticato che le scuole non statali hanno per decenni esercitato un ruolo suppletivo rispetto allo Stato che, seppure non può giustificare un'operazione di sanatoria indiscriminata, va comunque riconosciuto. Le carenze della scuola statale sono state infatti, soprattutto in passato, oltre che qualitative anche quantitative. Pietre miliari del processo formativo pubblico sono tuttavia stati i programmi elementari del 1955 e l'unificazione della scuola media del

1962. Invitando la Commissione a non affrontare quindi il problema della parità in termini riduttivi, vale a dire in connessione ai soli aspetti economici, bensì prevalentemente in relazione all'offerta fornita dallo Stato su tutto il territorio nazionale, conclude auspicando i necessari approfondimenti al fine di raggiungere il migliore equilibrio possibile.

Il senatore GUBERT ritiene indispensabile affrontare la questione in termini di attuazione della norma costituzionale. La nostra Carta fondamentale è infatti ispirata ad una concezione umanistica dello Stato, secondo la quale quest'ultimo non agisce in funzione di se stesso, al fine di formare dei sudditi, ma si adopera per la formazione di cittadini che siano in grado di autogovernarsi. Il primato dello Stato si giustifica quindi soltanto nella misura in cui il suo primo dovere sia quello della realizzazione dell'autonomia del cittadino. Non a caso la prima parte della Costituzione è dedicata ai diritti della persona, cui peraltro si affiancano – non meno importanti – alcuni doveri. Tra questi, quello dei genitori di mantenere ed educare i propri figli. Se tale dovere è poi letto congiuntamente al dovere dello Stato di garantire l'istruzione inferiore ed agevolare i doveri della famiglia, è evidente l'obbligo che la Costituzione pone in capo allo Stato di mettere le famiglie in condizione di educare liberamente i propri figli. Se infatti si considerassero garantiti solo il diritto all'istruzione paterna e la gratuità della scuola statale dell'obbligo, non si potrebbero certo ritenere adempiuti i doveri dello Stato nei confronti dell'istruzione; anzi, verrebbe a configurarsi un inaccettabile monopolio statale dell'istruzione. Occorre quindi attribuire senza indugi alle famiglie le risorse indispensabili affinché queste possano adempiere ai propri doveri; occorre, in altre parole, garantire la gratuità del costo del servizio di istruzione, sia pure evidentemente nell'ambito di una cornice di garanzie di qualità. Ciò conduce a misure di riconoscimento del servizio prestato dalle scuole private e a successivi controlli che garantiscano il permanere di determinate condizioni. A tal fine, egli suggerisce forme miste di agevolazioni, attribuite in parte direttamente alle famiglie e in parte alle istituzioni scolastiche, per spese di natura generale.

Per quanto riguarda il disegno di legge da lui presentato (atto Senato n. 553), egli ha limitato gli interventi alla sola scuola dell'obbligo dal momento che plurime sentenze della Corte costituzionale rendono inequivocabile la possibilità di contributi statali a tale ordine di scuola. Nulla vieta, a suo giudizio, che detti contributi si estendano peraltro anche agli ordini successivi. Resta comunque fermo il principio che il primato dell'istruzione non può essere appannaggio delle scuole statali che, peraltro, non sarebbero in grado di sostenerlo a causa del loro carattere accentrato. I mutamenti delle esigenze educative sono infatti così rapidi da richiedere articolazioni più flessibili ed autonome. La scuola deve cioè fare riferimento in primo luogo ad una comunità circoscritta, sia essa territoriale (come nel caso delle scuole comunali che, in futuro, potrebbero avere anche a riferimento realtà territoriali differenti come i quartieri o le regioni), sia essa legata alla comunanza di determinati interessi. Invertendo la tendenza attuale, occorrerebbe cioè riferire anche

la scuola statale ad una determinata comunità, così come già avviene per quella non statale. Quanto agli strumenti per conseguire detto risultato, la questione gli appare secondaria. Prioritario è infatti garantire stabilità ai singoli progetti educativi, nonchè alla libertà di scelta delle famiglie. Conclude accennando alla insoddisfacente soluzione adottata in occasione della recente riforma degli esami di Stato, che in futuro potrebbe essere messa in discussione dal venir meno del valore legale del titolo di studio, nonchè alla questione della selezione degli insegnanti. Per quanto riguarda tale ultimo specifico aspetto, manifesta l'opinione che le scuole – tanto private che pubbliche – dovrebbero essere lasciate libere di scegliere gli insegnanti che giudicano più idonei a perseguire il proprio progetto educativo.

Il senatore PEDRIZZI, nell'esprimere il più sincero apprezzamento per l'ampia e approfondita relazione introduttiva svolta dal relatore Biscardi, preannuncia che articolerà il proprio intervento proprio sulla farsariga di quest'ultima, soffermandosi innanzitutto sui lavori dell'Assemblea costituente e sui loro esiti (nonchè sulle successive sentenze della Corte costituzionale), quindi sulle opinioni della dottrina, sulle proposte contenute nei disegni di legge all'esame della Commissione e, infine, sull'ordinamento dei maggiori Paesi europei.

Quanto ai lavori della Costituente, ricorda l'ampio dibattito tenutosi in Assemblea, incentratosi prevalentemente nella distinzione tra libertà della scuola e libertà nella scuola, nella garanzia dell'esistenza della scuola privata, nella contrapposizione tra Stato educatore e Stato organizzatore dell'educazione, nella natura di funzione o di servizio pubblico della scuola, nel finanziamento alla scuola privata, nell'aiuto finanziario agli studenti. Nel corso del dibattito, si ripropose la questione della possibilità di accordare finanziamenti statali alla scuola privata, non già nel quadro dei rapporti fra Stato ed istituzioni scolastiche, ma nell'ottica della necessità di garantire a tutti il diritto allo studio. Alla Costituente si contrapposero in sintesi due concezioni dello Stato: quella della Sinistra, per cui lo Stato era fonte esclusiva di ogni diritto, tanto che nessun diritto e nessuna libertà era concepibile senza o al di fuori dello Stato, e quella dei cattolici, secondo cui la libertà di istruzione comprendeva non soltanto la libertà di insegnamento ma anche la libertà di istituire e organizzare scuole. Essi intendevano cioè garantire il pluralismo delle istituzioni scolastiche piuttosto che la semplice varietà degli insegnamenti all'interno della sola scuola statale. Da qui, il rifiuto di qualsiasi regime giuridico concessorio che attribuisse allo Stato il potere di riconoscere o non riconoscere i diritti dei singoli e dei gruppi; a giudizio dei cattolici, lo Stato doveva in altre parole limitarsi a riconoscere, tutelare e promuovere i diritti e gli spazi di libertà propri dei suddetti singoli e gruppi.

Dalla contrapposizione di tali diverse concezioni, cui si aggiunse quella isolata di Luigi Einaudi, nacque il compromesso rappresentato dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, che garantisce contemporaneamente tre libertà: quella di insegnamento, quella di istituire

e gestire scuole, nonchè quella di scegliere i luoghi dell'istruzione, cioè il tipo di scuola da frequentare.

Nei primi trent'anni di attività, la Corte costituzionale ha tuttavia più o meno esplicitamente escluso la configurazione della libertà di scelta dell'istruzione come diritto dei cittadini a poter effettuare detta scelta senza condizionamenti di tipo economico. In questo senso, riconosce, la relazione del senatore Biscardi è stata assai analitica e puntuale. A partire dagli anni Ottanta, prosegue, la Corte ha tuttavia progressivamente mutato indirizzo: con la sentenza n. 173 del 1983 essa ha infatti anzitutto abbandonato l'idea del carattere meramente programmatico del primo comma dell'articolo 34, riconoscendone invece il contenuto precettivo e la forza vincolante; con la sentenza n. 215 del 1987, si è poi consumata una vera e propria svolta rispetto alla precedente giurisprudenza concernente l'articolo 34: con essa la Corte ha infatti per la prima volta dato una interpretazione sistematica dell'articolo 34 nel quadro complessivo dei valori fondamentali della Costituzione, in connessione con gli articoli 2, 3 e 4, riconoscendo l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'istruzione. La Corte ha cioè configurato il diritto allo studio come un diritto inviolabile della persona, immediatamente precettivo. Da tale interpretazione discende non solo una concezione più ampia della gratuità, comprendente anche le cosiddette prestazioni collaterali all'insegnamento, ma anche una conferma per quelle tesi che, in dottrina, avevano interpretato la gratuità non come mero incentivo all'adempimento dell'obbligo scolastico, ma come modo di atteggiarsi del diritto all'istruzione. Con la medesima sentenza n. 215, prosegue, la Corte ha poi definito la scuola come «comunità scolastica», cosicché il diritto allo studio viene interpretato anche in termini di diritto del singolo alla libera scelta delle comunità umane in cui sviluppare la propria personalità.

Naturale conseguenza delle predette sentenze è infine la n. 454 del 1994 con la quale per la prima volta la Corte, restando indifferente alla natura (pubblica o privata) della scuola frequentata, ha inteso assicurare parità di condizioni per l'accesso alle provvidenze strumentali rispetto all'istruzione a tutti gli alunni titolari del diritto all'istruzione gratuita.

Passando ad una disamina delle principali opinioni espresse dalla dottrina, il senatore Pedrizzi ricorda che questa sembra convergere sul principio della persona e della sua formazione come fondamento essenziale dell'intero impianto costituzionale e, pertanto, come unica possibile chiave di interpretazione delle norme sull'istruzione. La libera scelta educativa dei cittadini deve cioè intendersi prevalente sulla libertà di insegnamento, dal momento che la Costituzione non legittima alcun monopolio dello Stato in campo scolastico. Una parte della dottrina, a suo giudizio condivisibile, ricomprende poi l'istruzione tra i doveri inderogabili dello Stato e fra i diritti inviolabili della persona. Ogni ostacolo di ordine economico o sociale che ne impedisca pieno esercizio deve perciò essere senz'altro rimosso, pena la violazione del secondo comma dell'articolo 3; nè si può dubitare che questa violazione si verifichi ogni volta che un cittadino, a differenza di altri, non sia in condizione di scegliere liberamente, per sé o per i propri figli, i luoghi dell'educazione.

Tutto ciò consente di rispondere anche all'interrogativo se la gratuità dell'istruzione inferiore debba essere assicurata solo nella scuola statale o anche presso quella non statale. Se la gratuità fosse intesa ancora alla vecchia maniera, come istruzione data o impartita gratuitamente, la risposta più convincente sarebbe nel primo senso; alla luce del dettato costituzionale, è invece senz'altro la seconda, dal momento che la gratuità corrisponde al diritto del singolo ad essere istruito, indipendentemente dalla istituzione prescelta.

Il problema della riorganizzazione del sistema scolastico in conformità del dettato costituzionale si confronta tuttavia con la necessità di un ripensamento dei meccanismi tradizionali dello Stato assistenziale, stante la constatazione degli aspetti degenerativi di quel modello di sviluppo. Superata la convinzione della assoluta incompatibilità tra efficienza economica ed equità, si ritiene che la prima debba essere uno strumento imprescindibile per il raggiungimento della seconda. La sottrazione delle scuole statali dalle logiche concorrenziali ha d'altronde finora indotto ad una gestione burocratica del servizio, non corrispondente a criteri di economicità, con una vertiginosa crescita della spesa pubblica ed un peggioramento delle prestazioni sul piano qualitativo e quantitativo. Nè le politiche pubbliche nel campo dell'istruzione sono stato in grado di produrre effettiva eguaglianza di opportunità, generando al contrario ulteriori sperequazioni. La riforma del sistema scolastico non può dunque che andare in senso genuinamente pluralista, superando il secolare equivoco della coincidenza tra pubblico e statale. L'istruzione, del resto, non pare configurarsi come un servizio statale, ma piuttosto come un servizio pubblico autonomo a carattere nazionale: la scuola è cioè sostanzialmente pubblica, ma non necessariamente statale.

In questo contesto, appare centrale l'esigenza di rendere effettiva la libertà di scelta formativa modificando l'attuale sistema di finanziamento pubblico, che appare incompatibile con la libertà personale, oltre che iniquo ed inefficiente. Quanto ai sistemi previsti dai diversi disegni di legge presentati (convenzione, finanziamento della funzione docente, buoni scuola, detraibilità-deducibilità delle spese di istruzione), ritiene che si tratti di un aspetto secondario, giudicando al contrario prioritaria l'affermazione di principio che il sistema va riformato in senso efficacemente pluralista.

Non potendosi soffermare, per ragioni di tempo, sull'ordinamento vigente nei principali Paesi dell'Unione europea, conclude auspicando una sollecita trattazione nel merito delle proposte presentate e il raggiungimento di una efficace intesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0026°)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'attivazione dell'impianto audiovisivo, in quanto da lui richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, in relazione alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n 3208.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti riferiti all'articolo 1 a darne illustrazione.

Mentre il senatore BALDINI rinuncia all'illustrazione dei propri emendamenti, i senatori ROGNONI, SEMENZATO e CASTELLI illustrano rispettivamente tanto gli emendamenti quanto i subemendamenti da ciascuno presentati.

Sull'emendamento 1.1 il relatore FALOMI propone la seguente formulazione: «*sopprimere le parole: "6, 9 e" e sostituirle con le seguenti: "e la data del 30 aprile 1998 di cui al comma", aggiungere quindi in fine le parole: ", limitatamente alla rete non eccedente"*».

Il senatore BALDINI si dichiara contrario alla proposta di riformulazione avanzata dal relatore il quale invita quindi i senatori Rognoni e Semenzato, presentatori di emendamenti analoghi, ad accogliere tale proposta. I senatori ROGNONI e SEMENZATO accolgono le modifiche proposte dal relatore in relazione agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il Relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3 mentre invita al ritiro dell'emendamento 1.4 il senatore Semenzato. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, sui subemendamenti 1.9/1, 1.9/4, 1.9/14, 1.9/15, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.9/2, 1.9/6 e 1.9/8. Si rimette quindi alle valutazioni del Governo sui subemendamenti 1.9/9, 1.9/10, 1.9/11 e 1.9/12, mentre invita i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.9/3, 1.9/5, 1.9/7 e 1.9/13. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.9 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.10 e 1.11. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.12.

Il sottosegretario VITA afferma di condividere i pareri espressi dal relatore e invita a sua volta il senatore Semenzato a ritirare l'emendamento 1.4 dichiarando di accogliere l'ordine del giorno 0/3208/1/8 da lui presentato purchè, nel penultimo periodo, siano soppresse le parole: «e tendenzialmente la contemporaneità».

L'ordine del giorno è del seguente tenore:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che

la legge n. 249 del 1997 indica, nel quadro di un disegno unitario, nel 30 aprile 1998 la data di avvio di una nuova fase di organizzazione del sistema televisivo italiano;

la necessità di un differimento di termini definita all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3208 comporta un avvio diversificato di obblighi ed impegni previsti dalla legge n. 249 del 1997;

in particolare la concessionaria pubblica è tenuta a presentare entro il 30 aprile 1998 il piano di una rete senza pubblicità;

considerato che:

il piano di una emittente della concessionaria pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie dovrà essere sottoposto alle valutazioni dell'Autorità e ai pareri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e conseguentemente la sua attuazione è differita nel tempo;

la legge n. 249 del 1997 affida all'Autorità il compito di decidere contestualmente il termine entro cui deve essere istituita l'emittente

senza pubblicità della concessionaria del servizio pubblico e l'applicazione del comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge relativa a programmi irradiati esclusivamente via satellite o via cavo;

la contestualità nell'indicazione dei termini è da attribuirsi per la concessionaria pubblica soprattutto all'utilizzo delle risorse pubblicitarie rimanendo ferma per la stessa la possibilità di anticipare o sperimentare programmi;

che la contestualità nella indicazione dei termini da parte dell'Autorità rappresenta un punto essenziale per l'equilibrio delle risorse all'interno del sistema televisivo e conseguentemente per il pluralismo dello stesso e che è anzi augurabile che i due termini siano molto ravvicinati nel tempo;

che il Governo può decisamente contribuire attraverso misure normative e politiche industriali affinché le condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 della legge n. 249 «all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via cavo o via satellite» si realizzino in tempi brevi;

impegna il Governo

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative atte non solo a mettere l'Autorità nelle condizioni di potere definire la contestualità della decisione così come già previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 249 ma anche la vicinanza temporale e tendenzialmente la contemporaneità dei termini relativi da una parte alla emittente del servizio pubblico senza risorse pubblicitarie e dall'altra a quelli della trasmissione esclusiva su satellite o cavo delle emittenti che superino i limiti previsti per le posizioni dominanti;

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative atte a creare i presupposti – in particolare in riferimento alle condizioni di cui al comma 7 della legge n. 249 sul congruo numero di parabole – che consentano all'Autorità di fissare nei tempi più ravvicinati possibili i termini di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 249».

0/3208/1/8

SEMENZATO

Il senatore SEMENZATO dopo aver ritirato l'emendamento 1.4 dichiara di accogliere anche la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno 0/3208/1/8.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti tutti gli emendamenti presentati dal senatore Cò in quanto assente.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1, mentre, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, nel testo riformulato su proposta del Relatore, risultano approvati gli emendamenti

1.2 e 1.3. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.8.

Il senatore ROGNONI ritira i subemendamenti 1.9/3, 1.9/5, 1.9/7, 1.9/9, e 1.9/12.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 1.9/1, 1.9/2, 1.9/4, 1.9/10, 1.9/11, 1.9/13, 1.9/14 e 1.9/15. Posti separatamente ai voti sono invece approvati i subemendamenti 1.9/6 e 1.9/8. Posto ai voti è quindi approvato nel testo modificato l'emendamento 1.9.

Il senatore SEMENZATO ritira quindi l'emendamento 1.12.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti l'articolo 1 nel testo modificato che risulta approvato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BALDINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati mentre illustrano i rispettivi emendamenti i senatori CASTELLI, ROGNONI e SEMENZATO.

Il Relatore esprime parere contrario sulla proposta di stralcio all'articolo 2 e parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 2.26/1, e 2.28. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.11, 2.13, 2.16, 2.20 (purchè in quest'ultimo emendamento sia soppresso l'ultimo periodo), 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 e 2.27. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.7, 2.10, 2.15, 2.17, 2.18 2.19 e 2.24. Si rimette infine alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 2.8, 2.12 e 2.25.

Il sottosegretario VITA esprime parere contrario sull'emendamento 2.8, favorevole sugli emendamenti 2.12 e 2.25 oltre che sull'emendamento 2.14 presentato dal Relatore. Dichiara quindi di condividere i pareri espressi dal Relatore su tutti gli altri emendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduta la proposta di stralcio dell'articolo 2 per l'assenza del presentatore.

Accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, il senatore BALDINI ritira l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.2 mentre, posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.3 intendendosi così assorbito l'emendamento 2.4 di analogo contenuto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.5. Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore ROGNONI ritira quindi gli emendamenti 2.7 e 2.10.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Il senatore CASTELLI dichiara di modificare il proprio emendamento 2.11 sostituendo le parole: «talk-show» con le parole: «intrattenimenti vari».

Il relatore FALOMI propone un subemendamento che ripristina il testo originario dell'emendamento 2.11 che, posto ai voti, è approvato. Posto quindi ai voti l'emendamento 2.11 è approvato. Successivamente è quindi approvato l'emendamento 2.12.

Il senatore CASTELLI propone di rinviare la discussione del provvedimento in esame.

Posta ai voti, la proposta di rinvio è respinta.

Il sottosegretario VITA, prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.13, ritiene opportuno, affinché non possano sorgere problemi in sede europea, specificare che la disposizione contenuta nell'emendamento in questione non è applicabile alle emittenti locali; propone pertanto che alla fine dell'articolo 2 sia aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che il nuovo emendamento presentato dal rappresentante del Governo sarà posto ai voti con il numero 2.29. Pone quindi ai voti l'emendamento 2.13 che è approvato. Sono poi approvati gli emendamenti 2.14 e 2.16, posti separatamente ai voti. Il PRESIDENTE dichiara poi decaduto l'emendamento 2.17 per assenza del presentatore.

Il sottosegretario VITA propone la seguente riformulazione dell'emendamento 2.18 presentato dal Governo: *sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente*: «A decorrere dall'anno 1999 le quote stabilite dal contratto di servizio non possono essere inferiori al 20%.».

Posto ai voti nella nuova formulazione, l'emendamento 2.18 è approvato, intendendosi così assorbito l'emendamento 2.19. Messo in votazione è quindi approvato l'emendamento 2.15.

Accogliendo la richiesta del Relatore, il sottosegretario VITA si dichiara disponibile a sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento 2.20 che, con questa modifica, posto ai voti, è approvato.

Il sottosegretario VITA propone quindi di inserire, all'emendamento 2.21, la seguente modifica: «*dopo le parole: "spettacolo" inserire le*

seguenti: “fatte salve le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) punto 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249”». Previo voto contrario del PRESIDENTE, posto ai voti nel testo modificato, l’emendamento in questione è approvato. È successivamente approvato l’emendamento 2.22.

Il sottosegretario VITA ritira l’emendamento 2.23, mentre il senatore ROGNONI ritira l’emendamento 2.24 e il subemendamento 2.26/1.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 2.25 e 2.26.

Il relatore FALOMI propone la seguente modifica dell’emendamento 2.27: *aggiungere in fine le seguenti parole*: «a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale».

Il senatore CARPINELLI dichiara di accettare la modifica proposta dal Relatore.

Posto ai voti nel testo modificato, l’emendamento 2.27 è approvato. È invece respinto l’emendamento 2.28.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti l’emendamento 2.29 proposto dal Governo, che risulta approvato come l’articolo 2 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara decaduta la proposta di stralcio dell’articolo 3 per assenza del presentatore.

I presentatori degli emendamenti riferiti all’articolo 3 rinunciano a darne illustrazione.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3, ad eccezione che sugli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.9. Invita quindi il senatore ROGNONI a ritirare il subemendamento 3.6/1. Propone quindi che l’emendamento 3.10 sia trasformato in un articolo aggiuntivo all’articolo 3 (dato che si tratta dell’entrata in vigore del provvedimento) eventualmente con la numerazione 3.0.3.

Il sottosegretario VITA si associa ai pareri espressi dal relatore e si dichiara disponibile a trasformare in un emendamento aggiuntivo di articolo del testo l’emendamento 3.10.

Il senatore ROGNONI, accogliendo l’invito del Relatore e del rappresentante del Governo, ritira il subemendamento 3.6/1.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7.

Posti separatamente ai voti sono invece approvati gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.9.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato decaduto l'emendamento 3.11 per assenza del presentatore, pone quindi ai voti l'articolo 3 nel testo modificato che la Commissione approva.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 mentre, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.0.3.

Il PRESIDENTE propone quindi di inserire le seguenti rubriche ai quattro articoli del testo: all'articolo 1: «Differimento dei termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze»; all'articolo 2: «Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee»; all'articolo 3: «Disposizioni in materia di pubblicità televisiva»; all'articolo 4: «Entrata in vigore». Propone quindi, ai fini di un coordinamento del testo, di aggiungere all'emendamento 3.9, approvato dalla Commissione, dopo la parola: «trasmissioni» le seguenti: «delle emittenti televisive locali».

Poste separatamente ai voti le proposte del Presidente sono approvate tanto in relazione alle rubriche quanto in relazione al coordinamento del testo.

Il Presidente chiede quindi al Relatore e al Rappresentante del Governo di esprimere il loro parere sul seguente ordine del giorno 0/3208/2/8:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

il cartone animato rappresenta uno dei supporti educativi e formativi più importanti e utile per l'infanzia;

il cartone animato italiano rappresenta uno dei modi più efficaci per la trasmissione e conoscenza della cultura e della storia del nostro Paese;

una particolare attenzione va posta negli acquisti indiscriminati di prodotti seriali per l'infanzia quando in contrasto con valori e tradizioni della cultura italiana ed europea;

in altri Paesi europei come la Francia le quote di cartone animato prodotto e messo in onda si aggira attorno al 50 per cento;

lo sviluppo del comparto di animazione rappresenta un importante volano occupazionale di alto contenuto professionale e culturale;

allo scopo di favorire la produzione italiana del comparto di animazione per la formazione e per l'infanzia, e per stabilire un più giusto

equilibrio delle trasmissioni televisive italiane in questo comparto rispetto a quelle estere, è importante che il comparto dell'animazione occupi almeno il 30 per cento di quanto trasmesso da ogni rete televisiva italiana;

impegna il Governo

a mettere in atto iniziative affinché la quota di trasmissione in animazione nelle reti televisive italiane si adegui agli *standard* europei;

ad operare nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria pubblica affinché la quota di cartone animato rappresenti tendenzialmente il 30 per cento della produzione delle opere europee ed italiane, per il servizio pubblico radiotelevisivo».

0/3208/2/8

SEMENZATO

Il relatore FALOMI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in questione ed il sottosegretario VITA dichiara di accoglierlo.

IL PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3208

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» con le altre: «nei commi 1, 2, 6, 9 e 11».

1.1

BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» con le seguenti: «nei commi 1, 2 e 11».

1.2

ROGNONI, LO CURZIO

Al comma 1 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le altre: «commi 1, 2 e 11».

1.3

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le altre: «commi 1, 2 e 9».

1.4

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 31 luglio 1997, n. 249» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione della data prevista per l'approvazione del piano delle frequenze che viene fissata al 30 giugno 1998».

1.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le altre: «dodici mesi».

1.6

BALDINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in codice è consentita per altri nove mesi a partire dal 30 aprile 1998».

1.7

Cò

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249,» aggiungere le seguenti: «riguardo all'ubicazione degli impianti».

1.8

BALDINI

Al comma 4, dopo le parole: «il Ministero delle comunicazioni autorizza» aggiungere le seguenti parole: «senza oneri finanziari per le emittenti radiotelevisive».

1.9/1

CASTELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.9/2

ROGNONI

Al comma 4 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto il Ministero delle comunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

1.9/3

ROGNONI

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso i propri organi periferici autorizza» aggiungere le seguenti: «senza oneri finanziari per le emittenti radiotelevisive».

1.9/4

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alle parole: «aree servite».

1.9/5

ROGNONI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione».

1.9/6

BALDINI

Al comma 8, sostituire le parole: «Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale» con le altre: «Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale nonchè le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale».

1.9/7

ROGNONI

Al comma 8, dopo le parole: «ambito locale» inserire le seguenti: «e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale».

1.9/8

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere dalle parole: «Le stesse imprese» fino alle parole: «informazioni all'utenza»; sopprimere quindi le parole: «nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza».

1.9/9

ROGNONI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «possono trasmettere» sopprimere la parola: «informazioni» e sostituirla con le seguenti: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza». Al terzo periodo dopo le parole: «per trasmettere» sopprimere le parole: «dati e informazioni» e sostituirla con le altre: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza».

1.9/10

CASTELLI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «possono trasmettere», sopprimere la parola: «informazioni» e sostituirla con le seguenti: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza». Al terzo periodo dopo le parole: «per trasmettere» sopprimere le parole: «dati e informazioni» e sostituirla con le seguenti: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza».

1.9/11

BALDINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito sia locale che nazionale, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere informazioni e dati all'utenza. La concessione costituisce titolo per effettuare tali trasmissioni».

1.9/12

ROGNONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. I canoni e le tasse di concessione governativa dovuti dalle emittenti radiotelevisive sono commisurati con apposita normativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura direttamente proporzionale al numero di minuti di programmi settimanali informativi autoprodotti o cooprodotto dalle emittenti locali concessionarie o autorizzate, al numero dei dipendenti assunti e al numero degli abitanti residenti nelle aree di servizio di ogni emittente e in misura inversamente proporzionale al numero dei minuti di pubblicità trasmessa».

«8-ter. Le emittenti che non trasmettono pubblicità commerciale o che trasmettono più del 50 per cento di programmi autoprodotti o cooprodotto con altre emittenti di aree di servizio diverse non sono tenute al pagamento di canoni e tasse di concessione governativa».

«8-quater. Le emittenti radiotelevisive che non abbiano corrisposto canoni e tasse di concessione governativa dovuti per il periodo precedente alla entrata in vigore della presente legge, potranno avanzare domanda di condono che sarà concesso a condizione che abbiano versato, contestualmente alla domanda, il 2 per cento delle entrate pubblicitarie lorde delle società ed enti proprietari delle emittenti stesse, relative al periodo di riferimento dei canoni e delle tasse non corrisposte».

1.9/13

CASTELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. In attesa del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione che dovrà essere approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni improrogabilmente entro il 30 giugno 1998:

a) i Presidenti delle Giunte regionali, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono delegati dal Governo a provvedere alla individuazione delle aree da espropriare per la costruzione delle postazioni per le emittenti televisive concessionarie indicate dal Ministero delle comunicazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 si applicano, decorsi i termini di cui al punto a), alle emittenti te-

levisive concessionarie che ne facciano richiesta al Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni dai provvedimenti dei Presidenti delle Giunte regionali e che richiedano la ristrutturazione delle reti di alta frequenza, in conformità del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze;

c) prima della scadenza delle concessioni vigenti i Presidenti delle Giunte regionali, con l'ausilio dei Comitati regionali radiotelevisivi e avvalendosi della consulenza degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono delegati dal Governo a promuovere la ristrutturazione delle reti di alta frequenza delle emittenti televisive locali, su richiesta delle stesse, al fine di rendere compatibili le radiofrequenze nonchè ottimizzare e razionalizzare lo spettro radio, svolgendo un ruolo di coordinamento e mediazione tra le emittenti medesime interessate alle ristrutturazioni, conservando possibilmente alle emittenti le stesse frequenze già possedute e le stesse aree di servizio, compatibilmente con il cambio della ubicazione delle postazioni secondo le indicazioni del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. Contemporaneamente per le emittenti nazionali e, successivamente, per quelle locali che non avranno richiesto le ristrutturazioni nei termini suddetti, provvederà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al momento del rinnovo delle concessioni televisive. Non è in ogni caso consentito a nessuna emittente l'uso di più di una frequenza per ogni area di servizio.

Analogamente si procederà, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, per le emittenti radiofoniche.

La costruzione delle postazioni e degli impianti antenna per le emittenti che ne facciano richiesta, sarà effettuata a cura dalle Province che ne cureranno anche la locazione alle emittenti medesime».

1.9/14

CASTELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Tutte le emittenti radiotelevisive che non abbiano corrisposto canoni e tasse di concessione governativa dovuti per il periodo precedente alla entrata in vigore della presente legge, potranno avanzare domanda di condono che sarà concesso a condizione che abbiano versato, contestualmente alla domanda, il 2 per cento delle entrate pubblicitarie lorde delle società ed enti proprietari delle emittenti stesse, relative al periodo di riferimento dei canoni e delle tasse non corrisposte».

1.9/15

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«4. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come integrato dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

“2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero, nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge”.

5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti in virtù di provvedimento della Magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

8. L'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

“17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza”».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La concessione televisiva in ambito locale comporta l'obbligo di comprovare l'esistenza di una adeguata organizzazione aziendale che utilizzi almeno cinque addetti se emittente televisiva e tre se emittente radiofonica. Nel caso in cui gli addetti siano con rapporto di lavoro dipendente ad essi si applicano, in materia previdenziale ed assistenziale norme di completa fiscalizzazione degli oneri sociali».

1.10

Cò

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le emittenti televisive, legittimamente operanti in ambito locale in base a provvedimento giurisdizionale, che hanno inoltrato domanda di concessione ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa non ancora definito con sentenza passata in giudicato, anteriormente alla legge n. 249 del 1997 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono ripresentare domanda di concessione al Ministero delle comunicazioni attestando il possesso, alla data di inoltro della domanda medesima, dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. Il Ministero delle comunicazioni provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio della concessione, ovvero alla reiezione della domanda, anche nei confronti dei soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente comma, hanno mutato la propria natura giuridica nel periodo intercorrente tra il 23 ottobre 1990 e il 30 novembre 1993. La concessione è rilasciata alla ulteriore condizione che l'emittente provveda al versamento dei canoni relativi all'attività svolta in base all'ordinanza o alla sentenza favorevole degli organi giurisdizionali. La concessione ottenuta ai sensi del presente comma ha durata fino al rilascio delle licenze previste dal presente articolo».

1.11

Cò

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e interpretazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercire l'attività radio-televisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

1.12

SEMENZATO

Art. 2.

Stralciare l'articolo 2.

Stralc. 1

Cò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni esprimono il parere sulle ubicazioni degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sulla base delle esigenze paesaggistiche, urbanistiche, ambientali e sanitarie, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle postazioni degli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; decorso detto termine il parere si intende resto favorevolmente».

2.1

BALDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

2.2

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «opere europee» inserire le seguenti: «, come definite dalla direttiva 97/36/CE».

2.3

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «opere europee» aggiungere: «come definite dall'articolo 6 della direttiva 89/552 come modificato dalla direttiva 97/36».

2.4

ROGNONI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, talk show» fino alla fine del periodo.

2.5

BALDINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, talk show».

2.6

BALDINI

Al comma 1, dopo le parole: «servizi teletext, talk show o televendite» aggiungere le seguenti: «nonchè i varietà ed in genere le trasmissioni prodotte in studio».

2.7

ROGNONI

Al comma 1, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: «, anche con riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto».

2.8

BALDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni».

2.9

ROGNONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.10

ROGNONI

Al comma 3, dopo le parole: «tempo di diffusione», aggiungere le seguenti: «escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite».

2.11

CASTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «per la diffusione radiotelevisiva» aggiungere le seguenti: «o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente».

2.12

ROGNONI

Al comma 5, sostituire le parole: «emittenti televisive nazionali» con le seguenti: «emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione».

2.13

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «compresi i film» aggiungere le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta».

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «tale quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «all'interno di questa quota nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia».

2.15

SEMENZATO

Al comma 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: «e italiane».

2.16

ROGNONI

Al comma 5, dopo le parole: «introiti stessi» aggiungere le seguenti: «sono esentate da tale riserva le concessionarie nazionali che dedichino almeno il 90 per cento del loro tempo di trasmissione alla vendita diretta di beni e servizi».

2.17

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.18

IL GOVERNO

Al comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. In deroga al disposto del comma precedente alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è consentito sino al 31 dicembre 1999 di destinare una quota inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee e italiane».

2.19

ROGNONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 513. Le emittenti che effettuano trasmissione in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2.20

IL GOVERNO

Il comma 8 e il comma 11 sono sostituiti dal seguente:

«8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819».

2.21

IL GOVERNO

Al comma 9, sostituire le parole: «I soggetti di nazionalità europea autorizzati» con le seguenti: «Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate».

2.22

IL GOVERNO

Al comma 9, dopo le parole: «I soggetti di nazionalità» inserire le seguenti: «italiana ed».

2.23

IL GOVERNO

Al comma 9, sopprimere le parole: «di nazionalità europea» e le parole: «e all'estero».

2.24

ROGNONI

Al comma 10, sostituire le parole: «finanziati dallo Stato italiano e dall'Unione europea.» con la parola: «europei».

2.25

ROGNONI

Al comma 11-bis sostituire la parola: «prevalentemente» con la parola: «esclusivamente» e sopprimere le parole: «e non comprendono programmi tradizionali».

2.26/1

ROGNONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE».

2.26

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Le emittenti radiotelesive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercire l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

2.27

CARPINELLI, ERROI, SEMENZATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica e per il recupero delle tradizioni e della cultura delle varie realtà territoriali del Paese, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva la quota del 5 per cento del tempo totale di trasmissioni regionali della terza rete alla messa in onda di programmi in dialetto.

A tal fine riserva una quota degli introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi televisivi in dialetto».

2.28

CASTELLI

Art. 3.

Stralciare l'articolo 3.

Stralc. 2.

Cò

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e o acustici».

3.1

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali».

3.2

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».

3.3

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La televendita di cure mediche e rimedi farmacologici è vietata».

3.4

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi».

3.5

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «acquisiti prima del 28 febbraio 1998» aggiungere le seguenti: «a patto che la trasmissione sia effettuata entro il 1 gennaio 1999».

3.6/1

ROGNONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998».

3.6

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma».

3.7

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» con le parole: «in genere».

3.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea».

3.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

3.10

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le concessionarie di pubblicità di emittenti radiotelevisive nazionali pubbliche e private possono eccedere la prevista percentuale massima di raccolta pubblicitaria, di una ulteriore percentuale del 2,5 per cento solo nel caso in cui dimostrino all'autorità di aver destinato almeno il 5 per cento della raccolta ai circuiti di emittenti locali finalizzati alla produzione di programmi informativi per un massimo dell'1 per cento di ogni circuito e per non più di 5 circuiti».

3.11

Cò

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

Le emittenti televisive, che hanno inoltrato domanda di concessione ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che alla da-

ta del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o di quelli previsti dall'articolo 16 commi 13 e 14 della legge 223 del 1990, e che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa non ancora definito con sentenza passata in giudicato, possono ripresentare domanda al Ministero delle comunicazioni attestando il possesso, alla data di inoltro della domanda medesima, dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

Il Ministero delle comunicazioni provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio della concessione, ovvero alla reiezione della domanda, anche nei confronti della domanda, anche nei confronti dei soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, hanno mutato la propria natura giuridica nel periodo intercorrente fra il 23 ottobre 1990 ed il 30 novembre 1993.

La concessione viene rilasciata alla ulteriore condizione che la emittente provveda al versamento dei canoni relativi alla attività svolta in base alla ordinanza o alla sentenza favorevole degli organi giurisdizionali».

3.0.1

ASCIUTTI, BALDINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

La cessione di impianti, rami d'azienda, o intere emittenti televisive o radiofoniche precedentemente effettuate alla data di entrata della presente legge tra concessionari e soggetti legittimamente operanti, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti».

3.0.2

BALDINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

165ª seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Il senatore MURINEDDU riferisce alla Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria che, al paragrafo 16.5 del capitolo V (politiche per l'occupazione e lo sviluppo) indica le strategie del Governo in ordine agli interventi da promuovere a favore del comparto agricolo nel triennio 1999-2001. Sottolinea che il DPEF insiste sulla necessità di collocare la politica agricola in un quadro generale di interdipendenze con gli altri settori economici, che consenta di farle guadagnare una posizione di centralità: pertanto lo spazio riservato al settore agroalimentare non deve trarre in inganno sul ruolo che il Governo assegna a tale settore per perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza e di una più alta produttività. Certo, sussistono difficoltà enormi per via degli aspetti congiunturali sfavorevoli che hanno accompagnato per molti decenni lo sviluppo dell'economia agraria, e che hanno reso indispensabili misure di sostegno idonee a non farla soccombere di fronte alla concorrenza straniera perfino nel mercato interno. Il settore agricolo è quello che ha sofferto maggiormente di questa perdita di posizione, un pò perchè sacrificato a favore di altri interessi, un pò per la generale arretratezza dei fattori strutturali e molto, anche, per la mancanza di una programmazione seria. Il documento di programmazione economico-finanziaria in argomento, prosegue il Relatore, nasce dalla

consapevolezza che l'agricoltura italiana deve essere messa nella condizione di fare un balzo in avanti, senza ulteriori ritardi, sulla base di una architettura che abbia come elementi cardine il rinnovo di infrastrutture e servizi che condizionano decisamente l'organizzazione produttiva. Queste riforme di base si potranno sviluppare secondo gli indirizzi della delega legislativa prevista nell'articolo 55 della legge finanziaria 1997, e il protocollo d'intesa per una piattaforma programmatica volta a definire gli interventi di politica agricola nazionale, siglato recentemente tra il Governo e le organizzazioni di categoria. Il rilancio del settore agroalimentare è pertanto possibile, tenuto conto del generale progresso che il paese sta conoscendo grazie all'azione di risanamento in atto.

Per l'anno in corso il Relatore si sofferma quindi sui positivi dati macroeconomici (il PIL, stando alle grandezze dichiarate nel DPEF sarà del 2,5 per cento; il tasso di inflazione all'1,7 per cento; il rapporto deficit/PIL del 2,6 per cento; il rapporto debito/PIL contenuto entro il 118,2 per cento e quello interessi/PIL 8,0 per cento): si tratta di risultati eccezionali, se confrontati con quelli relativi ai passati decenni, risultati che consentiranno all'Italia di fare ingresso a testa alta nell'Euro.

È su queste basi, ed in virtù di questi presupposti che, ad avviso del Relatore, il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001 acquista credibilità e dimostra saggezza di impostazione. Nonostante la positività del quadro generale, i risultati relativi all'interscambio agroalimentare nel 1997 segnano un incremento del disavanzo del 7 per cento rispetto all'anno precedente. A fronte di 33.334 miliardi di merci importate troviamo 22.558 miliardi di merci esportate. L'Unione europea costituisce il *partner* privilegiato dell'interscambio agroalimentare con una movimentazione in entrata pari a 24.407 miliardi e un incremento in valore e in quantità rispettivamente del 3,6 per cento e del 5,4 per cento. Le esportazioni verso l'Unione europea hanno fatto registrare, invece, un incremento del 2,1 per cento sia in valore che in quantità, per un totale di 14.894 miliardi, mentre un aumento formidabile dell'*export* c'è stato, viceversa, verso gli Stati Uniti col 27,8 per cento accompagnato da una riduzione dell'*import* del 14,9 per cento. (Il vino, la pasta, l'olio d'oliva e l'ortofrutta sono stati i comparti trainanti).

Un altro dato necessario per valutare la logica che ispira la politica agricola e gli interventi proposti nel DPEF in questione riguarda, a suo avviso, l'andamento dei prezzi alla produzione. È noto che nel 1997 la dinamica dei prezzi è risultata negativa (meno 1,9 per cento), col risultato di produrre una profonda insoddisfazione tra i produttori per via della conseguente diminuzione del reddito. Nel primo semestre dell'anno in corso, l'impatto negativo è risultato più contenuto, ma è chiaro che il problema va affrontato con procedure ed indirizzi programmatici idonei per evitare che a pagare per il raffreddamento generale dei prezzi e per contenimento del processo inflattivo debbano essere solo gli operatori agricoli e non anche altri ambiti dell'economia nazionale. Il declassamento dell'agricoltura, d'altra parte, produrrebbe lo stato di crisi di molti comparti industriali ed artigianali (dalla chimica all'industria meccanica ed elettronica, al commercio, all'artigianato).

Il DPEF inquadra il problema dell'agricoltura in un tessuto di relazioni economiche e di interdipendenze funzionali dirette a produrre armonizzazione di risultati in un contesto macro-economico secondo una linea di continuità col precedente DPEF, ma con una più precisa ed articolata prospettazione degli interventi. Diverse iniziative in corso si muovono secondo questa logica, e una volta definite sotto il profilo legislativo, problemi (come quelli rappresentati dalle quote latte, dalla crisi che ha colpito severamente la produzione e il commercio dell'olio d'oliva, il riso, gli agrumi, eccetera) non daranno luogo, come è avvenuto recentemente, a disperati interventi di emergenza per salvare il salvabile. In questo senso acquista un significato particolarmente rilevante l'impegno delle forze di maggioranza a licenziare nel più breve tempo possibile i disegni di legge relativi ai distretti agro-alimentari di qualità, la nuova disciplina sui fitti rustici, la riforma dell'AIMA e del Ministero per le politiche agricole, la modifica della legge n. 468, le modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari, le disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione. In assenza dei nuovi strumenti previsti nei disegni di legge citati, il DPEF sarebbe condannato a restare un elemento cartaceo di scarsissima incidenza pratica, il che deve indurre a forzare i tempi per creare le condizioni indispensabili all'avvio di una politica agricola in grado di contribuire, al pari dei settori più avanzati del nostro sistema economico, all'incremento del PIL. Anche la concertazione con le parti sociali costituisce un modo intelligente e democraticamente corretto, per rafforzare l'intero sistema agro-alimentare.

Gli indirizzi programmatici del DPEF per il settore agro-alimentare sono sintetizzati in cinque punti essenziali e toccano sia i problemi connessi ai rapporti con l'Unione europea, sia gli interventi di carattere strutturale riconducibili più direttamente alle condizioni di disagio delle aziende agricole nazionali. Fondamentale sarà il rafforzamento del ruolo italiano nel processo di riforma della Politica Agricola Comune e della sua attuazione. Il DPEF individua queste risorse di sviluppo nell'agriturismo, nell'agricoltura biologica, nella pesca, nel sistema forestale, nelle attività faunistiche e venatorie, nella gastronomia e sottolinea l'importanza della promozione della qualità e della tipicità. Di grande rilevanza è, poi, l'indirizzo inteso a potenziare gli strumenti per la valorizzazione dei prodotti alimentari nei mercati esteri facilitando l'accesso ai capitali per l'innovazione e l'esportazione, con la promozione di una politica di organizzazione dell'offerta allo scopo di razionalizzare il processo di filiera liberandola dalle troppe pastoie dell'intermediazione.

Infine, osserva che nel DPEF assume particolare importanza una politica per l'innovazione, che si traduca nella incentivazione all'introduzione delle biotecnologie, nello sviluppo di quei settori che rendono fortemente deficitaria la bilancia commerciale (biomasse, acquacoltura eccetera.), nel potenziamento della rete di organizzazione tecnico-scientifica, nella imprenditoria giovanile. Poichè, la politica agricola si sviluppa in un sistema di interconnessioni, la sua efficacia, secondo questa impostazione, discende in larga misura dal rinnovamento delle strutture e dei servizi (trasporti, energia, credito) che possono annullare il differenziale esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei, proprio in una fase

nella quale quasi tutte le regioni insulari e peninsulari comprese nell'Obiettivo 1 ne saranno escluse per avere superato il 75 per cento del PIL medio comunitario.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il relatore per l'ampia e approfondita relazione e ricorda che – come convenuto in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – il dibattito sul DPEF potrà avere luogo nella prima seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
(A007 000, C09ª, 0073ª)

Il presidente SCIVOLETTO, anche su richiesta del senatore Pingera, chiede al ministro Pinto chiarimenti e informazioni in ordine ai tempi di attuazione della normativa in materia di rottamazione delle macchine agricole.

Il ministro PINTO assicura che potrà fornire una dettagliata informativa su tale questione anche nella prossima settimana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è stato anticipato alle ore 14,30, onde consentire la conclusione dell'iter sullo schema di decreto legislativo in materia di contenimento dei costi.

La seduta termina alle ore 9,30.

166ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» (n. 236)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139 b00, C09ª, 0005ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Interviene il senatore BIANCO, il quale preliminarmente fa notare che il rilancio dell'agricoltura, soprattutto nelle regioni del Nord, non potrà certo essere favorito dallo schema di decreto in esame, che tra l'altro pretende di contenere ed armonizzare i costi del settore agricolo, quando è noto che l'Italia non dispone nemmeno di dati credibili sui costi in agricoltura, a parte le mere «stime a tavolino» dell'INEA.

Invece, per rilanciare la competitività del comparto agricolo sarebbero necessari provvedimenti seri e non di mera facciata, a cominciare da una profonda riforma dell'AIMA e dello stesso MIPA.

Si arriva poi a conseguenze a dir poco grottesche laddove non viene previsto per alcuni interventi il co-finanziamento e nel momento stesso in cui in un decreto si fa rinvio ad un altro atto normativo ai fini di una concreta attuazione.

Ma in realtà anche da questo schema di decreto emerge in modo evidente come l'unica preoccupazione del ministro Pinto sia il mantenimento dell'assetto di potere burocratico-sindacale dominante nel settore dell'agricoltura italiana e su cui fonda la propria posizione di ministro a tutto danno dei produttori.

Pertanto propone il ritiro dello schema di decreto e la sua totale riscrittura onde affrontare in modo serio e completo i contenuti della delega.

Il senatore BUCCI ricorda che un noto istituto di Losanna ha posto l'Italia al trentesimo posto su quarantasei paesi analizzati in termini di competitività, alla stregua di otto parametri ben definiti, tra cui quello del «ruolo del Governo». A quest'ultimo riguardo l'Italia viene addirittura collocata al quarantaquattresimo posto.

Non deve stupire quindi il fatto che lo schema di decreto sembra considerare superato e addirittura fallito l'obiettivo di riallineare i costi produttivi italiani ai costi medi europei nel campo agricolo: tale rassegnata prospettiva emerge sia dalle carenze di risorse disponibili a tal fine, sia per la mancanza di una reale capacità progettuale. Il contenuto è poi alquanto deludente rispetto agli stessi obiettivi della delega di cui all'articolo 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997; obiettivi che a loro volta sembrano presentarsi come una serie di buoni propositi senza neppure la contestuale previsione di incisivi strumenti per realizzarli.

Ma sono state le stesse organizzazioni sindacali a sottolineare le carenze legate al mancato perseguimento di altri presupposti, come la semplificazione amministrativa, l'introduzione di forme di flessibilità e di *part-time*, la riforma del credito agrario; senza contare i nuovi oneri posti dall'IRAP. È evidente che il settore agricolo non potrà svilupparsi senza una reale capacità concorrenziale: purtroppo manca nel Governo una «cultura» del lavoro agricolo.

Ma non basta: sono pressochè inesistenti norme concernenti l'agricoltura biologica e l'imprenditorialità giovanile. Si appalesano come evidenti atteggiamenti contraddittori della maggioranza e del Governo: l'articolo 7, riguardante il marchio identificativo della produzione nazionale, contiene disposizioni sui controlli di contenuto analogo ad emendamenti relativi alla qualità del prodotto, non approvati dalla stessa maggioranza nella Commissione agricoltura del Senato durante il recente esame del disegno di legge n. 3020. Conclude dichiarando di non condividere i contenuti dello schema di decreto presentato, che deve essere completamente rivisto, anche per non ingenerare inutili aspettative negli operatori agricoli circa l'obiettivo di riallineare i costi di produzione alla media europea.

Il senatore PIATTI invita preliminarmente a non sovradimensionare lo schema di decreto in esame, al quale non può essere attribuito un peso eccessivo ai fini del rilancio della competitività del mondo agricolo italiano; obiettivo che non può essere di per sé raggiunto con un semplice decreto. Piuttosto, con realismo e ragionevolezza, lo schema di decreto va considerato solo come un momento di una strategia più complessiva.

Occorre infatti inquadrare tale problematica in un'ottica macroeconomica, che del resto dovrà essere affrontata in sede di esame del DPEF. Sempre ai fini del recupero della capacità produttiva del paese, occorre perseguire grandi obiettivi settoriali, come un più marcato utilizzo dei fondi strutturali, o l'approvazione di leggi settoriali (in particolare, relativamente ai fitti agrari ed alla proprietà contadina). Vi sono poi le esigenze di flessibilità nel lavoro, da affrontare in sede di «tavolo verde».

Passando ad esaminare i singoli contenuti dello schema di decreto – in ordine al quale condivide la relazione del Presidente – esprime l'avviso che semmai un limite possa essere rinvenuto proprio in un eccessivo allargamento dei suoi contenuti, anche alla luce delle sollecitazioni in tal senso della Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Forse sarebbe stato preferibile limitare lo schema a tre o quattro interventi di grande rilievo, onde evitare troppe dispersioni.

Dichiara di condividere pienamente le osservazioni svolte dal Presidente, nel corso della sua relazione, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti: la data del 1 luglio prossimo onde fissare una scadenza precisa per l'entrata in vigore delle agevolazioni per il gasolio agricolo; la soppressione dell'articolo 2 riguardante gli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, in considerazione della normativa sulla rottamazione delle macchine agricole; limitare nell'articolo 3 il riferi-

mento ai soggetti muniti dell'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 1255 del 1968; l'estensione delle disposizioni previdenziali dell'articolo 4 alle imprese forestali; la riduzione da sei a quattro mesi del termine di cui all'articolo 6 per l'adozione del decreto riguardante l'incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale; la valorizzazione dei patti territoriali; la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 12 relativo alle organizzazioni interprofessionali.

Parimenti condivide i suggerimenti del Presidente riguardanti le modalità di copertura finanziaria, nonché l'esigenza di restringere la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 13, introducendo il limite della valorizzazione dei prodotti italiani. Al riguardo ritiene anche opportuna una specifica segnalazione concernente il settore della commercializzazione.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene per replicare agli intervenuti il sottosegretario BORRONI, il quale innanzitutto dà conto del delicato lavoro svolto dal Governo onde individuare un ragionevole punto di equilibrio tra le sollecitazioni ricevute ad inserire nel provvedimento una molteplicità di norme concernenti annose problematiche e l'esigenza istituzionale di rispettare i principi e i criteri della delega ricevuta dal Parlamento, delle cui competenze ordinarie del resto occorre tenere doverosamente conto, per cui non sono state affrontate nello schema di decreto materie come i contratti agricoli e l'imprenditorialità giovanile, già in stato di avanzato esame presso le Camere.

Molti degli intervenuti hanno fatto riferimento agli articoli 11 e 12 e ai rilievi espressi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in collaborazione con la quale – intende precisare – il Governo sta elaborando una nuova stesura delle disposizioni criticate. In particolare, preannuncia che da parte sua il Governo accoglie la richiesta di sopprimere la parte dell'articolo 12 riguardante la validità *erga omnes* degli accordi interprofessionali di rilevanza nazionale. Parimenti vi è disponibilità ad eliminare le norme concernenti i registri fitosanitari.

Quanto alla copertura finanziaria, assicura che il Governo terrà conto dei suggerimenti formulati, mentre dichiara di condividere l'esigenza espressa di precisare all'articolo 1 la decorrenza della normativa ivi prevista, chiarendo che in sede di concertazione l'originale stesura della norma è stata modificata.

Circa la problematica complessa del SIAN, fa notare come l'articolo 16 consenta di soddisfare quelle esigenze di semplificazione da più parti sottolineate. Comunque sia, proposte migliorative sono state concordate presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, soprattutto relativamente all'integrazione con i sistemi informativi regionali.

Infine, si sofferma sulla carta dell'agricoltura, che consente la disponibilità in tempi rapidi di dati identificativi delle aziende agricole, con evidenti vantaggi anche nei rapporti con la pubblica amministrazione. Al riguardo è stato espresso un parere favorevole dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome.

Il PRESIDENTE relatore, ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara preliminarmente di non condividere la richiesta rivolta dal senatore Bettamio a ritirare lo schema di decreto in esame, che ritiene costituisca l'inizio di una svolta importante per il mondo agricolo e con il quale sono fornite risposte a problemi assai rilevanti del settore. Sul piano del metodo, sottolinea che la delega sull'armonizzazione dei costi è stata fortemente voluta dalla maggioranza, al Senato e poi successivamente ampliata, al larghissima maggioranza, presso l'altro ramo del Parlamento; quanto poi allo schema procedurale seguito, si attiene perfettamente alle procedure in tema di adozione delle deleghe per i decreti delegati, sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere un parere.

Sul piano del merito, ribadisce l'esigenza che siano rispettati i criteri della delega (di qui la contrarietà sull'articolo 2 e sull'articolo 12, ultimo periodo); quanto agli articoli 11 e 12 nel complesso, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, concorda sulla opportunità di una riformulazione dell'articolo 11 (con la collaborazione della Autorità Garante della concorrenza e del mercato); circa poi l'articolo 16, pur convenendo che il SIAN rientra nei servizi pubblici, oggetto della delega, si chiede perchè non si sia incluso anche il settore della ricerca.

Sul piano della provvista finanziaria, ribadisce che le risorse dell'«agro-monetario», così come previsto dai regolamenti comunitari devono essere integralmente convogliate nello schema di decreto in esame ed utilizzate esclusivamente a favore dei produttori agricoli, come pure ribadisce l'orientamento favorevole ad utilizzare (in tutto o almeno in parte), con le medesime modalità, i fondi appostati nella Tabella B della legge finanziaria vigente a favore della legge pluriennale: ritiene che tali questioni andranno opportunamente precisate ed incluse nel parere da rendere sul DPEF 1999-2001, al fine di impegnare il Governo ad appostare, per le finalità del decreto in esame nuove risorse finanziarie a carattere pluriennale e continuativo.

Quanto ai problemi della semplificazione evocata da vari senatori, ricorda i vari provvedimenti adottati dal Ministro Bassanini, mentre sul problema dell'indebitamento del settore agricolo (richiamato dai senatori Magnalbò e Fusillo) ribadisce che deve costituire un preciso impegno del Governo l'approntare, in sede di prossima manovra di bilancio, una soluzione finanziaria adeguata a risolvere la situazione debitoria del mondo agricolo (per consentire una rinegoziazione dei mutui a lungo termine, a tassi particolarmente agevolati).

Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni nei termini già prospettati e richiamati nel corso del dibattito, anche con riferimento alle proposte formulate dalle organizzazioni professionali agricole e a quelle all'esame della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Quanto ai rilievi emersi nel dibattito, ritiene che possa sussistere

convergenza con alcune delle osservazioni del senatore Magnalbò, sull'articolo 2 e sugli articoli 13 e 17, con le osservazioni del senatore Germanà relative all'articolo 4, comma 1 (soppressione delle ultime parole da «purchè» fino alla fine) e all'articolo 6 (convenendo sulla esigenza di estendere l'applicazione di tale disposizione anche al trasporto aereo, in particolare tenuto conto della collocazione territoriale delle regioni di cui all'obiettivo 1). Conviene altresì con l'esigenza, prospettata dal senatore Barrile, di includere tra i settori beneficiari il settore ittico e della pesca. Quanto ai rilievi sottolineati dal senatore Fusillo, conviene sulle considerazioni in ordine alle risorse finanziarie, ai debiti pregressi, alla rinegoziazione dei mutui, apprezzando la riformulazione proposta in particolare sull'IRAP, ai fini dell'indispensabile mantenimento dell'invarianza fiscale per le piccole e medie imprese agricole (con base imponibile non superiore a lire 100 milioni) rispetto ai tributi soppressi; conviene altresì su tutte le osservazioni prospettate dal senatore Fusillo anche per il settore ambientale. Dà, infine, conto delle osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, che riprende nel parere, con riferimento particolare a quelle relative all'articolo 13.

Espresso apprezzamento per gli interventi del senatore Saracco, del senatore Lauria e del senatore Preda (in particolare riguardo agli articoli 12 e 13), osserva che il senatore Bianco propone di fatto il mero ritiro del decreto e, al senatore Bucci, fa osservare che almeno per i vecchi oneri viene fornita una risposta; esprime infine apprezzamento per il tenore dell'intervento del senatore Piatti.

Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni nel senso dianzi indicato e avverte, quindi, che porrà in votazione il mandato a redigere un parere del tenore da lui proposto.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore BUCCI il quale ribadisce che l'obiettivo dell'armonizzazione con i costi medi europei è, a suo avviso, una «mera chimera», mancando qualsiasi punto di riferimento.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha ribadito che tale formulazione costituisce un passaggio fondamentale della delega approvata dal Parlamento e quindi come tale non riformulabile, il senatore BUCCI preannuncia un voto contrario.

Il senatore CAMO, nel preannunciare un voto favorevole, invita il presidente a tenere altresì conto dell'esigenza di meglio precisare, all'articolo 4, comma 2, che occorre fare riferimento – per quel che riguarda il contributo al Fondo di accantonamento del TFR – al versamento «obbligatorio o volontario effettuato dai datori di lavoro».

Il PRESIDENTE relatore dichiara di accogliere tale integrazione suggerita dal senatore Camo.

I senatori FUSILLO, PIATTI, CORTIANA, LAURIA Baldassare e SARACCO annunciano voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni e osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

143ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(377) PAPPALARDO ed altri. – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) MICELE ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. – *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri. – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) GAMBINI ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) POLIDORO ed altri. – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) DE LUCA Athos. – *Carta dei diritti del turista*

(2090) DEMASI ed altri. – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2143) LAURO ed altri. – *Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

(2198) TURINI ed altri. – *Legge quadro sul turismo*

(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – *Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI chiede al relatore se intenda riformulare l'emendamento 2.112, sul quale, a chiusura della scorsa seduta, si era svolto un breve dibattito.

Il relatore GAMBINI reputa che tale emendamento possa essere messo ai voti nella sua attuale stesura, considerato che la disciplina prevista per i comuni ad economia prevalentemente turistica nel decreto legislativo sul commercio, è strettamente delimitata alla finalità della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Il senatore PAPPALARDO condivide l'impostazione del relatore.

Posto ai voti l'emendamento 2.112 è, quindi, approvato dalla Commissione. Parimenti approvato risulta l'emendamento 2.113, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.72 e 2.84.

Sono, quindi, posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.37 e 2.56, mentre è approvato l'emendamento 2.26 del relatore, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.9, 2.73, 2.74, 2.57, 2.58, 2.59, 2.104, 2.106, 2.8, 2.60, 2.43, 2.90, 2.77 e 2.107.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.20, mentre respinge con separate votazioni gli emendamenti 2.7, 2.61 e 2.86.

L'emendamento 2.27 del relatore è, quindi, approvato dalla Commissione, mentre gli emendamenti 2.78, 2.91 e 2.42 vengono ritirati dai rispettivi presentatori; l'emendamento 2.6 risulta decaduto.

Sono, poi, posti congiuntamente ai voti ed approvati dalla Commissione gli emendamenti 2.28 e 2.44, di contenuto sostanzialmente identico; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.62.

Essendo decaduto l'emendamento 2.230, vengono quindi posti ai voti e approvati dalla Commissione gli emendamenti 2.29 e 2.40 di contenuto identico, risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 2.82

La Commissione approva, quindi, con unica votazione, gli emendamenti 2.30 e 2.41, di identico contenuto, mentre con separate votazioni respinge gli emendamenti 2.79 e 2.108.

La Commissione approva, poi, l'emendamento 2.80 e respinge l'emendamento 2.39.

La Commissione approva, infine, l'articolo 2 del testo unificato, con gli emendamenti accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore SELLA di MONTELUCE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Il senatore TRAVAGLIA fa proprio e dà per illustrati gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

Il senatore SELLA di MONTELUCE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

Poichè nessuno chiede di intervenire si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario all'emendamento 2.0.1, in considerazione dell'approccio centralistico ad esso sotteso, in contrasto con il decreto di trasferimento delle funzioni alle regioni e l'impostazione del testo unificato in esame. Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, che registrano il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della 5ª Commissione permanente, nonchè sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, considerato, tra l'altro, che la questione sottesa a quest'ultimo emendamento è stata risolta dal decreto di trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il sottosegretario LADU si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4. e 2.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 viene fatto proprio ed illustrato dal senatore SELLA di MONTELUCE.

L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore GAMBINI dà per illustrato quindi l'emendamento 3.2, di contenuto identico agli emendamenti 3.5 e 3.3., che vengono a loro volta dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore GAMBINI e del sottosegretario LADU, l'emendamento 3.1 è respinto dalla Commissione.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.3 di contenuto identico.

La Commissione approva, poi, l'articolo 3 del testo unificato come emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1375) DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2129) MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore MACONI propone che venga brevemente riconvocato il comitato ristretto per procedere ad uniformare il testo unificato agli articoli relativi al sistema fieristico contenuti nel decreto legislativo sul conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali recentemente approvato dal Governo.

Il senatore SELLA di MONTELUCE concorda con tale proposta.

Il presidente CAPONI, considerata l'assenza dalla seduta odierna del relatore – in missione all'estero – si fa carico di rappresentargli tale esigenza a nome della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,
2143, 2198 E 2932**

Art. 2.

Al comma 5, dopo lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) detta indirizzi per la definizione di “comune a vocazione turistica”».

2.112

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

2.113

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

2.10

NAVA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in linea con quanto disposto dall’articolo 1, comma 4».

2.72

TRAVAGLIA

Al comma 6, alla fine del periodo aggiungere: «ai fini di un uso più articolato ed ampio dei poteri relativi ad essi spettanti».

2.84

LAURO, MUNGARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le autorità regionali, d’intesa coi comuni, procedono alla identificazioni dei comuni a vocazione turistica. Tali comuni verranno definiti “comuni turistici”.

6-ter. La determinazione dei criteri per la definizione di “comune turistico” sarà effettuata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge da una commissione costituita da un rappresentante designato dal Dipartimento del turismo, da un rappresentante dell’ENIT, da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante della regione».

2.37

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 7.

2.56

PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell’offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita dall’articolo 9. Il Fondo è finalizzato:

a) al finanziamento dell’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 5, lettera a);

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto».

2.26

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito, presso le regioni di relativa competenza, un apposito Fondo per la riqualificazione, la manutenzione ed il restauro dei beni, mobili e immobili, e delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla protezione dell’autorità. I proventi delle ammende di cui all’articolo 8, comma 3-bis sono destinati esclusivamente al Fondo. Il Fondo è finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale delle località turistiche e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico, alla tutela e alla manutenzione dei locali storici e al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico».

2.9

TRAVAGLIA, NAVA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito, presso le regioni di relativa competenza, un apposito Fondo per la riqualificazione, la manutenzione ed il restauro dei beni, mobili e immobili, e delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla protezione dell'autorità. I proventi delle multe di cui all'articolo 8, comma 3-bis, sono destinati esclusivamente al Fondo. Il Fondo è finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale delle località turistiche e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico, alla tutela e alla manutenzione dei locali storici e al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico».

2.73

TRAVAGLIA

Al comma 7, dopo le parole: «1995, n. 203» aggiungere le seguenti: «, nonché dagli introiti derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 8, comma 3-bis, finalizzati a finanziare esclusivamente il fondo in questione».

2.74

TRAVAGLIA

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.57

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

2.58

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

2.59

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, lettera c) sostituire le parole: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità» con le seguenti: «alla riqualificazione urbana e territoriale delle località a bassa intensità».

2.104

DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO

Al comma 7, lettera c) sostituire l'ultimo capoverso, dal termine: «turistico» in poi con: «alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici».

2.106

DE LUCA Athos

Al comma 7 lettera c), dopo le parole: «locali storici» aggiungere le seguenti: «su specifici progetti regionali o interregionali».

2.8

NAVA, TRAVAGLIA

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

2.60

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «di innovazione» aggiungere: «e riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative sulla sicurezza».

2.43

WILDE, LAGO

Al comma 7, lettera d), dopo le parole: «di innovazione» aggiungere: «e riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative sulla sicurezza».

2.90

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «delle imprese turistiche, ivi compresa» con le seguenti: «tecnologica delle imprese turistico-alberghiere e ricettive con priorità per gli adeguamenti previsti da normative di sicurezza, nonchè per».

2.77

TRAVAGLIA

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: « e di club di prodotto» con le seguenti: «e dell'associazionismo verticale, quali catene, consorzi e club di prodotto».

2.107

DE LUCA Athos

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, specie in forma cooperativa, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta».

2.20

POLIDORO, PALUMBO, ZILIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Fondo di cui al comma 7 potrà partecipare, con quote di minoranza, a consorzi internazionali aventi come scopo l'identificazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali italiani negletti. Come requisito minimo di partecipazione i consorzi saranno composti da un istituto di credito, un istituto assicurativo, un'impresa operante nel campo dell'industria o dei servizi e una istituzione culturale, tutti di primario rango internazionale. Gli investimenti verranno recuperati dai consorzi attraverso l'alienazione o il comodato, di durata non inferiore a trent'anni, a loro favore di parte dei beni recuperati, nonché tramite lo sfruttamento internazionale dell'immagine. Ai consorzi potranno aderire *sponsors* locali, con diritto di sfruttamento dell'immagine nell'ambito nazionale. Verrà istituita un'Authority per i beni culturali composta dai massimi esperti nazionali di arte, da alti funzionari statali competenti nel settore e da rappresentanti delle categorie economiche private. Data la particolare importanza dell'Authority, chiamata a presidiare la massima ricchezza nazionale, alla minoranza verranno riservati per statuto, il 40 per cento dei posti nel Consiglio di amministrazione e i due terzi dei posti negli organismi di controllo. L'Authority avrà compiti di indirizzo, normativa e controllo anche in merito alle operazioni commerciali originate dalla valorizzazione. Lo statuto dell'Authority si ispirerà a criteri di spiccata operatività e di promozione dei risultati economici».

2.7

NAVA, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 8.

2.61

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7, prevedendo che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse disponibili sia destinata ai territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.86

LAURO, MUNGARI

Al comma 8 sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8».

2.27

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire l'alinea con la seguente:

«9. La Carta dei diritti e degli obblighi del turista di cui al comma 5, lettera d), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese turistico-alberghiere e ricettive, contiene:».

2.78

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 9 sostituire l'alinea con la seguente:

«9. La Carta dei diritti e degli obblighi del turista di cui al comma 5, lettera d), è redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese alberghiere-turistiche, ricettive e dei consumatori, contiene:».

2.6

NAVA

Al comma 9, sostituire l'alinea con la seguente:

«9. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 5, lettera d), è redatta dal Dipartimento del turismo, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese del turismo e delle associazioni dei consumatori, contiene:».

2.91

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA

Al comma 9, sostituire l'alinea con la seguente:

«9. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 5, lettera d), è redatta dal Dipartimento del turismo, sentite le organizzazioni più rappresentative delle imprese del turismo e delle associazioni dei consumatori, contiene:».

2.42

WILDE, LAGO

Al comma 9, all'alinea, sostituire le parole: «La Carta dei diritti del turista» con le seguenti: «La Carta dei diritti e dei doveri del turista».

2.28

IL RELATORE

Al comma 9, all'alinea, dopo la parola: «diritti» inserire le seguenti parole: «e degli obblighi».

2.62

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 9, all'alinea, dopo le parole: «dei diritti» aggiungere le seguenti: «e dei doveri».

2.44

WILDE, LAGO

Al comma 9, all'alinea, prima della parola: «contiene» inserire le parole: «dopo aver richiamato i diritti e i doveri delle persone di rilevanza costituzionale italiana ed europea e i diritti dell'uomo stabiliti dall'ONU».

2.230

NAVA

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) informazioni sui diritti ed obblighi del turista per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;».

2.29

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) notizie sul diritto alla informazione circa la natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per quanto riguarda la stipulazione dei contratti di albergo e di locazione ad uso turistico, ed in generale di tutti i contratti turistici con pluralità di prestazioni comprese in un unico pacchetto di viaggio nonché la multiproprietà, la prenotazione in eccesso, le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e di conciliazione;».

2.82

LAURO, MUNGARI

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) informazioni sui diritti ed obblighi dei turisti per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi, comunque effettuata, e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale».

2.40

WILDE, LAGO

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) informazioni sui contratti di multiproprietà;».

2.30

IL RELATORE

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) informazioni sui contratti di multiproprietà;».

2.41

WILDE, LAGO

Al comma 9, lettera c) dopo le parole: «trasporto su gomma;» aggiungere quanto segue: «In particolare per quanto riguarda gli obblighi verrà sottolineata l'esigenza del rispetto di una realtà artistico-ambientale unica al mondo, stabilendo le sanzioni, legate anche a comportamenti disdicevoli e le modalità di risarcimento riguardanti operatori e turisti in caso di inadempienza».

2.79

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA

Al comma 9, lettera d) aggiungere le parole: «e delle strutture ricettive».

2.108

DE LUCA Athos

Al comma 9, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale».

2.80

TRAVAGLIA, NAVA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le regioni possono autorizzare sul proprio territorio l'apertura e l'esercizio di una o più case da gioco, con funzionamento anche periodico; le regioni possono altresì autorizzare l'apertura di una casa da gioco su un battello adibito a servizi turistici o di crociera, per l'esercizio dell'attività esclusivamente durante il periodo di navigazione in acque lacuali e fluviali».

2.39

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(CAT - Comitato delle attività turistiche)

1. Ferme restando le competenze della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di realizzare una efficace opera di indirizzo e coordinamento dei vari livelli istituzionali operanti nel settore turistico, nonchè il corretto e razionale utilizzo di tutte le annesse risorse nazionali e dell'Unione europea, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del turismo – il Comitato per le attività turistiche (CAT), quale centro unitario di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione del CAT, di cui devono, comunque, far parte i Ministri o loro delegati in rappresentanza dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Il CAT si avvale di una segreteria operativa collocata presso il Dipartimento del turismo – Presidenza del Consiglio dei ministri – diretta da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Il CAT ha il compito di:

a) elaborare il piano turistico nazionale con scadenza triennale e contenente gli indirizzi e le strategie da perseguire per la valorizzazione dei contenuti economici, sociali e culturali del sistema turistico;

b) coordinare le linee e gli indirizzi politici e programmatici del comparto tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) verificare e controllare la compatibilità degli obiettivi e delle modalità di attuazione fra il piano turistico regionale elaborato da ciascuna regione per il proprio territorio ed il piano turistico nazionale, in modo da assicurare anche un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea, stanziata per il settore turistico;

d) surrogare gli organi preposti all'attuazione dei progetti regionali in caso di ritardi superiori a dodici mesi rispetto alle previsioni programmatiche;

e) fissare i criteri di ripartizione dei fondi europei e nazionali stanziati per il turismo, finalizzati ad obiettivi di rilancio produttivo del settore, nel quadro di un'armonica distribuzione territoriale dell'offerta

turistica e tenuto conto di una corretta politica di riequilibrio territoriale delle aree depresse della capacità delle istituzioni locali di coinvolgere nel processo gestionale delle risorse interessi e capitali privati aggiuntivi;

f) gestire il Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche istituito ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla verifica dei progetti e dei programmi innovativi presentati dalle imprese singole o associate, e dagli enti pubblici operanti nel settore;

g) elaborare un piano per la ristrutturazione e informatizzazione su scala nazionale degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

h) sviluppare la ricerca sul turismo anche tramite convenzioni con le università ed i centri di ricerca applicata, per acquisire dati, informazioni e notizie sul settore finalizzati anche alla elaborazione di linee di indirizzo per l'ottimizzazione nel settore della promozione, che siano in riferimento alle attività ed alle iniziative dell'ENIT e degli altri soggetti pubblici e privati preposti alla tutela dell'immagine nazionale;

i) stabilire gli indirizzi specifici e vincolanti per le politiche di formazione professionale;

l) proporre ed assumere le iniziative di coordinamento in fase attuativa delle politiche comunitarie del settore turistico;

m) elaborare una direttiva quadro nazionale per l'espletamento dell'attività di programmazione nazionale del turismo; tale direttiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene aggiornata ogni tre anni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

n) la direttiva, di cui al comma 2:

individua gli *standards* minimi dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti al fine di rendere tali servizi omogenei e riconoscibili su tutto il territorio nazionale;

definisce le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale al fine di individuare imprese e professioni per le quali sono istituiti elenchi nazionali e definiti i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

stabilisce gli *standards* minimi di qualità ed i criteri di classificazione alberghiera e delle altre forme di ricettività turistica in relazione agli analoghi parametri utilizzati nei Paesi europei;

elabora gli elementi caratterizzanti della carta dei diritti del turista al fine di fornire all'utente le informazioni necessarie sulle prestazioni, sui servizi turistici e sulla legislazione nazionale e regionale;

istituisce un elenco nazionale delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore turistico e ne definisce i criteri di ammissibilità al fine di sviluppare e rendere trasparente la loro attività;

detta gli indirizzi per la incentivazione dell'attività dei comuni a vocazione turistica e dei comuni ad economia turistica di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, SELLA DI
MONTELUCE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del turismo – è istituito il Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche, la cui gestione è assegnata al CAT. Il Fondo può finanziare, attraverso contributi non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, progetti e programmi tesi alla innovazione e modernizzazione delle imprese turistiche, singole ed associate e degli enti pubblici operanti nel settore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, fissa i criteri e le modalità per la gestione del Fondo.

2. A sostegno della domanda turistica interna sono istituiti i “Buoni Vacanze Famiglie” prioritariamente riservati a famiglie con reddito complessivo inferiore a... e ad anziani con redditi non superiori a... annui. A tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un apposito fondo di qualificazione dell'offerta turistica alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 10, nonché dalla disponibilità residua del fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 30 maggio 1995, n. 203».

2.0.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituita l'Associazione per il sostegno della domanda turistica interna (di natura privatistica, ma con riconoscimento pubblico) di seguito denominata Associazione vacanze e famiglia (AVEF).

2. L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) attivare e gestire i “Buoni Vacanze Famiglia”;

- b) attivare e gestire un fondo di rotazione per il prestito turistico;
- c) attivare e gestire un fondo per il risparmio turistico;
- d) attivare e gestire il sistema delle “convenzioni turistiche” riservate ai possessori del “Buono Vacanze Famiglia” nei settori dei trasporti, della ricettività, della ristorazione e di tutti i servizi culturali, ricreativi e sportivi collegati alle pratiche turistiche;
- e) attivare e gestire un fondo di solidarietà per le pratiche turistiche dei soggetti più bisognosi;
- f) stipulare e gestire convenzioni di reciprocità, con soggetti che operano a livello internazionale o in altre nazioni aventi gli stessi scopi di “Vacanze Famiglia”;
- g) attuare tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi istituzionali, ivi comprese le intese con enti pubblici e privati operanti nei settori del sociale, dell’economia e della cultura;
- h) attivare e gestire, d’intesa con i comuni ad economia turistica e con i consorzi di comuni a vocazione turistica, strutture idonee alla ospitalità del turismo giovanile utilizzando immobili e personale all’uopo forniti dai comuni e dai consorzi.

3. L’Associazione “Vacanze famiglia” finanzia le proprie attività attraverso:

il fondo di riqualificazione dell’offerta turistica previsto all’articolo 2, comma 6 della presente legge;

un fondo per il “risparmio turistico”, costituito dalle forme individuali o collettive di risparmio turistico “privato” che desiderano aderire al Fondo nazionale (per esempio circoli aziendali, associazioni giovanili *no-profit*, banche, finanziarie, eccetera);

i proventi derivanti dalle convenzioni collegate al “Buono Vacanze Famiglia”;

da donazioni o liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici e privati;

dai fondi erogati da enti pubblici o privati che aderiscono all’Associazione “Vacanze Famiglia”.

4. Per sostenere l’attività dell’Associazione “Vacanze Famiglia”, nella fase di avvio, vengono stanziati da parte dello Stato le seguenti somme: 10 miliardi di lire per il 1998; 8 miliardi di lire per il 1999 e 5 miliardi di lire per l’anno 2000. Con gli utili derivanti dalla gestione dei punti indicati al precedente comma 3, l’Associazione attiverà un fondo di solidarietà che consentirà la distribuzione dei “Buoni Vacanze Famiglia” a prezzi ridotti in favore dei soggetti più bisognosi.

5. I soci istituzionali dell’Associazione “Vacanze Famiglia” sono:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la Conferenza permanente Stato-Regioni;
- le Associazioni dei comuni d’Italia;
- gli enti del turismo sociale aventi dimensione nazionale;
- le rappresentanze delle imprese turistiche;

possono inoltre aderire alle attività dell'Associazione le persone fisiche o soggetti collettivi privati e pubblici, sottoscrivendo le apposite "convenzioni di adesione".

6. Per il proprio funzionamento centrale e periferico l'Associazione si avvale di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, risultante in esubero, ed avente le qualificazioni richieste dai nuovi specifici servizi, particolari figure professionali possono essere assunte dai settori dell'impiego privato.

7. Gli organi di gestione dell'Associazione "Vacanze Famiglia" sono:

a) il Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri è composto da 7 membri, compreso il Presidente, in rappresentanza e su indicazione:

della Presidenza del Consiglio dei ministri;

della Conferenza permanente Stato-Regioni;

dell'Associazione dei comuni d'Italia;

delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche;

delle associazioni nazionali del turismo sociale e dell'ACI;

b) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra una terna di nominativi indicati dalle associazioni nazionali del turismo sociale;

c) il Comitato di Presidenza, nominato dal Collegio di amministrazione è composto da:

il Presidente del Consiglio di amministrazione membro di diritto;

un rappresentante del Governo nazionale;

un rappresentante delle regioni;

un rappresentante delle associazioni del turismo sociale;

un rappresentante delle imprese turistiche;

d) il Collegio dei revisori dei conti composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Comitato di presidenza ed il Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni.

9. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce una volta l'anno ed è composta dai rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati aventi rapporti di convenzione con "Vacanze Famiglia". L'Assemblea ha poteri di indirizzo generale e consultivi.

10. L'Associazione "Vacanze Famiglia" è considerata a tutti gli effetti fiscali un soggetto senza fini di lucro, avente finalità di utilità sociale riconosciuta.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, lo statuto dell'associazione "Vacanze Famiglia" sentite le associazioni delle imprese del turismo, le associazioni del turismo sociale ed il Comitato delle regioni. Con lo stesso decreto è nominato il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Associazione».

2.0.3

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui potere realizzare impianti olitici quali:

- a) palazzi dei congressi;
- b) impianti acquatici;
- c) casinò;
- d) impianti sportivi;
- e) teatri;
- f) musei ed altre mostre permanenti che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.

2. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere realizzata sia da imprese private che da società miste le quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.

3. Le concessioni relative:

- a) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere para-alberghiere e di villaggi turistici;
- b) alle opere di restauro conservativo di abitazioni e di edifici situati in centri storici di interesse culturale o di attrazione turistica;
- c) alle opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, para-alberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;
- d) alle opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso degli edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno ventennale;
- e) degli edifici di cui al comma 1 potranno essere rilasciate con agevolazioni fino al 50 per cento dell'importo relativo al costo della concessione, verranno stabilite dagli enti locali interessati e saranno riportate nell'apposito regolamento edilizio».

2.0.4

WILDE, LAGO, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasferimento del demanio lacuale e fluviale dello Stato alle regioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la gestione amministrativa dei beni demaniali lacuali e fluviali, sono interamente trasferiti alle regioni ed i relativi introiti sono incassati dalle regioni stesse a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Per i sub-bacini interregionali, la gestione è assicurata tramite specifici accordi fra le regioni interessate».

2.0.5

WILDE, LAGO, SELLA DI MONTELUCE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Per esercitare le funzioni amministrative in materia di turismo le Regioni provvedono:

a) alla definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio di competenza, individuando gli obiettivi quantitativi, qualitativi ed economici di lungo, medio e breve periodo, in termini di offerta e di domanda, dettagliati in un programma quinquennale che contiene la identificazione degli strumenti attraverso i quali gli obiettivi sono conseguiti e le modalità del raccordo con la programmazione nazionale e comunitaria;

b) alla emanazione degli indirizzi di politica del territorio per guidare gli enti locali nella funzione di pianificazione particolareggiata delle risorse turistiche mirata allo sviluppo, alla razionalizzazione ed alla qualificazione delle attività di ogni destinazione di flussi turistici;

c) all'esercizio della funzione di coordinamento dei singoli piani particolareggiati delle autonomie locali per renderli compatibili e funzionali alle strategie dello sviluppo turistico programmato dalla regione;

d) alla incentivazione dell'imprenditoria turistica e delle innovazioni nella produzione dei servizi ricettivi, di accoglienza dell'organizzazione e commercializzazione dei pacchetti turistici anche per risolvere i problemi della stagionalità e per sincronizzare il ritmo della produzione turistica con le reali potenzialità del mercato della domanda;

e) alla promozione dei richiami turistici del territorio regionale in sintonia con le necessità di promuovere l'immagine unitaria dell'Italia turistica in collegamento diretto con i tempi e le esigenze dell'imprendi-

tore turistico onde assicurare la massima efficienza ed efficacia agli strumenti della comunicazione promozionale sia all'interno del territorio nazionale che all'estero;

f) alla raccolta, alla elaborazione ed alla diffusione di un sistema informativo turistico che sia di ausilio al processo decisionale dell'apparato turistico pubblico in tutte le sue esplicitazioni settoriali e territoriali di supporto alle attività operative degli imprenditori, alle politiche ed alle strategie turistiche regionali e nazionali;

g) al controllo, alla verifica ed al monitoraggio dei processi di produzione ed erogazione dei servizi turistici di enti, aziende, organismi pubblici e privati allo scopo di migliorare il livello della qualità delle operazioni e il grado di soddisfazione delle utenze turistiche».

3.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base dei principi di cui all'articolo 1».

3.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «turistiche», con le seguenti: «turistico-ricettive».

3.2 IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «turistiche», con le seguenti: «turistico-ricettive».

3.5 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «turistiche», con le seguenti: «turistico-ricettive».

3.3 WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

219ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001**

(Esame ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Il senatore GRUOSSO, relatore, sottolinea come il DPEF relativo agli anni 1999-2001 all'esame del Parlamento definisca le direttrici d'azione per lo sviluppo e per l'occupazione in una fase cruciale per il futuro del Paese.

Con il progressivo riallineamento ai parametri di convergenza previsti dal Trattato di Maastricht, il Governo Prodi ha conseguito un primo importante traguardo sulla via del risanamento dei conti pubblici.

Nell'impostazione del Documento è dato di rilevare come l'obiettivo della riduzione del debito pubblico non si esaurisca in una dimensione di rigore finanziario, ma sia qualificato dall'ambizione di creare le premesse per una consistente, durevole ripresa produttiva.

La riduzione del disavanzo, il contenimento dell'inflazione, il calo dei tassi d'interesse costituiscono infatti fattori decisivi per lo sviluppo del Paese, e di ciò si è già avuto un primo riscontro in termini di aumento del PIL.

Si tratta ora di consolidare la ripresa in atto, anche attraverso appropriati strumenti di promozione dello sviluppo e di coesione economico-sociale.

Il previsto rilancio degli investimenti dovrà tendere principalmente all'obiettivo della crescita occupazionale nelle aree che presentano situazioni di difficoltà, e in particolare nel centro-sud.

L'impegno per il riequilibrio territoriale risulta in effetti ineludibile, anche perchè non è possibile una partecipazione al processo di integra-

zione europea senza rimuovere quelle situazioni di grave ritardo nello sviluppo che tuttora si presentano sul territorio nazionale.

I principali indicatori economici italiani appaiono orientati comunque in senso positivo, come dimostra la ripresa dei consumi privati, l'aumento della produttività e dei profitti delle imprese e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL.

Una politica di bilancio restrittiva può avere, come rilevato anche nel Documento all'esame, anche effetti espansivi sull'economia; resta nondimeno ineludibile un impegno efficace contro la disoccupazione ed a favore dello sviluppo, ed appaiono al riguardo convincenti gli obiettivi e le previsioni formulate nel DPEF per il 1998.

Per porre in essere un coerente disegno di promozione dello sviluppo appare essenziale una efficace combinazione degli strumenti della politica di bilancio e tributaria, come pure un incisivo impegno per la riforma amministrativa. A tale ultimo riguardo sono stati fatti importanti passi avanti con l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 59 del 1997, dal decentramento amministrativo, alla qualificazione dei servizi della pubblica amministrazione, alla riforma dei servizi per l'impiego, alla regionalizzazione degli interventi di politica industriale.

Per quanto attiene alle problematiche più specificamente relative all'occupazione, gli indirizzi del Governo quali emergono dal DPEF trovano ampio sviluppo nel Piano d'azione per l'occupazione che è stato nei giorni scorsi oggetto di confronto con il Ministro Treu presso la Commissione lavoro del Senato.

Le misure previste in tale Piano d'azione si inscrivono in una linea di continuità con le iniziative già realizzate dal Governo Prodi, delineando peraltro una serie di ulteriori interventi di carattere innovativo.

In particolare si prevedono interventi diretti a creare condizioni di sistema favorevoli allo sviluppo delle imprese, ad incrementare gli investimenti per la scuola e la formazione in termini di qualità e quantità, ad intensificare le politiche attive del lavoro in una prospettiva di decentramento, ad incentivare la nuova imprenditorialità e a promuovere condizioni di pari opportunità.

In coerenza con gli impegni assunti in occasione del recente Vertice di Lussemburgo, tanto il Piano d'azione per l'occupazione che il DPEF assegnano un rilievo centrale alle problematiche della cosiddetta «occupabilità».

Per altro verso, il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e alla produzione costituisce uno degli ambiti prioritari d'intervento.

Per quanto riguarda gli strumenti delle politiche del lavoro, numerose iniziative di riforma sono state già avviate, come quella relativa ai servizi per l'impiego, la regionalizzazione degli incentivi allo sviluppo e la semplificazione delle procedure per l'accesso ai contributi per le imprese.

Carattere prioritario riveste altresì l'obiettivo dell'emersione del lavoro irregolare. Si tratta di operare attraverso una strategia combinata che comporti l'impiego della leva fiscale e di quella contributiva e interventi di infrastrutturazione e di formazione.

Particolarmente importante è anche l'impegno preannunziato sul versante della flessibilità; al riguardo, dovranno comunque assicurarsi idonee forme di tutela e rappresentanza per i lavoratori che prestano la loro opera secondo quelle nuove tipologie contrattuali che si vanno diffondendo nel sistema produttivo. Nel Piano d'azione presentato dal Governo figura a tale proposito un riferimento alla predisposizione di uno «Statuto dei nuovi lavori», volto a ricondurre a criteri di certezza di diritto quelle forme contrattuali che sono attualmente sprovviste di idonee garanzie. Su tale punto, appaiono importanti ed impegnative le dichiarazioni formulate ieri dal Ministro davanti alla Commissione, dalle quali emerge la volontà di operare in stretto contatto con il Parlamento per la definizione di una disciplina legislativa più idonea, a partire dal disegno di legge n. 2049 sui lavori atipici già licenziato dalla Commissione lavoro del Senato per l'esame in Assemblea.

Altri settori nei quali si avverte la necessità di un intervento di riforma sono quelli degli ammortizzatori sociali e dei meccanismi della rappresentanza sindacale. A tale ultimo riguardo, è auspicabile la sollecita, definitiva approvazione del disegno di legge attualmente in discussione davanti alla Commissione lavoro della Camera. Occorre fra l'altro ricordare che l'efficacia del metodo della concertazione, che viene ribadita dal DPEF, è condizionata anche dalla capacità di aggiornare le regole della rappresentanza e della rappresentatività, in modo tale da tener conto dei mutamenti in corso nell'organizzazione del lavoro.

Il DPEF definisce inoltre le linee fondamentali per la modifica degli strumenti operativi e dei meccanismi di sostegno allo sviluppo. Vengono al riguardo in considerazione gli impegni relativi alla riforma complessiva dei sistemi di incentivazione ed all'agevolazione dell'emersione del lavoro irregolare.

Il Documento assegna inoltre opportunamente carattere strategico al rafforzamento del sistema delle piccole e medie imprese per una prospettiva di stabile sviluppo e di allargamento della base occupazionale.

Viene inoltre posto l'accento sull'affiorare in alcune aree tradizionalmente deboli, specialmente nel Mezzogiorno, di segnali incoraggianti di dinamismo economico. Si tratta ora di valorizzare le opportunità di sviluppo che ne derivano, ponendo in essere misure capaci di accrescere la competitività delle aree più svantaggiate, e attraendo così nuovi investimenti anche dall'estero.

Nel DPEF trovano esposizione gli indirizzi e gli obiettivi che rivestono carattere strategico per una prospettiva di sviluppo; viene così considerato sia l'aspetto fiscale che quello infrastrutturale, che lo stesso problema della sicurezza del lavoro.

Andrebbe peraltro meglio specificato l'impegno nei confronti dell'Unione europea in ordine alla gestione della fase di transizione 2000-2006 per quanto attiene gli aiuti alle imprese e l'accesso ai fondi strutturali. Appare inoltre opportuna una maggiore chiarezza circa il riordino degli enti di promozione e la razionalizzazione degli interventi per il Mezzogiorno, anche in riferimento alla risoluzione recentemente approvata dal Senato.

A tale proposito, ribadisce l'opportunità di ridefinire l'assetto e le funzioni degli enti attualmente operanti, secondo un disegno complessivo diretto ad incrementare la funzionalità degli interventi di promozione e tutoraggio per la creazione di nuove imprese.

Per quanto riguarda le problematiche della programmazione negoziata e del sostegno alla dimensione locale allo sviluppo, appare necessario intensificare l'impegno nel senso della velocizzazione e semplificazione delle procedure e per l'accesso ai fondi, con particolare riferimento a quelle relative all'applicazione dei patti territoriali, la cui efficacia è stata finora modesta proprio a causa del permanere di un sistema farraginoso ed eccessivamente burocratizzato.

In vista di un auspicabile rilancio della programmazione negoziata, vengono formulate importanti indicazioni sia per quanto riguarda il volume delle risorse disponibili che per i tempi e le modalità di erogazione; vengono altresì previste misure di sostegno alla progettazione e all'avvio delle attività.

Nell'ambito dell'impegno per un più efficace reinserimento nel mercato del lavoro, senz'altro meritevole di attenzione risulta la scelta del rafforzamento della dimensione mista pubblico-privato per il sostegno allo sviluppo e la promozione di nuove iniziative, attraverso strumenti come società miste e lavori di pubblica utilità.

La riforma degli ammortizzatori sociali, anch'essa preannunciata nel Documento, dovrà comunque iscriversi in un disegno coerente di politica del lavoro, superando le ormai logore logiche assistenziali di sostegno al reddito.

Il senatore Michele DE LUCA rileva che una parte consistente del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 è dedicata alle tematiche occupazionali, con l'indicazione di alcuni obiettivi la cui realizzazione dovrà essere oggetto di un'attenta verifica in futuro. Sin da ora è però possibile cercare di fare chiarezza sugli strumenti che il Documento stesso indica per l'attuazione degli obiettivi occupazionali. Infatti, se è vero che la crescita dell'economia è la prima e imprescindibile condizione per l'incremento dell'occupazione, l'esperienza degli ultimi anni dimostra che non vi è un rapporto diretto e meccanico di causalità tra questi eventi, e ciò rende ancor più necessaria una valutazione sugli effetti propri degli strumenti di politica del lavoro prospettati nel Documento, considerato che alcuni di essi non creano di per sé occupazione, ma operano indirettamente sulle condizioni generali della crescita economica. È il caso della formazione professionale, il cui obiettivo prioritario è favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta rendendo omologa quest'ultima alla prima: ciò non determina immediatamente occupazione aggiuntiva, ma determina in prospettiva condizioni di miglioramento della professionalità tali da conseguire tendenziali incrementi di produttività. Analoghi effetti dovrebbero produrre le modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento del mercato del lavoro.

Nel Documento viene posta una giusta enfasi sulla necessità di incoraggiare l'emersione delle situazioni di lavoro nero e illegale. Ma an-

che per questo aspetto, occorre tenere presente che l'emersione realizza un'operazione di trasparenza, e consente di ripristinare condizioni di legalità e di contrastare l'evasione fiscale e contributiva, ma è da riferire a lavoratori che, ancorchè in condizioni irregolari, sono occupati. Non c'è dubbio, peraltro, che la riduzione dei margini di evasione ed elusione è un elemento essenziale per consentire una progressiva riduzione degli oneri a carico delle imprese e alleggerire la pressione fiscale, liberando risorse da destinare allo sviluppo.

Un altro tema affrontato nel Documento, prosegue il senatore Michele De Luca, riguarda la creazione di nuove imprese: anche per questo aspetto, va chiarito che la sopravvivenza delle nuove realtà produttive è legata alla possibilità di sbocchi di mercato reali, soprattutto per quel che riguarda il Mezzogiorno: l'obiettivo di un'apertura sui mercati dell'area del Mediterraneo e del Nord Africa per il sistema produttivo meridionale appare peraltro tutto da verificare nella sua concreta praticabilità.

Nel riconoscere che la disoccupazione italiana si caratterizza per la sua concentrazione al Sud e per penalizzare in modo particolare le fasce sociali più deboli, in primo luogo giovani e donne, il Documento delinea un'operazione di lungo periodo – e di non facile realizzazione – di graduale riallineamento del tasso di disoccupazione del Mezzogiorno a quello delle zone più sviluppate del Paese. Occorrerebbe però precisare in quale misura il modesto tasso di incremento dell'occupazione previsto per il triennio sia da riferire all'Italia meridionale, poichè un processo di crescita occupazionale omogeneamente distribuito su tutto il territorio nazionale non verrebbe a modificare gli attuali squilibri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

220ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore MANZI ricorda che i documenti di programmazione economico-finanziaria succedutisi negli ultimi due anni, si sono caratterizzati per una accentuazione unilaterale delle politiche di risanamento della finanza pubblica, in relazione all'esigenza di conseguire gli obiettivi di convergenza rispetto ai parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht. In questo contesto, la sua parte politica si è costantemente adoperata al fine di sensibilizzare il Governo sui temi dello sviluppo e dell'occupazione, e pertanto egli prende atto con soddisfazione della centralità che essi hanno finalmente assunto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001. Sottolineata la persistente gravità della situazione occupazionale del paese, in particolare nel Mezzogiorno, il senatore Manzi esprime, a nome della sua parte politica, alcuni dubbi sull'adeguatezza delle azioni mirate e sulla realizzabilità degli obiettivi indicati nel Documento e nel Piano d'azione per l'occupazione illustrato in Commissione dal Ministro nei giorni scorsi. In particolare, desta forti perplessità l'ipotesi di estendere i contratti d'area, mentre sul problema delle trentacinque ore non viene posto sufficientemente l'accento sul nesso tra la riduzione dell'orario di lavoro e le politiche di incremento dell'occupazione. Sul tema della emersione del lavoro nero, poi, egli dissente dal senatore Michele De Luca, il quale ha dichiarato di considerare comunque occupato il lavoratore impiegato in condizioni di illegalità. Non si può infatti considerare vera e propria occupazione un utilizzo della manodopera del tutto al di fuori delle tutele e delle garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. In conclusione, nel rilevare la persistenza di una certa astrattezza nell'impostazione del Documento, che stenta ad indicare un deciso cambiamento di rotta in materia di occupazione, il senatore Manzi ritiene però che debba prevalere una valutazione positiva dell'impostazione generale e degli impegni espressi all'interno del Documento stesso. Il voto favorevole del suo Gruppo avrà per l'appunto il significato di uno stimolo affinché a condivisibili dichiarazioni di intenti seguano quanto prima fatti concreti.

Il senatore PELELLA, nel dichiararsi in piena sintonia con l'impostazione della relazione svolta questa mattina dal senatore Gruosso, densa di spunti di riflessione, anche critici, osserva che il Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001, al di là dei dati quantitativi e degli elementi previsionali contenuti nello stesso, si caratterizza in modo sostanziale per una inversione di tendenza, dato che, pur perseverando nella linea di risanamento della finanza pubblica – necessaria non solo per portare a conclusione il processo di convergenza sui parametri di Maastricht ma anche per smentire le reiterate critiche sulla scarsa capacità dell'Italia di attuare in tempi brevi politiche di bilancio rigorose ed efficaci – pone l'accento su una nuova fase di politica economica, fondata sullo sviluppo e sulla crescita dell'occupazione. La manovra di finanza pubblica prospettata per il 1999 è poco onerosa, dato che si limita a 13.500 miliardi di lire, e i tagli alla spesa sono contenuti entro il limite obiettivo oltre il quale risulterebbe compromessa l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Si sono realizzate oggi – prosegue il senatore Pelella – le condizioni generali che costituiscono il quadro di riferimento per una politica di ripresa: basti pensare al tasso di inflazione a livelli estremamente contenuti e al tasso ufficiale di sconto ricondotto nella media dei principali paesi dell'Unione Europea. A tale proposito, è auspicabile che alla riduzione del tasso ufficiale di sconto segua in tempi brevi un'analoga discesa dei tassi di interesse applicati dagli istituti di credito, indispensabile per favorire il finanziamento delle imprese, soprattutto al Sud. Proprio nel Mezzogiorno – prosegue il senatore Pelella – sono state messe a punto condizioni favorevoli alla ripresa degli investimenti per l'occupazione, come viene ricordato anche nel Piano d'azione per l'occupazione, nel quale sono enunciati e sistematizzati strumenti che definiscono uno spettro di opportunità assai articolato a favore delle aree di crisi e in ritardo di sviluppo. Va ricordato, in tale contesto, l'elevato livello di flessibilità salariale al quale si è pervenuti nelle zone interessate dagli accordi di programmazione negoziata, con riduzioni del costo del lavoro fino al quaranta per cento e con realtà nelle quali tutta una serie di tipologie contrattuali – dall'apprendistato, al contratto di formazione lavoro, al contratto a tempo determinato – costituiscono il corpo essenziale degli strumenti scelti per regolare il rapporto di lavoro. Nonostante i notevoli benefici previsti a favore delle aree in ritardo di sviluppo dalla legislazione vigente, nel Mezzogiorno persistono ancora forti diseconomie: in primo luogo, a causa del grave rischio costituito dalla criminalità organizzata, e a tale proposito va sottolineata l'esigenza di intensificare l'opera di vigilanza e repressione segnatamente nelle zone interessate dagli interventi connessi alla programmazione negoziata. Vi è poi l'esigenza di individuare a livello regionale e comunale una funzione istituzionale di coordinamento, per collocare i diversi interventi nella dimensione dello sviluppo locale, nonché la necessità di superare ritardi e inerzie, anche da parte delle regioni, nel processo di trasferimento a queste ultime di funzioni essenziali per l'avvio di politiche di sviluppo: basti pensare al trasporto e ai servizi all'impiego.

Si tratta, dunque, di capire se il Documento all'esame, senza abbandonare una linea di rigore nella gestione della finanza pubblica, apra una prospettiva di sviluppo e di rilancio dell'occupazione nel Sud, e se le risorse a tale fine destinate siano, se non sufficienti, quanto meno proporzionate alla gravità della situazione. Occorre infatti dare risposte ai soggetti espulsi dai processi produttivi, attualmente impegnati in attività non prive di risvolti assistenziali, e ai quali occorre comunque offrire una possibilità di reinserimento. In questo quadro si pone il problema di individuare misure idonee se non a svuotare, quanto meno ad alleggerire il bacino dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili.

C'è poi la questione del lavoro sommerso, sul quale si sono soffermati questa mattina il senatore Michele De Luca e ora il senatore Manzi. Bisogna distinguere due grandi categorie: da un lato vi sono soggetti refrattari ad ogni forma di regolazione, irriducibili ad una sfera di legalità e spesso collegati alla criminalità organizzata; dall'altro vi sono soggetti imprenditoriali che andrebbero sostenuti nel senso di non scoraggiare la volontà di mettersi in regola e di offrire anzi opportunità con-

crete, considerando come nuovi soggetti imprenditoriali coloro i quali manifestano l'intenzione di recuperare una situazione di legalità, e considerando contestualmente come nuovi assunti i dipendenti prima impiegati in condizioni anomale, creando convenienze per quel che riguarda il costo del lavoro.

Occorre assicurare un sostegno di tipo tecnico e progettuale alle istituzioni locali del Sud e, a tal fine, sarebbe opportuno un bilancio dell'attività finora svolta dalle agenzie di promozione, guardando alle esigenze di riduzione degli oneri amministrativi, di ponderazione attenta delle convenienze economico-finanziarie e fiscali e di valutazione della qualità dei progetti d'impresa. In conclusione, il senatore Pelella, dopo aver rilevato che vi sono nel complesso condizioni favorevoli per una ripresa dell'occupazione ed anche per una contestuale assunzione di responsabilità da parte del ceto imprenditoriale nei confronti del Mezzogiorno, rileva che le previsioni di crescita occupazionale indicate nel Documento rimangono comunque al di sotto delle esigenze e pertanto, pur sottolineando gli aspetti positivi del Documento stesso, ritiene necessario che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere vengano indicati con chiarezza i punti critici e, in generale, si richiami il Governo ad una maggiore attenzione nei confronti del Mezzogiorno.

Interviene quindi il senatore NOVI, il quale rileva come il DPEF all'esame non sia in alcun modo idoneo ad incidere sui fattori strutturali che concorrono a determinare su livelli abnormi il tasso di disoccupazione nel Paese ed in particolare nel Mezzogiorno. Si lascia infatti inalterato il livello, davvero esorbitante, della pressione fiscale e degli oneri contributivi. In tal modo, il costo del lavoro è destinato a rimanere estremamente alto, nè può ritenersi una misura appropriata per il suo contenimento quella, prevista da molti contratti d'area, della diretta riduzione dei livelli salariali. Essa si risolve infatti nell'introduzione surrettizia, in singole aree del paese, di un sistema di «gabbie salariali».

Più in generale, suscita preoccupazione il consolidarsi di un indirizzo di politica economica di stampo chiaramente classista. Di fatto, superando una tradizione pluridecennale improntata ad un approccio pragmatico ed equilibrato ai problemi del lavoro e della produzione, si tende ormai da qualche tempo a colpire ben individuati settori, nell'intento di lasciare indenne il blocco sociale al quale fa prevalentemente riferimento l'attuale maggioranza – in particolare, l'area del «lavoro garantito», la grande industria e alcuni segmenti dell'economia meridionale – dal peso del risanamento dei conti pubblici. Al riguardo, non va dimenticato, quando si denunciano le sacche di assistenzialismo presenti nel Paese, che soltanto fra il 1987 e il 1994 gli aiuti dello Stato alle imprese hanno raggiunto la cifra complessiva di 480.000 miliardi di lire, dei quali 250.000 a favore delle imprese pubbliche e 230.000 a quelle private. Misure come quella della «rottamazione» si inscrivono evidentemente nella stessa inveterata logica.

Appare d'altra parte immotivata l'enfasi con la quale si annuncia l'impegno per il rilancio degli investimenti, dal momento che la spesa prevista per tale tipo di interventi si colloca largamente al di sotto di

quella che veniva stanziata, ad esempio, alla metà degli anni '80. La drastica riduzione del volume degli investimenti che si registra ormai da alcuni anni ha come diretta conseguenza la rapida compromissione del livello delle infrastrutture, il che fa perdere evidentemente competitività al sistema Paese nel suo complesso.

Per altro verso, non si può non constatare come il tasso di sviluppo continui ad attestarsi su livelli del tutto insufficienti a promuovere una incisiva riduzione del tasso di disoccupazione. Al fine di innescare un vigoroso processo di ripresa produttiva, sarebbe necessario ridurre la pressione fiscale e i livelli contributivi, ed agevolare in modo efficace l'accesso al credito, che continua a comportare oneri particolarmente elevati per le imprese, specie al Sud, ove vi sono banche che praticano interessi dell'ordine del 18 per cento. Se rimarranno invariate le attuali condizioni, non sarà certamente possibile attendersi un contributo per la ripresa dei livelli occupazionali da quel settore delle piccole e medie imprese che è universalmente indicato come decisivo per la lotta alla disoccupazione; anzi, è presumibile che le PMI saranno ancor più sospinte verso l'area del lavoro nero e irregolare.

Su tali basi, risulta del tutto sterile il ricorrente richiamo alle positive esperienze del Galles e dell'Irlanda: in realtà, non si intende abbandonare, come sarebbe necessario, gli indirizzi di politica economica seguiti negli ultimi anni, il che rende purtroppo agevole prevedere che il Governo ben difficilmente sarà in condizione di conseguire l'annunciato obiettivo dell'aumento di 600.000 unità del numero degli occupati

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(400) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Il relatore GRUOSSO fa presente che dopo l'incontro da lui tenuto il 26 marzo con i rappresentanti dell'Associazione nazionale avvocati pensionati (ANAP), egli ha potuto constatare una paralizzante divaricazione tra i punti di vista dei vari soggetti interessati al provvedimento. Infatti, i rappresentanti dell'ANAP hanno espresso un giudizio radicalmente negativo sulla proposta di soluzione della questione posta dal disegno di legge in titolo a suo tempo prospettata dalla presidenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, contestando non solo il dato quantitativo, ma soprattutto il carattere assistenziale delle misure proposte a favore degli avvocati pensionati e che versino in condizioni di bisogno. Andrebbe pertanto valutato se, al

di fuori di un provvedimento di legge, non sia possibile trovare una soluzione rispondente alle esigenze degli avvocati anziani, verificando, con la presidenza della Cassa, la possibilità di interventi *ad personam* e a termine.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTELEONE

Intervengono il ministro della sanità Rosy Bindi, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni» (n. 238)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) (Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C12ª, 0005°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MONTELEONE ricorda che nella seduta precedente era proseguita la discussione generale e che, essendo stata tolta la seduta per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il senatore Di Orio non aveva concluso il proprio intervento.

Il senatore DI ORIO, a completamento dell'intervento iniziato nella seduta di ieri, osserva come il provvedimento in titolo, inquadrandosi in una situazione della sanità italiana caratterizzata da inefficienze e contraddizioni, si pone come uno strumento sicuramente condivisibile per ridurre il ricorso improprio alle prestazioni sanitarie e per garantire una maggiore trasparenza nella distribuzione fra i cittadini degli oneri del sistema.

Le preoccupazioni espresse dal senatore Cò, infatti, corrispondono ad una visione del ruolo della sanità pubblica che è certamente condivisa anche dai Democratici di Sinistra; va però precisato che il provvedi-

mento non determina un aggravamento del peso delle partecipazioni a carico dei cittadini meno abbienti, ma tende a superare tanto quelle di disparità di trattamento, soprattutto tra le classi di età, che derivano dalla normativa vigente, quanto le distorsioni del sistema che conseguono dall'ampia area dell'evasione fiscale.

Il Gruppo dei Democratici di Sinistra ritiene peraltro, in accordo del resto con le osservazioni già formulate dal relatore, che sia indispensabile assicurare la massima semplificazione amministrativa del nuovo sistema e procedere, dopo un periodo di sperimentazione, ad una verifica dei risultati ottenuti che consenta eventuali aggiustamenti, in particolare per quanto concerne le fasce di reddito.

Il senatore MIGNONE esprime un parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto rilevando la necessità di perseguire una maggiore equità dello Stato sociale e una maggiore efficienza del sistema sanitario.

Quest'ultima è spesso messa in discussione da un ricorso improprio alle prestazioni sanitarie che ha tra le sue cause anche una insufficienza culturale della classe medica, spesso incline a prescrivere prescrizioni diagnostiche o farmaceutiche non necessarie o ricoveri ospedalieri impropri, senza preoccuparsi delle conseguenze economiche di tali prescrizioni errate o inutili.

Un altro grave elemento di distorsione del sistema, che si intende riequilibrare mediante l'introduzione dell'Indicatore di situazione economica equivalente, è dato dall'ampia area di evasione fiscale che comporta, da parte di alcuni settori della popolazione, una duplice elusione della partecipazione ai costi del sistema sanitario, una prima volta perchè si contribuisce meno del dovuto in sede fiscale al finanziamento del sistema sanitario, e una seconda volta perchè, sulla base di una dichiarazione dei redditi non veritiera, si beneficia di esenzioni non dovute.

Il senatore Mignone, infine, esprime apprezzamento per gli elementi di responsabilizzazione delle regioni e delle aziende sanitarie introdotti dallo schema di decreto.

Il senatore PAPINI esprime una valutazione complessivamente favorevole e conforme a quella del relatore sullo schema di decreto in esame. Egli solleva tuttavia talune perplessità in ordine alle disposizioni relative alla razionalizzazione delle liste di attesa, di cui ai commi 11 e seguenti dell'articolo 3 che, mentre appaiono per più versi non correttamente formulate, giustificano forti dubbi in particolare per quanto riguarda le modalità di assicurazione della prestazione all'assistito nel caso in cui sia impossibile all'azienda sanitaria erogarla nei termini. Infatti, mentre sarebbe opportuno allargare alle strutture private accreditate lo spettro dei soggetti cui la prestazione può essere richiesta in via subordinata, il testo sembra preferire in tal senso il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria, che rischia così di qualificarsi sempre di più come una sorta di servizio semi pubblico, in palese contrasto con quella che è la natura propria di tale attività.

Il senatore BRUNI esprime un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, pur raccomandando uno sforzo in direzione della semplificazione delle procedure amministrative, e condivide le considerazioni del senatore Mignone in ordine alla necessità di compiere uno sforzo nel senso del miglioramento della cultura medica, le cui carenze sono spesso alla base dell'uso improprio delle prestazioni sanitarie. Egli conclude manifestando vivo apprezzamento, in particolare, per la disposizione che tende ad introdurre forme di compartecipazione alla spesa per il ricorso improprio al servizio di pronto soccorso, che viene spesso utilizzato come sostitutivo di prestazioni di carattere diagnostico o specialistico.

Il presidente MONTELEONE osserva come dagli interventi del relatore e degli stessi senatore della maggioranza sia emersa evidente la necessità di un attento approfondimento sui possibili effetti negativi della normativa in esame cui non si possono attribuire, come pure qualcuno ha tentato di fare, ambizioni di riforma delle carenze del Servizio sanitario nazionale, dal momento che si tratta semplicemente di un tentativo, oltretutto di corto respiro e con caratteri di farraginosità e burocraticità, di scoraggiare i cittadini da un ricorso eccessivo alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Egli si sofferma poi sulla questione relativa alle liste di attesa rilevando come già in passato sia stato compiuto il tentativo, oggi riproposto dal testo in esame, di fissare termini vincolanti per l'erogazione di una prestazione sanitaria, con l'unico risultato di provocare artificiali rallentamenti delle liste d'attesa diretti a favorire il trasferimento di pazienti al settore privato.

Meglio sarebbe stato, a suo parere, se il Governo si fosse sforzato di monitorare seriamente i bisogni della collettività e le risorse necessarie, in modo da rendere le strutture sanitarie adeguate alla domanda di prestazioni.

Dichiara infine chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore LAVAGNINI osserva in primo luogo come l'ampiezza del dibattito testimoni l'importanza politica del provvedimento in titolo.

Egli fa presente che il decreto legislativo, che trae la sua origine dalla manovra finanziaria di quest'anno, si presenta come un elemento essenziale di perequazione del sistema, dal momento che da quando il legislatore, riformando la legge n. 833 del 1978, ha stabilito il principio che non tutte le prestazioni sanitarie sono disponibili gratuitamente per tutti gli assistiti, si è verificato un continuo ed estemporaneo sovrapporsi, magari in sede di legge finanziaria, di disposizioni riguardanti il regime delle esenzioni che, non coordinate fra di loro, hanno determinato disparità di trattamento non giustificate.

Basti pensare alla circostanza che, in sede di esame della manovra finanziaria per il 1995, l'allora presidente della Commissione, senatrice Alberti Casellati, propose una modifica al regime delle esenzioni, appro-

vata all'unanimità, che estendeva i benefici ai disoccupati e ai pazienti neoplastici o in attesa di trapianto, creando problemi interpretativi per quanto riguardava la posizione degli inoccupati o dei pazienti con altre gravi patologie.

A queste sperequazioni di diritto, si aggiunge quella di fatto rappresentata dall'effetto perverso dell'evasione fiscale che, mentre sottrae risorse tributarie al sistema, crea un'area di illegittime esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

L'introduzione dell'Indicatore di situazione economica equivalente, che intende da una parte impedire tali distorsioni attraverso una fotografia più veritiera della situazione economica dei cittadini e dall'altra creare il presupposto per una disciplina delle esenzioni basata su elementi oggettivi, si ispira ad analoghi strumenti previsti in altri paesi europei e non è esatto affermare, come pure è stato fatto dai senatori dell'opposizione, che tale strumento appare incongruo in Italia in quanto la contribuzione fiscale alla spesa sanitaria ha forti caratteri di progressività, dal momento che anche paesi che alimentano la sanità pubblica attraverso un trasferimento di risorse in bilancio molto più elevato che in Italia, come la Francia, prevedono comunque forme di compartecipazione ai costi di talune prestazioni differenziate secondo il reddito degli utenti.

Un'altra questione sollevata dall'opposizione è quella della legittimità della disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 3, secondo la quale l'utente è comunque tenuto al pagamento di una prestazione prenotata qualora non si presenti all'appuntamento o non preannunci l'impossibilità di fruirne.

Tale norma va inquadrata nell'ambito di un tentativo di ridurre il peso degli adempimenti burocratici per i cittadini, consentendo ad esempio anche prenotazioni telefoniche, che implica però la necessità di garantirsi per le aziende sanitarie.

La valutazione positiva dello schema di decreto, tuttavia, non può esimere il Senato dal formulare una serie di raccomandazioni e osservazioni, dirette in particolare a dare concreta attuazione a quel trasferimento dal sistema ospedaliero alla prevenzione e all'assistenza territoriale del peso maggiore dell'assistenza sanitaria che, richiamato in ogni finanziaria, non trova mai concreta attuazione, come dimostra il fatto che in dieci anni la percentuale della spesa sanitaria assorbita dal sistema ospedaliero è passata dal 47 al 64 per cento della spesa complessiva.

Il relatore dà quindi lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo riguardante la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzione, esprime una valutazione complessivamente favorevole rilevando, in primo luogo, che, mentre viene mantenuta la gratuità delle prestazioni essenziali a favore della generalità dei cittadini, il prevedibile aumento della platea degli utenti che partecipano in misura totale o parziale alla spesa per le prestazioni sanitarie, stante l'invarianza dell'ammontare complessivo della compartecipazione, si traduce in oneri unitari minori per le singole famiglie. Tale risultato appare conforme ad obiettivi di maggiore efficienza ed equità, che devono essere perseguiti parallela-

mente ad un miglioramento dell'organizzazione delle prestazioni, dei tempi di erogazione e delle relative strutture logistiche e tecnologiche.

La Commissione valuta altresì positivamente il sistema dell'Indicatore di situazione economica equivalente – dal cui calcolo è stata molto opportunamente esclusa, ai fini specifici della sanità, l'eventuale proprietà della casa di abitazione – che non può in alcun modo essere utilizzato a fini fiscali né di schedatura del patrimonio di tutti i cittadini, dal momento che la relativa dichiarazione non costituisce un obbligo generale, ma un onere ai soli cittadini che richiedono l'esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa. A tale proposito si auspica per il futuro l'elaborazione di un unico modello di autodichiarazione per tutte le prestazioni sociali.

La Commissione condivide inoltre la rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni rilevando peraltro, per quanto riguarda in particolare il *ticket* sulle prestazioni in regime di pronto soccorso non seguito da ricovero, la necessità di definire a livello nazionale la classificazione di questo tipo di prestazione, il cui *ticket* è attualmente valutato in maniera difforme tra le regioni che già lo hanno introdotto.

La Commissione inoltre esprime apprezzamento per le norme dirette alla riduzione delle liste di attesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, rilevando la necessità di evitare accuratamente il rischio che si determini una linea agevolata, concorrente e più onerosa di erogazione delle prestazioni all'interno della stessa azienda sanitaria.

La Commissione valuta infine positivamente il regime di tutela delle patologie croniche e invalidanti, rilevando in proposito l'opportunità di eliminare dal computo della situazione economica quelle pensioni di invalidità che si qualificano alla stregua di indennizzi.

La Commissione formula peraltro le seguenti osservazioni:

1) Considerando che la nuova disciplina della partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria si presenta come la prima applicazione del riequilibrio del sistema di protezione sociale perseguito attraverso l'introduzione dell'Indicatore di situazione economica equivalente, sarebbe opportuna l'istituzione di un osservatorio che verifichi, nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, il suo effettivo impatto sociale ed economico, in particolare per quanto riguarda gli effetti delle nuove modalità di partecipazione al costo delle prestazioni, che devono favorire il processo di crescita delle prestazioni assistenziali territoriali e di corrispettiva riduzione di quelle ospedaliere, erogate o meno in regime di ricovero ordinario.

2) Occorre inoltre favorire, per quanto possibile, la semplificazione amministrativa delle procedure; a tale scopo sarebbe utile, da un lato, una maggiore flessibilità dei termini per l'emanazione dei regolamenti applicativi – termini conferiti al Ministro della sanità e alle regioni, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 6 – così da consentire l'entrata a regime del nuovo sistema tra il giugno e il settembre del prossimo anno e, dall'altro, prevedere la possibilità per tutti i cittadini di presentare, nel termine di 60 o 90 giorni dall'approvazione

dei regolamenti regionali, un'autodichiarazione che autoattribuisca anche la fascia di partecipazione, salvo verifica di errori all'atto della messa in rete delle dichiarazioni; per tale periodo sarà necessario attivare un ampio numero di uffici periferici per la predisposizione dei modelli, l'informazione del pubblico e la ricezione delle autodichiarazioni. Sarà così possibile avviare in modo snello e partecipato una fase sperimentale successiva di sei od otto mesi a conclusione della quale, valutati i risultati ottenuti, sarà possibile operare una revisione dei limiti massimi di partecipazione alla spesa nonché delle fasce di esenzione e del sistema delle agevolazioni, in particolare in favore delle famiglie con bambini in età compresa fra i 6 e i 10 anni e con anziani di età superiore ai 70 anni, favorendo lo sviluppo delle attività di prevenzione e di assistenza territoriale e la riduzione dei costi ospedalieri.

3) Per quanto concerne il sistema dei controlli sull'Indicatore di situazione economica equivalente - ai quali, a norma del comma 7 dell'articolo 4, acconsente il cittadino richiedente - appare necessario specificare con chiarezza quali siano i soggetti controllanti, anche per evitare che, stante la molteplicità degli enti erogatori di prestazioni sociali, si possa determinare una perversa e vessatoria moltiplicazione dei controlli stessi».

Il senatore VEGAS illustra il seguente schema di parere:

«Da un'attenta analisi dello schema di decreto legislativo in esame si evidenziano i seguenti punti:

nella sostanza è un meccanismo di limitazione dell'accesso ad alcuni servizi sociali, che agisce escludendo o imponendo dei "biglietti di ingresso" a chi dispone di un certo livello di reddito;

esso si risolve nell'imporre un ulteriore prelievo di carattere fiscale non sulla base dell'utilizzazione di servizi pubblici (non è tecnicamente una tassa), ma sulla base del reddito o del patrimonio di chi li richiede (è un'imposta);

il tutto intervenendo in un sistema tributario già fortemente progressivo, con la conseguenza di elevare ulteriormente la curva della progressività; con due corollari: a) crea un meccanismo progressivo che si somma alla progressività delle imposte sui redditi; b) modifica, aumentandone il numero e il valore, il sistema delle aliquote nominali dell'IRPEF;

sul reddito risparmiato si pagano due volte le imposte: la prima sul reddito prodotto e la seconda sulla porzione di esso che costituisce risparmio e che diviene una delle componenti per il calcolo del sanimitetro;

il tutto senza rendere il servizio offerto più economico ed efficiente. Quindi il costo del servizio non viene riformato a regime e si sceglie la strada dell'incremento mascherato della pressione fiscale;

inoltre si crea un eccessivo livello di confusione a danno dei contribuenti, che dovranno redigere calcoli complicati, differenti da regione a regione, di anno in anno (basti pensare al metodo di calcolo dei proventi di valori mobiliari), a seconda dei cespiti

e della composizione del nucleo familiare, differenti rispetto a quelli validi per l'ISE;

come ha affermato l'autorità per la tutela della privacy, esso rischia di violare la riservatezza dei cittadini;

il tutto per garantire minori spese per poco più di 10 miliardi per l'anno corrente, mentre provocherà ingenti costi di controllo;

il risultato finale sarà di realizzare una pericolosa "trappola della povertà" per milioni di famiglie, a cominciare dai pensionati monoreddito, che o saranno costretti a rinunciare ai servizi o saranno ricacciati in uno stato di indigenza per poterseli garantire.

Sulla base delle osservazioni su esposte il parere sullo schema di decreto legislativo non può che essere negativo in quanto non cambia, ma anzi amplifica e complica, tutte le distorsioni e ingiustizie dell'attuale sistema di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie, non risponde alle ormai improrogabili esigenze di razionalizzazione e sburocratizzazione della sanità pubblica, ma anzi impone al malato oltre che maggiori costi anche ulteriori e più complessi adempimenti burocratici.

Ma soprattutto non appare dal testo alcuna intenzione di voler intervenire per migliorare la qualità del servizio sanitario pubblico, ma solo la volontà del Governo di voler ulteriormente ridurre la fruibilità dei servizi nonostante un continuo ed ormai insostenibile aumento del prelievo fiscale».

CAMPUS, VEGAS, Carla CASTELLANI, RONCONI, DE ANNA,
MONTELEONE

Intervenendo in sede di replica, il ministro BINDI ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame discende, direttamente o indirettamente, da due diverse deleghe contenute nella legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1998, la prima delle quali diretta a individuare un elemento oggettivo di valutazione delle situazioni economiche dei cittadini al fine di verificarne il diritto all'accesso alle prestazioni sociali, e la seconda diretta ad individuare elementi oggettivi e certi per stabilire i criteri di esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Quest'ultima finalità, è bene ricordarlo, discende dal fatto che, mentre le altre prestazioni sociali sono a domanda, rappresentano cioè uno strumento di redistribuzione del reddito che permette ai cittadini di usufruire di un servizio che non sono in grado di pagare, diverso è il caso delle prestazioni sanitarie, che sono fornite, a diverse condizioni di accesso, a tutti i cittadini, in quanto il Servizio sanitario nazionale si presenta come strumento di attuazione del fondamentale diritto alla salute.

È evidente quindi che l'introduzione dell'Indicatore di situazione economica equivalente non rappresenta, come pure è stato detto, un provvedimento di carattere fiscale, ma un provvedimento di carattere sociale, anche se indubbiamente tende ad evitare ingiustificate esenzioni

dalla partecipazione alle prestazioni che trovano la loro fonte nelle false dichiarazioni fiscali e che quindi, come è stato ricordato, rappresentano una doppia evasione dell'obbligo di contribuire alla spesa sanitaria.

Il carattere non fiscale del provvedimento è confermato del resto, come è stato ricordato, dal fatto che, in realtà, solo una percentuale ridotta dei cittadini si troverà nella condizione di dover dichiarare il proprio reddito e patrimonio ai fini del calcolo dell'Indicatore.

Per quanto riguarda poi la rimodulazione della partecipazione alle prestazioni sanitarie, occorre in primo luogo considerare che, a salvaguardia del carattere di universalità del sistema sanitario nazionale, le prestazioni fondamentali – assistenza medica e pediatrica di base, attività di prevenzione, assistenza ospedaliera – continuano ad essere erogate a titolo gratuito, mentre la compartecipazione viene richiesta per tutte quelle attività che si collocano tra le prestazioni fondamentali e il cui utilizzo improprio ha spesso contribuito alla lievitazione dei costi e alla rottura dell'equilibrio del sistema sanitario.

I criteri con i quali si è proceduto a tale rimodulazione appaiono particolarmente significativi ove si consideri che, fino ad oggi, l'introduzione alla modifica di compartecipazione alla spesa di prestazioni sanitarie è sempre avvenuta nell'ambito dell'esame dei documenti finanziari, rispondendo il più delle volte a mere esigenze di bilancio. Con lo schema di decreto in esame, invece, si è inteso realizzare una rimodulazione – che in molti casi, specie nel campo delle prestazioni diagnostiche e specialistiche, si traduce in una riduzione del *ticket* – che consentisse un effettivo governo della domanda di prestazioni.

In questa ottica, ad esempio, si muove anche l'introduzione della compartecipazione sul costo delle prestazioni diagnostiche erogate in regime di *day hospital* che, è bene ricordarlo, attualmente non sono previste, ma sono state introdotte in via di prassi quale strumento per effettuare attività diagnostiche con i vantaggi derivanti dall'effettuazione in ambito ospedaliero, ma anche con l'effetto di una sostanziale elusione dei *ticket* previsti per le prestazioni diagnostiche in generale. Analogo discorso si può fare per l'attribuzione alle regioni della facoltà di introdurre la compartecipazione alla spesa per talune tipologie di prestazioni presso il servizio di pronto soccorso, che, in realtà pronto soccorso non sono ma vere e proprie prestazioni diagnostiche o specialistiche.

Il Ministro dà poi assicurazioni al senatore Papini circa l'esigenza, da lui prospettata, di non trasformare, attraverso il meccanismo dei commi 11 e successivi dell'articolo 3, le attività libero-professionali intramurarie in una sorta di seconda linea del servizio pubblico.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Cò e di altri senatori circa i rischi di peggioramento della situazione delle fasce sociali più deboli, il Ministro fa presente che, per quanto riguarda in particolare gli anziani, lo schema di decreto prevede una serie di agevolazioni molto importanti nel calcolo dell'Indicatore di situazione economica equivalente, che vanno dall'abbattimento fino a dieci milioni dell'ISEE per gli anziani che vivono da soli, alla possibilità per quegli anziani che vivano con i figli, con altri parenti di scindere la loro dichiarazione da quella del nucleo familiare

di effettiva appartenenza, così da poter consentire alla famiglia di poter cumulare, al limite, due esenzioni.

Anche la disposizione sull'esenzione dei soggetti affetti da malattie croniche, invalidanti o rare appare della massima importanza, in quanto consentirà di porre fine a situazioni di paradossale ingiustizia che tuttora si verificano a danno di questi soggetti.

Nella stessa direzione, infine, va anche l'esclusione, ai fini del Servizio sanitario nazionale, della casa di abitazione dal calcolo dell'Indice di situazione economica equivalente.

Il presidente MONTELEONE avverte che si passerà alla votazione degli schemi di parere presentati.

Il senatore CÒ annuncia il voto contrario di Rifondazione comunista tanto allo schema di parere proposto dal relatore, quanto a quello proposto dall'opposizione.

Egli sottolinea la puntualità e il rigore intellettuale con il quale il Ministro ha giustificato le scelte recate dallo schema di decreto legislativo; ciò però non fa venir meno il carattere di fondo del provvedimento, che lascia invariato l'ammontare della partecipazione alla spesa sanitaria posto a carico dei cittadini, determina in molte situazioni rischi di obiettivo peggioramento per le fasce sociali più deboli, scarica sugli utenti le conseguenze di utilizzazione impropria del sistema sanitario che, in realtà, non dai cittadini sono compiute ma dagli operatori sanitari.

Tutto ciò appare in evidente contrasto con l'impegno ad avviare nel 1999 quella «seconda fase» del programma politico del Governo e della maggioranza che dovrebbe rilanciare i contenuti sociali e riformatori della coalizione.

Egli fa presente come, mentre nel Documento di programmazione economico finanziaria si colgono segnali in questo senso, altrettanto non si può dire del provvedimento in esame, che non ha tenuto conto di una trattativa all'interno della maggioranza, in cui Rifondazione comunista si era fatta carico di ricercare un livello complessivo di maggiore equità del provvedimento, che è stata soffocata in ossequio a esigenze meramente monetaristiche.

Il senatore Cò dichiara peraltro di non poter condividere certamente il parere alternativo proposto dall'opposizione che sembra ispirato a valutazioni esattamente opposte a quelle che inducono Rifondazione comunista a non condividere il decreto.

Egli conclude auspicando che, nel corso di elaborazione dei regolamenti applicativi, alcuni degli aspetti più negativi del decreto possano essere rivisti.

Dopo una precisazione del Ministro, che fa presente al senatore Cò che il decreto legislativo è emanato in base a una delega contenuta nel collegato alla finanziaria e votata anche da Rifondazione comunista, il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra, rilevando come il parere espresso dal relatore indichi con chiarezza l'obiettivo di valutare, alla luce dei risultati dei primi mesi di applica-

zione una possibilità di rimodulazione delle fasce di reddito, fermo restando che il provvedimento non comporta complessivamente alcun aggravio di spesa per le famiglie italiane.

Il senatore VEGAS, nell'annunciare il voto contrario di Forza Italia allo schema di parere proposto dal relatore e invece il voto favorevole allo schema di parere proposto dall'opposizione, sottolinea l'incongruità del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria proposto; la pretesa di utilizzare il *ticket* come uno strumento di redistribuzione del reddito, infatti, si scontra con una realtà in cui il sistema sanitario nazionale rappresenta già di per sé uno strumento di redistribuzione – in quanto mette a disposizione di tutti i cittadini prestazioni sanitarie che in regime di mercato potrebbero essere pagate solo dagli abbienti – ed è oltretutto finanziato attraverso un prelievo fiscale fortemente progressivo.

Egli ribadisce, infine, le forti perplessità della sua parte politica sull'Indicatore di situazione economica equivalente che, mentre da una parte tiene conto del reddito, cioè dell'elemento utilizzato quale base contributiva in sede fiscale, dall'altra tiene conto del patrimonio, che viene così ad essere di fatto oggetto di una assolutamente impropria operazione impositiva.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori LAVAGNINI e PAPINI, la Commissione, a maggioranza, dà incarico al senatore Lavagnini di formulare un parere conforme allo schema da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

183ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE***(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame degli emendamenti all'articolo 2 del testo unificato, già accantonati.

Il relatore IULIANO illustra una riformulazione dell'emendamento 2.104 riferito all'allegato A che, con il parere favorevole del ministro RONCHI, è posta ai voti ed accolta.

Il senatore CAPALDI riformula l'emendamento 2.59, rilevando che il nuovo testo supera i dubbi emersi nella seduta di ieri proponendo una disciplina della deroga molto più puntuale che rende superfluo anche l'inserimento di un limite temporale; il nuovo testo è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del ministro RONCHI, il quale ritira altresì l'emendamento 2.60. L'emendamento 2.61 risulta conseguentemente precluso.

Il ministro RONCHI, prima della votazione dell'articolo 2, fa nuovamente presente alla Commissione che in tale articolo sono contenute disposizioni in contrasto con quanto previsto in un decreto legislativo di attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il presidente GIOVANELLI, esprimendo perplessità sull'ambito della delega esercitata e non condividendo che alla Conferenza unificata si finisca per attribuire un potere normativo in merito ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, esprime l'avviso che la Commissione debba andare avanti nell'esame del provvedimento esercitando compiutamente la propria competenza.

Il senatore CAPALDI propone di porre ai voti l'articolo 2, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo richiamato non è ancora pubblicato.

Si associa il relatore IULIANO.

Dopo che il ministro RONCHI ha ribadito nuovamente il contrasto tra l'articolo 2 e l'impostazione del decreto legislativo, l'articolo 2 è posto ai voti ed accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato, in considerazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO-BASE UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 64, 149 E 422**

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 2.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga».

2.59 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «sia per salvaguardare le incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità» con le seguenti: «e nei tempi utili a salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente a causa di calamità».

2.60

IL GOVERNO

Al comma 7 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.61

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

All'allegato A, alla fine del punto 9), aggiungere le seguenti parole: «già classificati tossici e nocivi dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984».

2.104 (Nuovo testo)

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0025^o)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ segnala che con nota in data 16 aprile 1998 il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ha trasmesso alla Commissione per le questioni regionali copia del provvedimento di rinvio a nuovo esame della deliberazione legislativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 3016 dell'11 marzo 1998, concernente «Norme in materia di segretari comunali della regione Valle d'Aosta». Poichè il provvedimento, anche per le motivazioni addotte a sostegno del rinvio, appare lesivo dell'autonomia della Regione, oltre che in contrasto con i principi posti dalla legge n. 127 del 1997, egli ritiene opportuno che la Commissione, attraverso il Presidente, chieda una audizione del ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali al fine di chiarire la questione, anche in relazione al ruolo – proprio della Commissione parlamentare per le questioni regionali – di organo di garanzia e di coordinamento costituzionale, cui per prassi ormai consolidata è devoluta la verifica degli atti statali di controllo sulle leggi regionali.

La Commissione concorda.

(Doc. LVII, n. 3) *Esame ai sensi degli articoli 118-bis del regolamento della Camera e 125-bis del regolamento del Senato, del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001*

(Parere alla V Commissione bilancio della Camera e alla 5^a Commissione bilancio del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione: parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05^a, 0004^o)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001; valutati positivamente gli indirizzi in esso delineati, che appaiono concretamente realizzabili alla luce del risanamento della situazione economica del Paese, ora attestata anche dall'ingresso dell'Italia nella nascente Unione economica e monetaria; considerato che in questo contesto potrà essere gradualmente superata la fase delle manovre correttive in quanto per il 1999 la manovra ammonterà a 13.500 miliardi, mentre per gli anni 2000 e 2001 le misure correttive risulteranno pari rispettivamente a 4000 e 2000 miliardi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A. si ritiene indispensabile garantire l'autosufficienza finanziaria delle regioni e degli enti locali attraverso una compartecipazione al gettito delle imposte statali, commisurata all'ammontare della popolazione residente nei rispettivi territori, senza incremento della pressione fiscale. Allo scopo di superare gli squilibri territoriali, deve prevedersi un fondo perequativo che sarà gestito centralmente, ma che dovrà essere definito con il concorso delle regioni. Inoltre, la piena autonomia finanziaria implica sia l'eliminazione dei vincoli di destinazione ai tributi propri (come l'Irap), sia la facoltà di istituire sovrimposte o addizionali locali ai tributi statali, sia, infine, il superamento dei vincoli di tesoreria. È altresì necessario procedere alla rideterminazione dei tassi di interesse per i mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

B. al tema dello sviluppo e ammodernamento infrastrutturale del Paese è necessario indirizzare una maggiore quantità di investimenti diretti, indicando le opere prioritarie e le risorse destinabili e/o le modalità per l'acquisizione delle risorse finanziarie, il tutto in un quadro unitario, nel quale peraltro, alla luce dei decreti sul decentramento, devono essere chiaramente ripartite ed esercitate le competenze statali, da un lato, e quelle regionali e locali, dall'altro. In particolare, è necessario colmare il ritardo dell'Italia nel settore delle infrastrutture di trasporto ferroviario e marittimo, riducendo, nel settore del cabotaggio marittimo, i relativi costi agli stessi livelli degli altri paesi europei;

C. si ritiene necessario dedicare una specifica attenzione al problema delle calamità naturali, sia prevedendo le risorse indispensabili per portare a termine la ricostruzione nelle zone colpite dai recenti eventi sismici, sia scegliendo un nuovo approccio, che preveda l'intervento del sistema assicurativo a fianco di quello statale, consentendo così di finanziare senza costi aggiuntivi le attività di prevenzione;

D. è necessario elaborare un progetto di integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e delle politiche per il lavoro, coerente con gli

indirizzi europei emergenti dalla ridefinizione dei fondi strutturali. Ciò tra l'altro comporta, nel quadro di una collaborazione istituzionale tra Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e Autonomie, il finanziamento del sistema di formazione continua e delle disposizioni innovative della L. 196/97, il finanziamento del fondo di rotazione per i cofinanziamenti italiani connessi al fondo sociale europeo, il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica. Queste priorità dovrebbero coordinarsi con il piano d'azione per l'occupazione predisposto dal Ministero del lavoro;

E. si condivide l'ipotesi di istituire un'Agenzia per lo sviluppo industriale e l'occupazione che operi prevalentemente nel Mezzogiorno ma anche nelle aree depresse o di declino industriale dell'intero Paese, purchè essa: a) abbia una struttura operativa snella e comporti la riorganizzazione di tutti gli enti e le società di promozione operanti nel Mezzogiorno; b) si proponga l'attrazione degli investimenti anche internazionali di promozione di nuova imprenditorialità in funzione della creazione di occupazione, riconoscendo nelle regioni e nelle autonomie locali i soggetti fondamentali della promozione economica; c) sviluppi il partenariato tra i distretti industriali del centro-nord e le aree del Mezzogiorno, ed anche delle altre aree del Paese; d) veda la partecipazione anche delle regioni e degli enti locali;

F. è necessario ripensare gli strumenti della programmazione negoziata, semplificando le procedure e specializzando gli strumenti».

Il senatore Salvatore LAURO, richiamandosi al documento elaborato dal Polo per le libertà sul DPEF 1999-2001, esprime un giudizio fortemente critico in ordine agli indirizzi di politica economica del Governo e, conseguentemente, sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il senatore Vittorio PAROLA, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta del relatore, propone di integrarla con una specifica osservazione riferita alla problematica attinente alle politiche per l'innovazione e l'alta tecnologia che è stata oggetto del suo intervento nella seduta di ieri.

Il senatore Luigi VIVIANI propone a sua volta, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera F., di sopprimere l'indicazione tendente ad una ulteriore specializzazione degli strumenti della programmazione negoziata, ritenendo che essi siano già sufficientemente articolati.

Il deputato Eugenio DUCA, nell'esprimere apprezzamento per la proposta formulata dal relatore, che recepisce anche alcune indicazioni provenienti dall'opposizione, osserva che è comunque inevitabile che l'opposizione stessa dissenta dalle linee della politica economica del Governo. Sottolinea, inoltre, che i fatti dimostrano che gli obiettivi che l'attuale Governo si era riproposti fin dal documento di programmazione economico-finanziaria presentato l'anno scorso non erano velleitari.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, riformula conclusivamente nei seguenti termini la sua proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001; valutati positivamente gli indirizzi in esso delineati, che appaiono concretamente realizzabili alla luce del risanamento della situazione economica del Paese, ora attestata anche dall'ingresso dell'Italia nella nascente Unione economica e monetaria; considerato che in questo contesto potrà essere gradualmente superata la fase delle manovre correttive in quanto per il 1999 la manovra ammonterà a 13.500 miliardi, mentre per gli anni 2000 e 2001 le misure correttive risulteranno pari rispettivamente a 4000 e 2000 miliardi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A. si ritiene indispensabile garantire l'autosufficienza finanziaria delle regioni e degli enti locali attraverso una compartecipazione al gettito delle imposte statali, commisurata all'ammontare della popolazione residente nei rispettivi territori, senza incremento della pressione fiscale. Allo scopo di superare gli squilibri territoriali, deve prevedersi un fondo perequativo che sarà gestito centralmente, ma che dovrà essere definito con il concorso delle regioni. Inoltre, la piena autonomia finanziaria implica sia l'eliminazione dei vincoli di destinazione ai tributi propri (come l'Irap), sia la facoltà di istituire sovrimposte o addizionali locali ai tributi statali, sia, infine, il superamento dei vincoli di tesoreria. È altresì necessario procedere alla rideterminazione dei tassi di interesse per i mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

B. al tema dello sviluppo e ammodernamento infrastrutturale del Paese è necessario indirizzare una maggiore quantità di investimenti diretti, indicando le opere prioritarie e le risorse destinabili e/o le modalità per l'acquisizione delle risorse finanziarie, il tutto in un quadro unitario, nel quale peraltro, alla luce dei decreti sul decentramento, devono essere chiaramente ripartite ed esercitate le competenze statali, da un lato, e quelle regionali e locali, dall'altro. In particolare, è necessario colmare il ritardo dell'Italia nel settore delle infrastrutture di trasporto ferroviario e marittimo, riducendo, nel settore del cabotaggio marittimo, i relativi costi agli stessi livelli degli altri paesi europei;

C. in riferimento alle politiche per l'innovazione e l'alta tecnologia, con particolare riguardo al settore spaziale, si ritiene necessario confermare l'impegno dell'Italia in sede europea in ordine alla partecipazione ai programmi di controllo satellitare della navigazione intermodale (GNSS 1 e 2), predisponendo a questo fine i necessari stanziamenti finanziari aggiuntivi a quelli già previsti dall'ENAV e dall'ASI, nonché promuovendo le conseguenti intese istituzionali

fra Governo e regioni atte a definire gli aspetti di rilievo economico ricadenti sul territorio;

D. si ritiene necessario dedicare una specifica attenzione al problema delle calamità naturali, sia prevedendo le risorse indispensabili per portare a termine la ricostruzione nelle zone colpite dai recenti eventi sismici, sia scegliendo un nuovo approccio, che preveda l'intervento del sistema assicurativo a fianco di quello statale, consentendo così di finanziare senza costi aggiuntivi le attività di prevenzione;

E. è necessario elaborare un progetto di integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e delle politiche per il lavoro, coerente con gli indirizzi europei emergenti dalla ridefinizione dei fondi strutturali. Ciò tra l'altro comporta, nel quadro di una collaborazione istituzionale tra Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e Autonomie, il finanziamento del sistema di formazione continua e delle disposizioni innovative della L. 196/97, il finanziamento del fondo di rotazione per i cofinanziamenti italiani connessi al fondo sociale europeo, il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica. Queste priorità dovrebbero coordinarsi con il piano d'azione per l'occupazione predisposto dal Ministero del lavoro;

F. si condivide l'ipotesi di istituire un'Agenzia per lo sviluppo industriale e l'occupazione che operi prevalentemente nel Mezzogiorno ma anche nelle aree depresse o di declino industriale dell'intero Paese, purchè essa: a) abbia una struttura operativa snella e comporti la riorganizzazione di tutti gli enti e le società di promozione operanti nel Mezzogiorno; b) si proponga l'attrazione degli investimenti anche internazionali di promozione di nuova imprenditorialità in funzione della creazione di occupazione, riconoscendo nelle regioni e nelle autonomie locali i soggetti fondamentali della promozione economica; c) sviluppi il partenariato tra i distretti industriali del centro-nord e le aree del Mezzogiorno, ed anche delle altre aree del Paese; d) veda la partecipazione anche delle regioni e degli enti locali;

G. è necessario ripensare gli strumenti della programmazione negoziata, semplificando le procedure».

Dopo che il deputato Dario ORTOLANO, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, ha dichiarato voto favorevole e il senatore Salvatore LAURO, a nome del gruppo di Forza Italia, ha dichiarato voto contrario, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere, riformulata nei termini di cui sopra dal relatore.

La Commissione approva a maggioranza.

(A.S. 3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive

(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione: parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge A.S. n. 3208 prevede un differimento di nove mesi (al 31 gennaio 1999) dei termini stabiliti dalla legge n. 249 del 1997 per il rilascio delle concessioni radiotelevisive private. La necessità di tale differimento è imputabile al ritardo con cui il Parlamento ha provveduto alla scelta, avvenuta solo nello scorso mese di febbraio, degli otto componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui è demandata la definizione del piano di assegnazione delle frequenze (inizialmente prevista per il 31.1.1998). Con questa situazione s'intreccia la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che contesta, per vari aspetti, sia il mancato recepimento sia il non corretto recepimento della normativa comunitaria in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore sottolinea che il concorso delle regioni alla definizione del piano delle frequenze viene così disciplinato: le regioni a statuto ordinario esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere s'intende reso favorevolmente (articolo 1, comma 2); quanto alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano, si prevede che, in mancanza del raggiungimento della prescritta intesa entro 60 giorni, l'Autorità adotti unilateralmente il piano (articolo 1, comma 3). In relazione a tali disposizioni egli esprime forti riserve poichè le disposizioni medesime appaiono eccessivamente compressive dell'autonomia regionale, in quanto da un lato si prevede un termine insufficiente per l'espressione del parere da parte delle regioni ad autonomia ordinaria, dall'altro il meccanismo consensuale dell'intesa – previsto per le regioni ad autonomia differenziata – viene indebolito e, di fatto, vanificato dal potere dell'Autorità di deliberare unilateralmente dopo il mero decorso di sessanta giorni.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che al comma 2 dell'articolo 1 le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni», e che il comma 3 del medesimo articolo sia soppresso.

Il deputato Eugenio DUCA, nel suggerire che nella formulazione del parere le condizioni vengano attenuate in osservazioni, rileva inoltre che, per quanto riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 proposta dal relatore, se da un lato è giusto garantire l'effettività del meccanismo consensuale della procedura d'intesa, dall'altro è necessario prevedere strumenti che permettano comunque l'assunzione di decisioni nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere l'intesa, anche al fine di evitare inadempimenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il senatore Salvatore LAURO concorda con le considerazioni testè svolte dal deputato Duca in ordine alla necessità di rispettare termini imposti dalla normativa comunitaria. Nel merito ritiene comunque insufficiente la proroga stabilita dal disegno di legge.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, alla luce degli interventi svolti, presenta quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge A.S. n. 3208 recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”; valutati gli aspetti di propria specifica competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

è necessario che al comma 2 dell’articolo 1 il termine di trenta giorni per l’espressione del parere sul piano nazionale delle frequenze da parte delle regioni ad autonomia ordinaria sia portato a sessanta giorni;

con riferimento al comma 3 dell’articolo 1 è necessario definire idonee soluzioni procedurali atte a garantire che l’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano sia comunque raggiunta».

La Commissione approva con l’astensione del senatore Salvatore Lauro.

(A.S. 3107) Approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il Presidente Guido DONDEYNAZ comunica che, a causa dell’indisponibilità del relatore Giovanni Brunale, impegnato in qualità di relatore sul DPEF presso la VI Commissione della Camera, il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 14,20.***Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni ammi-
nistrative tributarie**

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0019^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha accolto la richiesta di proroga di venti giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame. Il termine è pertanto prorogato al 20 maggio 1998.

Il senatore Andrea PASTORE, intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, rileva come il Senato, nella seduta di ieri, 22 aprile, abbia approvato l'ordine del giorno Azzollini e Pastore n. 9.1286.100, accolto, a nome del Governo, dal sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu, che risulta del seguente tenore: «Il Senato, invita il Governo, in sede di esercizio dei poteri delegati in materia di sanzioni tributarie ed amministrative, ad attenersi ai seguenti principi: 1) sanzioni amministrative proporzionali non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo; 2) il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dà luogo alla applicazione della sanzione».

Invita pertanto il relatore a tener conto, in sede di presentazione dello schema di parere, anche di tale deliberazione del Senato.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, illustrando il provvedimento, osserva che lo schema di decreto integrativo e correttivo, in sintonia con la delega di cui all'articolo 3, comma 133 della legge n.662 del 1996, si propone di armonizzare la notevole riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale operata dal Governo con le giuste esigenze della pratica applicazione e con le legittime aspettative degli operatori interessati.

La riforma nel suo complesso è apprezzabile per avere formulato in legge organica l'intero sistema sanzionatorio, per aver riconosciuto la natura afflittiva della sanzione tributaria, per aver riferito la sanzione all'autore della violazione e, mutuando i principi del diritto penale, per aver altresì creato un deterrente alla commissione di violazioni di carattere tributario. Inoltre, l'entità delle sanzioni è stata ricondotta a livelli di ragionevolezza ed è stata eliminata la moltiplicazione delle pene per infrazioni multiple. È stata inoltre introdotta la possibilità di non applicare le sanzioni nei casi di infrazioni incolpevoli. Principio cardine per l'assoggettabilità a sanzione è la capacità di intendere e di volere unita ad un'azione o ad un'omissione cosciente e volontaria dell'autore, significando che al di fuori delle predette ipotesi non può essere comminata alcuna sanzione.

Rileva quindi che lo schema di decreto correttivo in esame, all'articolo 2, apporta modifiche al decreto legislativo n.472 del 1997.

All'articolo 5, viene fatta salva la definizione agevolata delle sanzioni come disposto agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, ai fini del raggiungimento del tetto di 100 milioni di lire oltre il quale la sanzione non può essere irrogata nei confronti dell'autore se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave. La colpa grave è esclusa nel caso dell'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo, mentre al nuovo comma 4 è definita l'applicabilità del dolo.

Così formulato ed integrato l'articolo, risultano definiti il dolo specifico tributario e la colpa grave in modo tale da poter conseguentemente escludere qualsiasi altra fattispecie, compreso il dolo eventuale e il dolo generico che congiuntamente all'onere della prova spettante all'Amministrazione finanziaria, collega le sanzioni ai comportamenti volontariamente diretti alla scorretta sottrazione di tributi, circoscrivendo e limitando il classico dolo penalistico e creando una discriminante più netta con la colpa lieve sanzionata in misura più contenuta.

All'articolo 6, comma 1, fra le cause di non punibilità, viene introdotta una soglia di tollerabilità in caso di erronee rilevazioni o valutazioni delle poste in bilancio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, purchè il tutto sia eseguito nel rispetto di corretti principi contabili e dei criteri di stima, nonchè nella continuità dei valori nei diversi esercizi. La soglia del 5 per cento così come proposta, appare non chiara nel ritenerla riferibile alle «valutazioni» e sembra superflua dal momento che la fattispecie prevede «corretti criteri di stima», corretti principi contabili e continuità dei valori tranne che essa non sia considerata come ulteriore garanzia per le sole valutazioni estimative.

All'articolo 7, comma 3, è aggiunto il riferimento all'articolo 17 in maniera da escludere la concorrenza all'aumento della sanzione in tutti i casi di definizione agevolata nei tre anni precedenti.

All'articolo 11 è sancita la natura giuridica solidale della responsabilità dei soggetti autori della violazione che hanno tratto vantaggio dalla violazione commessa.

All'articolo 12, comma 1, in ordine al concorso di violazione e alla continuazione della violazione, è determinato il minimo di un quarto all'aumento della sanzione per la violazione più grave e sono aggiunte all'istituto della continuazione anche le violazioni di carattere formale. Al comma 3 viene specificato inoltre che le violazioni rilevano ai fini di più tributi erariali, mentre sarebbe opportuno specificare che le previsioni dei primi tre commi si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e rispetto a ciascun altro ente impositore. Al comma 5 viene opportunamente precisato che il concorso e la continuazione sono interrotti dalla notifica del provvedimento di constatazione della violazione, mentre è inserito il nuovo comma 7 che esclude l'applicabilità dell'istituto della continuazione alle sanzioni di cui all'accertamento con adesione, in quanto già propriamente disciplinate, nonchè agli altri casi di definizione premiale che viene così limitata alle sole violazioni contestate nel singolo atto di contestazione.

All'articolo 17, comma 3, è precisato che nel caso di omesso o tardato pagamento di tributi non si applica alle sanzioni la definizione agevolata, mentre all'articolo 20 viene unificato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, il termine di prescrizione e decadenza per la notifica del provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione. In proposito riterrebbe più opportuno collegare i detti termini a quelli previsti per l'accertamento dei singoli tributi.

All'articolo 25, comma 3, in ordine alle sanzioni sui procedimenti in corso, vengono esclusi da tale definizione i casi in cui le stesse siano già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Rileva che tale esclusione sembra discriminatoria in via generale, mentre sembrerebbe opportuna solo per le iscrizioni a ruolo di tributi dichiarati e non pagati e di liquidazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54-bis e 60, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Osserva quindi che l'articolo 1 del decreto correttivo in esame reca invece modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997.

Al comma 1 dell'articolo 5 è inserito il caso di omissione delle dichiarazioni periodiche, mentre all'articolo 6, comma 1, si rafforza la fattispecie della violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, cassandone la motivazione. Al comma 2 dell'articolo 6, è prevista la riduzione della soglia minima della sanzione relativa alla violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioni non imponibili o esenti.

All'articolo 9, comma 5, viene colmata una lacuna prevedendo la sanzione per la ammissione della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dell'organo di controllo senza giustificato motivo. Nel richiamare il giustificato motivo, la relazione ministeriale fa un riferimento generico a controlli sulla regolarità delle dichiarazioni. Osserva quindi che sarebbe opportuno chiarire che i controlli devono riguardare la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazione.

All'articolo 11 viene opportunamente precisato che l'omissione delle comunicazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria devono riguardare quelle prescritte dalla legge tributaria, ma è necessario sopprimere il termine – o meglio il refuso – «ovvero» perchè stravolge il senso di quanto voluto ed anche specificato nella relazione ministeriale.

L'articolo 3 del decreto correttivo mira invece a coordinare il sistema sanzionatorio con i nuovi istituti della conciliazione giudiziale e della rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, mentre l'articolo 4 interviene per introdurre lievi ritocchi alla misura delle sanzioni e correzioni alla disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in materia di imposta comunale per l'esercizio di attività produttive.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore delle norme correttive con pari data dell'entrata in vigore dei decreti oggetto di modifica facendo salvo il principio del *favor rei*.

Sottolinea quindi come, per le considerazioni testè formulate, ritenga senz'altro positivo lo schema di decreto in esame anche se ritiene opportuno formulare le seguenti ulteriori riflessioni.

In via preliminare osserva che la connotazione soggettiva del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi in una esasperata ricerca dell'autore della violazione, specie ove si consideri che nella fisiologia del rapporto tributario, il «contribuente-responsabile dell'imposta» è già individuato. Ne deriva che la ricerca degli elementi di fatto utili a ricostruire puntualmente la responsabilità personale sarà effettivamente necessaria nei casi in cui non possono operare le normali presunzioni di colpa legate alla mera inosservanza di norme tributarie. In definitiva l'Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere ad approfonditi accertamenti solo nei casi in cui vengano in rilievo ipotesi di colpa grave o dolo, ciò anche in linea con altre esperienze di normative europee che portano i principi della personalità della responsabilità ad operare tendenzialmente nei casi di responsabilità più rilevanti. Quanto sopra porta a ritenere che la responsabilità personale sia da attribuire ai soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali delle varie strutture organizzative.

Inoltre rileva che sarebbe utile non sottacere, ed anche sempre sottolineare, l'importanza e l'intensità che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo aver verificato l'esistenza di una azione «cosciente e volontaria» che ha prodotto un comportamento non corretto in ordine alla figura dei «consulenti», da intendersi in senso lato, i quali, non compresi esplicitamente dalla normativa, vengono invece ad essere trattati nei casi di cui agli articoli 9 (concorso di persone) o 10 (autore

mediato). Non essendo gli stessi compresi fra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, per essi non vige la differenza tra colpa lieve, colpa grave e dolo ai fini dell'applicazione del tetto e della responsabilità solidale. La disciplina sembra risultare penalizzante se si considera il tessuto dei servizi alle imprese formato in maggior numero dalle associazioni di categoria che si avvalgono di dipendenti propri per l'assistenza contabile agli associati. Tenuto conto della natura professionale da essi esercitata e del contenuto intellettuale della stessa, in linea con le previsioni del codice civile, per tali categorie si potrebbe limitare la loro responsabilità ai soli casi di accertata colpa grave o di dolo, escludendo qualsiasi altro elemento soggettivo. Sarebbe necessario, inoltre, che fosse chiarita la modalità di applicazione del tetto dei 100 milioni di lire, nel rispetto del principio dell'adeguatezza e della proporzionalità della pena.

In ordine al concetto di responsabilità solidale fra autore e contribuente osserva quindi che potrebbe essere opportuno utilizzare istituti già esistenti nel diritto tributario al fine di garantire comunque la riscossione dell'intera sanzione all'erario, l'applicazione del tetto sulla persona fisica responsabile al fine anche di escludere possibili profili reddituali in capo a quest'ultimo in caso di pagamento totale da parte del contribuente.

In ordine alla riscossione anticipata di parte della sanzione dopo il giudizio di primo grado, è dell'avviso che la stessa debba essere eseguita direttamente fino alla definitività del giudizio.

Ritiene infine di potere condividere il contenuto dell'ordine del giorno a firma Azzolini e Pastore – cui ha fatto cenno quest'ultimo in apertura di seduta – votato dal Senato ed accettato dal Governo, sui seguenti ulteriori due punti: 1) le sanzioni amministrative proporzionali non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione del tributo; 2) il ravvedimento del contribuente avvenuto prima dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dà luogo alla applicazione della sanzione.

Il Presidente Salvatore BIASCO, nessun altro chiedendo di parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame a martedì 28 aprile 1998, alle ore 20,45.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuseppe Tognon.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B31^a, 0007^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, in data 31 marzo, ha preso atto della procedura delineata dal Presidente della Camera Luciano Violante con lettera del 26 marzo 1998, in cui si riconosce alle Commissioni permanenti di merito la facoltà di trasmettere osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in tempi compatibili con il termine assegnato per l'espressione del parere senza aggravii procedurali. In tale occasione l'Ufficio di Presidenza ha rilevato l'opportunità per la Commissione di valutare in ogni caso con grande scrupolo ed attenzione le osservazioni delle Commissioni di merito ai fini dell'espressione del parere di propria competenza. L'Ufficio di Presidenza ha, in linea di principio, altresì deciso di non allegare le osservazioni pervenute, per tenere fermi i compiti propri di ciascun organismo parlamentare conservando – così come attualmente previsto dalla legge n. 59 del 1997 – un unico interlocutore per il legislatore delegato e la conseguente, univoca e chiara assunzione di responsabilità nell'attività di indirizzo politico-legislativo per il Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, sempre in data 31 marzo, ha deciso di istituire un Comitato per il monitoraggio sull'attuazione della riforma amministrativa composto da un rappresentante per gruppo che dovrà inizial-

mente verificare lo stato di attuazione della riforma amministrativa nel settore dell'agricoltura e del mercato del lavoro. Invita, pertanto, i capi-gruppo a fornire le relative designazioni.

Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0013^a)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha espresso il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata. Fa presente, inoltre, che sono state valutate con attenzione e scrupolo le osservazioni trasmesse dalla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera sullo schema di decreto in questione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, comunica alla Commissione la seguente integrazione del punto 17) della proposta di parere: aggiungere in fine le seguenti parole: «Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione della loro dotazione ai propri fini istituzionali.».

Si riserva, altresì, di illustrare la riformulazione del punto 15) relativamente al carattere del parere ivi previsto.

La Commissione prende atto e passa alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 1 e 2.

Quanto all'emendamento Gubert 3, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, propone di accoglierne il senso, inserendo nel parere la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti parole al termine del comma: “anche individuando le macroaree alle quali destinare i finanziamenti”».

Concorde il presentatore, la Commissione approva.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 4, e – con il consenso del presentatore – l'emendamento Bonatesta 5 nella seguente riformulazione proposta dal relatore: all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni» occorre aggiungere le seguenti: «nonché delle università e degli enti di ricerca».

Risulta, pertanto, assorbito dalla precedente votazione l'emendamento Frattini 6.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Bonato 7.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 8.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Bonato 9 dal punto 1) della proposta di parere.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Bonato 10.

Quanto all'emendamento Bonatesta 11, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che è stato ritirato nella seduta di ieri.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 12.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 13.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 14.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 15.

Relativamente all'emendamento Bracco 16, concorde il presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, propone la seguente riformulazione del punto 2) della proposta di parere: «all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente: *ÆP*'3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonchè i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato.».

La Commissione approva la riformulazione.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 17.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 18, al quale aggiunge la propria firma il senatore Renzo GUBERT.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 19, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore Giuseppe MAGGIORE.

Relativamente all'emendamento Gubert 20, concorde il presentatore, la Commissione ne approva la riformulazione proposta dal relatore dal seguente tenore: «occorre inoltre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitarie e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari».

La Commissione approva l'emendamento Bonato 21.

Relativamente, poi, all'emendamento Gubert 22, concorde il presentatore, la Commissione ne approva la riformulazione proposta dal relatore che aggiunge al punto 4) della proposta di parere, dopo le parole «in posizione primaria», le seguenti: «e comunque maggioritaria».

La Commissione approva l'emendamento Bracco 23.

Su invito del relatore, il senatore Michele BONATESTA ritira il suo emendamento 24.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 25, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore Giuseppe MAGGIORE.

Relativamente all'emendamento Gubert 26, la Commissione approva il primo ed il quarto periodo, respingendone le restanti parti.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Wilde 27.

Relativamente all'emendamento Bracco 28, il presentatore chiarisce la opportunità di una nomina governativa dei componenti del Comitato di valutazione della ricerca.

A tal proposito, il Sottosegretario Giuseppe TOGNON fa presente che il Governo ha preferito adottare per il Comitato di valutazione della ricerca la formula di un organismo indipendente: è sembrato in ogni caso opportuno prevedere un atto di nomina governativa per i componenti di tale organismo in modo che lo stesso Governo si assuma la responsabilità di una proposta qualificata.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, sulla base delle considerazioni prospettate, propone una riformulazione del punto 8) della proposta di parere dal seguente tenore: «sempre con riferimento all'articolo 5 appare opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del Comitato al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere, anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari. Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina i criteri generali per pro-

muovere la valutazione nel rispetto della pluralità degli orientamenti metodologici nei diversi settori disciplinari e tematici.».

La Commissione approva la riformulazione: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Gubert 32 così come riformulato dal relatore nella seduta di ieri.

Su invito del relatore, il deputato Franco BONATO ritira gli emendamenti 29 e 31.

La Commissione approva l'emendamento Bonato 30.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 33, dopo l'intervento del Sottosegretario Giuseppe TOGNON, che evidenzia la inopportunità di una proposta delle nomine a componente del Comitato di valutazione della ricerca (CVR) affidata alla comunità scientifica nelle sue espressioni organizzative internazionali.

Relativamente, poi, all'emendamento Frattini 34, fatto proprio – in assenza del presentatore – dal senatore Giuseppe MAGGIORE, la Commissione ne approva, con il consenso del firmatario, la seguente riformulazione: «con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano le stesse caratteristiche;».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla precedente riformulazione approvata l'emendamento Manzini 35.

Il deputato Fabrizio BRACCO ritira il suo emendamento 36 a seguito della riformulazione del punto 13) della proposta di parere presentata dal relatore, dal seguente tenore: «quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica interna.».

La Commissione approva la riformulazione proposta: risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Wilde 37.

La Commissione approva l'emendamento Bonatesta 38 nella riformulazione proposta dal relatore, accolta dal presentatore e dal seguente

tenore: «La Commissione ritiene che laddove, ai sensi della vigente normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa, la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 39.

La Commissione approva – concorde il presentatore – l'emendamento Bonatesta 40 nella riformulazione proposta dal relatore e dal seguente tenore: «la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca finanziati dal MURST».

La Commissione respinge, poi, l'emendamento Bonato 41.

Su invito del relatore, il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 42.

La Commissione approva, infine, l'emendamento Bracco 43.

Prima di passare alle deliberazioni di voto finali, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente – relativamente al punto 15) della proposta di parere depositata e come già annunciato – la inopportunità, in assenza di specifici precedenti, di conferire carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto ministeriale di riparto del Fondo per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, atteso che, in tal modo, l'attività consultiva del Parlamento finirebbe per avere non tanto una funzione di controllo e di indirizzo quanto, piuttosto, per configurare una forma di codecisione rispetto ad una attività di natura essenzialmente amministrativa.

Da un punto di vista sostanziale, inoltre, si può rilevare che in presenza di distinti e non conformi pareri espressi dalle competenti Commissioni delle due Camere, il Governo potrebbe comunque trovarsi nella impossibilità di adeguarsi alle indicazioni espresse in sede parlamentare, peraltro su specifiche destinazioni finanziarie.

Alla luce di tali considerazioni propone, pertanto, di espungere in sede di riformulazione la previsione della natura vincolante del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

Rileva, inoltre, l'opportunità di un chiarimento sulla natura degli enti di ricerca a cui si applica il provvedimento del Governo, potendo quest'ultimo estendersi anche agli enti formalmente privati che ricevono finanziamenti pubblici. Propone, a tal proposito, di chiarire nel parere che gli enti finanziati a cui fa riferimento l'articolo 1, comma 4, sono enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in modo che risulti chiaro che il finanziamento pubblico deve essere destinato

al funzionamento dell'ente di ricerca in questione: il medesimo chiarimento dovrebbe essere inserito anche all'articolo 6.

Aggiunge, infine, la necessità di precisare all'articolo 1, comma 2, che il PNR è predisposto, non solo con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, ma anche tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali.

La Commissione consente.

Dopo dichiarazioni di voto contrario sul parere nel suo complesso dei senatori Renzo GUBERT, Michele BONATESTA e Giuseppe MAGGIORE, la Commissione approva il parere, come risulta dalle deliberazioni effettuate (vedi allegato).

Restano così precluse le proposte di parere alternativo Frattini, Gubert e Bonatesta.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B31^a, 0021^o)

Il deputato Valter BIELLI fa presente che nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto recante trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali non è stata tenuta in considerazione la deliberazione della Commissione su un proprio emendamento in materia di catasto. Chiede, pertanto, di conoscere il motivo per cui non si è provveduto a trasmettere al Governo una formale correzione del parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che è stata da lui inviata una lettera al ministro Bassanini, invitandolo a tener conto dell'errore in sede di decreto correttivo. Non si è proceduti ad una formale correzione del parere in quanto tale atto sarebbe stato tardivo rispetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che è intervenuta – come è a tutti i componenti della Commissione noto – a poche ore di distanza dall'espressione del parere. Rassicura l'onorevole Bielli che rinoverà la segnalazione al Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

premesso che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso»;

l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa legge, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;

in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consideri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;

lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua il disposto delle lettere a), d), e) e f) della legge n. 59 del 1997;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, occorre aggiungere le seguenti parole al termine del comma: «anche individuando le macroaree alle quali destinare i finanziamenti.»;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le previsioni di finanziamento contenute nel PNR non possono pregiudicare i finanziamenti propri dell'attività istituzionale degli or-

ganismi scientifici a cui è riconosciuta autonomia costituzionalmente garantita;

3) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni» occorre aggiungere le seguenti: «nonchè delle Università e degli enti di ricerca». Appare, inoltre, opportuno aggiungere sempre al comma 2 dell'articolo 1, dopo le espressioni «anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca», le seguenti parole «tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali»;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge. Appare opportuno precisare che gli enti finanziati di cui all'articolo 1, comma 4, sono anche gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, a prescindere dalla loro natura giuridica: appare, inoltre, opportuna la medesima specificazione anche all'articolo 6;

5) all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere il seguente comma 2-bis: «Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca.»;

6) all'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente:

«3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonchè i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a tempo determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte alla Commissione anche enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad amministrazioni dello Stato»;

7) all'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio, la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Occorre inoltre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari;

8) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno chiarire che le indennità spettanti ai membri del Comitato gravano sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST. Appare altresì opportuno inserire il medesimo chiarimento anche all'articolo 5, comma 4;

9) con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, e comunque maggioritaria,

della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta;

10) la Commissione ritiene che occorre prevedere, all'articolo 4, in luogo di un'unica Assemblea articolata in consigli, l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali quali organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi. Occorre, inoltre, prevedere che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati con rappresentanti designati dalle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è demandato l'esame di problemi a carattere generale;

11) relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

12) quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma con la seguente:

«a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca»;

13) quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)», in modo che risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse istituzioni, devono attenersi;

14) sempre con riferimento all'articolo 5, appare opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere, anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari. Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) determina i criteri generali per promuovere la valutazione nel rispetto della pluralità degli orientamenti metodologici nei diversi settori disciplinari e tematici;

15) all'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;

16) si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:

«6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. – possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi»;

17) con riferimento all'articolo 6, comma 1, la Commissione osserva che nell'ambito degli enti individuati dalla norma medesima vi sono molti enti vigilati da ministeri di settore o anche dalla Presidenza del Consiglio svolgenti funzioni strumentali dello Stato nei diversi settori oltre ai compiti propriamente di ricerca scientifica. In tali casi restano ovviamente ferme le attribuzioni spettanti a dette amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti medesimi. Tale rilievo vale per tutti gli enti che presentano tali caratteristiche e non solo per l'ENEA. Quanto previsto dal Governo per tale ente deve essere esteso a tutti gli enti che presentano le stesse caratteristiche;

18) quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, la Commissione condivide l'esigenza di uniformare gli atti di preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza degli enti di ricerca, ricorrendo in via generale al D.P.C.M. Si intende che restano comunque ferme le procedure di designazione previste dagli ordinamenti dei diversi enti, con particolare riferimento ai casi in cui la designazione avviene da parte della comunità scientifica interna. La Commissione ritiene inoltre che laddove, ai sensi della vigente normativa, la preposizione alla titolarità dell'organo di presidenza dell'ente di ricerca rientri nella prevalente responsabilità governativa, la proposta del Governo vada sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

19) con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o programmi degli enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto, la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è assai ampia e il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli enti che potrebbe risultare non sempre giustificato: in casi specifici l'approvazione da parte del CIPE o di altro organo di governo potrebbe risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

20) la Commissione ritiene opportuno estendere a trenta giorni il termine perentorio previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca finanziati dal MURST;

21) pare opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio

1989, n. 168, inserendo l'espressione «ricerca libera nelle Università». Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela dell'autonomia universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;

22) deve infine essere chiarito che il sistema del decreto legislativo non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori degli enti di ricerca. Resta ferma l'autonomia degli enti nella destinazione della loro dotazione ai propri fini istituzionali;

23) appare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTE DI PARERE ALTERNATIVO

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Lo schema di decreto per il riordino del sistema della ricerca si richiama, come punto qualificante, agli articoli 11 e 18 della legge 59/97, il cui obiettivo è quello di raggiungere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso una maggiore spinta al decentramento amministrativo e gestionale. Viceversa, nello schema di decreto in esame non c'è traccia di decentramento, quanto piuttosto di accentrimento decisionale, esecutivo e di controllo del MURST, in una visione centralistica che con la costituzione di un'architettura a «sistema» piuttosto che a «rete». Il decreto prevede infatti la creazione di una pletora di organismi e commissioni i cui ruoli non sono ben identificabili e la cui funzione è puramente consultiva. La comunità scientifica, così come le forze sociali e il mondo della produzione, non hanno alcun potere programmatico.

Non risulta inoltre chiaro il ruolo effettivo della Presidenza del Consiglio che, anziché porsi come «cervello di sistema», sembra avere solo una funzione di copertura per competenze di coordinamento che fanno capo al MURST, unico organo non solo programmatore ma anche esecutore. Questo ministero, la cui organizzazione non ha ancora avuto luogo, fino ad ora non ha peraltro dimostrato adeguate capacità di organizzazione e coordinamento.

Altro punto negativo che emerge dallo schema di decreto è il fatto che il termine tecnologia, di norma strettamente collegato a quello della ricerca, è di fatto assente. Inoltre il coordinamento tra livello decisionale accentrato (MURST) e altri soggetti interessati non è per niente chiaro: la partecipazione degli altri ministeri con competenze in materia di ricerca non è precisata. La sede del CIPE, infatti, non può in nessun caso supplire a queste carenze.

Molto grave appare la mancanza di un qualsiasi raccordo tra gli organi decisionali governativi e il Parlamento.

Si riscontra infine la totale assenza di raccordo tra lo schema di decreto in esame e le agevolazioni fiscali per le imprese – a nostro avviso insufficienti e mal formulate – previste dalla legge finanziaria. Ciò non faciliterà certo quell'integrazione tra investimenti pubblici e privati che sta alla base del tanto sbandierato principio di sussidiarietà.

Frattoni.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Premesso che:

1. Lo schema di decreto legislativo attua in parte la delega legislativa per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso» (articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n.59) e che all'articolo 18, comma 1, della medesima legge di delega sono previsti i criteri di esercizio della delega stessa;

2. che in attuazione del criterio di individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale per la ricerca è stata individuata tale sede nell'autorità politica di Governo (articolo 1) che determina non solo le risorse finanziarie da attivare, ma anche indirizzi e priorità strategiche nonchè la garanzia di coordinamento con le altre politiche nazionali, come se tutta la ricerca avesse bisogno di indirizzi e di scelte di priorità di interventi da parte dell'istituzione politica;

3. che tale direzione politica di tutta la ricerca, e non solo di quella sua parte strettamente relata a fini applicativi di diretto interesse della collettività, rappresenta una grave menomazione della libertà e dell'autonomia della ricerca stessa e assume che la comunità scientifica non sia in grado di autoregolare l'uso delle risorse in rapporto primario alle esigenze conoscitive; così come emergenti dalla dinamica del lavoro scientifico, assicurando la più ampia libertà e autonomia di ricerca;

4. che l'autorità governativa non solo si riserva di stabilire indirizzi e priorità per tutta la ricerca scientifica e tecnologica, ma addirittura si riserva di definire, sempre per tutta la ricerca, un «Programma nazionale per la ricerca» (articolo 1, comma 2), che contiene non solo gli obiettivi generali, ma anche «le modalità di attuazione degli interventi», comprese le risorse destinate a ciascuno di essi, prevedendo che non solo gli enti strumentali di ricerca, ma tutti genericamente gli enti di ricerca e le università concorrano alla realizzazione di tali interventi, configurando con ciò una lesione grave sia dell'autonomia universitaria, garantita dalla Costituzione ad ogni singola università, non più ritenuta in grado di definire essa stessa la propria politica della ricerca sulla base della dotazione di risorse, sia dell'autonomia delle amministrazioni pubbliche (per es. Regioni e Province Autonome) con competenze nel settore della ricerca;

5. che, in altre parole, lo schema di decreto applica a tutta la ricerca un sistema di governo che forse in parte risulta appropriato solo per quegli «specifici interventi di particolare rilevanza strategica» contenuti nel Programma nazionale per la ricerca e destinatari di ulteriori risorse speciali, previste all'articolo 1, comma 3 dello schema;

6. che quanto sopra evidenziato è ulteriormente aggravato da quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1, che vincola, contro ogni rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita, l'esercizio delle competenze in materia di ricerca scientifica quelle amministrazioni pubbli-

che che ne godono prevedendo che i loro piani e programmi di ricerca siano in parte strumentali e comunque coerenti con il Programma Nazionale definito da una parte dei ministri (CIPE); va segnalata al riguardo non solo la lesione di autonomia degli enti pubblici territoriali con competenze al riguardo, ma anche degli enti di ricerca non strumentali, tra i quali in primis il CNR, strumenti istituzionali della comunità scientifica;

7. che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 1 costituisce un'indebita ingerenza nell'autonomia universitaria, in quanto obbliga tutte le università, comprese quelle non statali, a dare conto allo Stato di tutte le risorse finanziarie impiegate e da impiegare nella ricerca, indipendentemente dalla loro fonte;

8. che all'articolo 2 la violazione dell'autonomia nell'esercizio delle competenze in materia di ricerca, in particolare alle lettere c) e d) del comma 1, diventa palese e precisa, prevedendo che dei ministri (il CIPE) emanino direttive per il coordinamento dei piani e dei programmi di ricerca per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle autonome, ed esaminino i loro stanziamenti per la ricerca;

9. che all'articolo 2, comma 2, si prevede non solo che la Commissione permanente per la ricerca, organo tecnico di ausilio per la formazione del Programma nazionale e per l'emanazione delle direttive di competenza del CIPE, sia di esclusiva nomina politica da parte del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, ma che essa possa operare solo su proposta del Ministro stesso, come se il Ministro temesse che l'operato di questa Commissione, di sua nomina, possa non essere completamente controllato se avesse anche la libertà di proposta!

10. che all'articolo 3, sempre il su richiamato Ministro si riserva di proporre la nomina anche dei componenti di un Comitato di esperti, scelti non solo tra esperti, ma anche tra i rappresentanti delle parti sociali (senza definire di quali parti sociali si tratti!) per consulenza e studio, individuale e collettivo, inerenti la politica e lo stato della ricerca, con ciò ulteriormente confermando la politicizzazione degli stessi organi di consulenza;

11. che all'articolo 4 la prevista Assemblea della Scienza e della Tecnologia, organismo pletorico di consulenza dei politici nel quale la comunità scientifica è solo una delle tante componenti, accanto a quelle del mondo economico, delle pubbliche amministrazioni e di non meglio precisate «parti sociali» (forse si dà per scontato che le parti sociali siano per antonomasia sindacati dei lavoratori dipendenti); che gli stessi Consigli scientifici nei quali l'Assemblea si articola, hanno evidentemente la medesima composizione; che con ciò viene vanificato l'autogoverno da parte della comunità scientifica della ricerca di base e della ricerca applicata non finalizzata se non alla libera costruzione dei saperi scientifici e tecnologici; che l'interpretazione del coinvolgimento del mondo sociale interessato alla ricerca previsto nella legge di delega è stato interpretato come assoggettamento della ricerca, di tutta la ricerca, ad interessi economici, politici, burocratici, neppure distinguendo diversi compiti che possono e debbono avere la comunità scientifica (articolata per le diverse

aree disciplinari) e i rappresentanti ditali interessi e riservando sempre all'autorità politica le decisioni;

12. che all'articolo 5 si prevede l'istituzione di un Comitato di Valutazione della Ricerca, anch'esso di nomina politica, che per la sua composizione numerica può vedere intere ampie aree disciplinari rappresentate da un solo esperto, il quale assume quindi un ruolo spropositato o addirittura intere aree disciplinari non rappresentate, dato che esse sono in numero senz'altro superiore a sette ed essendo ciò tanto più rilevante in quanto i criteri valutativi vanno calibrati sulla specificità dell'area disciplinare; che a tale Comitato sono attribuite funzioni determinanti, quali la predisposizione di criteri di valutazione e la partecipazione a effettive valutazioni (al comma 3), per gli sviluppi scientifici di interi settori di ricerca, senza la garanzia della competenza disciplinare e dell'indipendenza rispetto al potere politico;

13. che all'articolo 6, comma 2, è riservata alla proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica la nomina dei presidenti di tutti gli enti di ricerca considerati nello schema di decreto, stabilendo norme di durata e rinominabilità per gli attuali presidenti aventi carattere retroattivo, con evidente lesione delle norme istitutive di tali enti, centralizzando e politicizzando un potere di proposta che non solo emargina i responsabili di amministrazioni pubbliche per le quali l'ente ha un carattere strumentale, ma anche di tutti gli altri anche a carattere non strumentale e di rilievo scientifico notevole per tutto il sistema di ricerca;

14. che sempre al suddetto articolo 6, al comma 4 si prevede l'autorizzazione agli enti di ricerca e alle università di diffondere i risultati delle attività di studio e di ricerca, individuando anche la tipologia dei destinatari ditali diffusione, evidentemente presupponendo che il mondo della cultura e della ricerca non sia libero nel divulgare i propri risultati, fermi restando i vincoli della legge sulla privacy; che ciò rivela un atteggiamento tanto più grave quanto più riguarda università, comprese le università non statali, ed enti di ricerca non strumentali;

15. che all'articolo 7, ad esclusione dell'INFN, vengono centralizzati al MURST tutti i finanziamenti alla ricerca, esautorando in particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche che esprime l'autogoverno della comunità scientifica, articolata nelle varie aree disciplinari;

16. che al comma 4 dell'articolo 7 si prevede che il Ministero verifichi la coerenza tra Programma Nazionale e piani e programmi di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti da esso vigilati, interferendo non solo nell'autonomia degli enti e delle amministrazioni, ma anche nell'attività di vigilanza di queste sui primi;

17. che in definitiva lo schema di decreto risulta compromettere il futuro della ricerca non finalizzata a scopi definiti politicamente, ricerca non finalizzata a scopi politicamente definiti che peraltro è il tipo di ricerca più importante per la crescita del patrimonio culturale dell'uomo e delle collettività nelle quali egli vive e che non trova l'ambiente più adatto se non può svolgersi nella più ampia libertà del ricercatore e della comunità scientifica, nazionale e non, con la quale egli interagisce,

la Commissione Parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa invita il Governo a ritirare lo schema di decreto ovvero a precisarne l'applicabilità solo alla ricerca finalizzata a scopi politicamente definiti, che non può che essere un settore accessorio e secondario degli investimenti pubblici per la ricerca scientifica e tecnologica, ed esprime, pertanto,

PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto.

Gubert.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 11, comma 1, lettera d), delega il Governo ad adottare entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

La delega viene esplicitata dal successivo articolo 18 della stessa legge, in cui si pongono i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi.

Lo schema di decreto in titolo rappresenta la prima attuazione della delega conferita al Governo in materia di ricerca scientifica, il provvedimento persegue quindi l'obiettivo di stabilire un impianto generale rimandando a successivi decreti legislativi aspetti rilevanti e più specifici della riforma e del riordino degli enti operanti nel settore. In merito agli obiettivi fissati dall'articolo 18 della legge delega summenzionata si fa rilevare che lo schema di decreto in esame non risponde adeguatamente agli obiettivi prefissati dalle seguenti lettere dello stesso articolo:

a) individuare una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca;

d) prevedere organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca;

e) riordinare gli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmare e coordinare i flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.

In merito ai punti a), d), si osserva che il provvedimento propone una impostazione di carattere verticistico e politico della ricerca scientifica, escludendo qualsiasi coinvolgimento a livello programmatico sia del mondo scientifico rappresentato dall'Università e dagli Enti di ricerca sia di quello della produzione di servizi.

In particolare si crea un enorme confusione a livello decisionale in quanto non esiste alcun collegamento logico e operativo tra le varie strutture previste CPR, CEPR, CVK, AST, CNS.

Non è peraltro condivisibile la scelta di affidare al solo Ministro il controllo, anche nella fase esecutiva, della ricerca in quanto è il Mini-

stro che, con propri decreti decide quale sarà il bilancio annuale di ciascun Ente di ricerca.

Attraverso questa procedura la ricerca italiana avrà la sua legittimazione dal potere politico e si baserà sulla burocrazia dei Ministeri.

La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta formulata al comma 2 dell'articolo 2 di affidare al MURST il coordinamento a livello governativo dell'esercizio delle funzioni che sono attribuite al CIPE, articolo 2, comma 1. Tale ottica appare infatti riduttiva, sarebbe pertanto opportuno prevedere un coordinamento con la partecipazione di tutti i Ministri. Conseguentemente si ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 1 affinché il Piano Nazionale della ricerca non nasca esclusivamente sulla base «degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni». Tale impostazione esclude l'autonomia della ricerca e dei ricercatori che di fatto non avranno la possibilità di esprimersi in merito agli indirizzi adottati dal Governo.

Resta aperto anche il problema della valutazione in quanto il Comitato creato dal Ministro ha solo compiti scientifici di sperimentazione di nuove metodologie e non compiti operativi per cui le ricerche inutili e i finanziamenti di facciata continueranno a gravare sul bilancio pubblico. È invece estremamente urgente fornire al paese elementi di valutazione almeno sulle ricerche effettuate con i finanziamenti pubblici.

In merito al punto e) si osserva che per quanto attiene il nuovo assetto del sistema consultivo di programmazione strategica prospettato nello schema di decreto l'accentramento di funzioni presso il MURST svilisce l'importanza dell'attività svolta dal CNR, tramite i suoi attuali Comitati e trasferisce le funzioni presso una sede meramente burocratica.

La Commissione ritenendo che le valutazioni concernenti la politica e lo stato della ricerca nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 3, debbano essere espresse dai singoli Enti, mentre quelle di carattere internazionale debbano essere affidate ad un organismo estero (come l'OCSE), propone di cassare l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), anche in considerazione del fatto che il ruolo svolto da tale Comitato risulta riduttivo dal momento che non si conferisce carattere primario all'esercizio della funzione collegiale.

Per quanto riguarda il settore pubblico della ricerca sembra opportuno prevedere in un breve periodo un incremento alla valorizzazione della ricerca a livello universitario, in particolare attraverso la promozione di meccanismi che liberino le Università dai pesanti vincoli di ordine burocratico che a tutt'oggi ne limitano lo sviluppo, problematiche che il provvedimento iii titolo trascura del tutto.

Appare necessario quindi adottare una normativa che nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 33, commi 1 e 6, dall'articolo 9, commi 1, della Costituzione tuteli l'autonomia universitaria in quanto finalizzata alla promozione della ricerca, nonché il carattere rap-

presentativo degli organi volto a realizzare il necessario collegamento tra autonomia e autogoverno.

Per quanto riguarda il settore privato, che nella realtà italiana insieme all'Università rappresenta la parte più rilevante del sistema Ricerca e Innovazione, sembra del tutto miope adottare una politica economica basata sulla sola incidenza della leva fiscale, finalizzata ad incentivare le imprese a spendere di più nella ricerca e nell'innovazione, in quanto tale prospettiva non può essere la soluzione globale del problema se non inserita in un concreto programma di sviluppo nazionale.

Non si affronta infatti il problema della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico che sembra essere considerato solo un problema operativo in quanto a livello programmatico della ricerca neppure se ne parla.

In merito al punto f) si osserva che la gestione dei Fondi prospettata nel decreto non risolve il problema principale legato all'individuazione degli interventi nei settori dove la ricerca stessa è una risorsa.

La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 7 nel modo seguente: «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra gli Enti interessati con apposita tabella contenuta nella legge finanziaria, ivi incluse le indicazioni relative ai due anni successivi».

Appare infatti necessario ai fini della programmazione e di un proficuo svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sappiano quali siano le reali disponibilità di bilancio di cui potranno usufruire e che il Parlamento possa esprimersi in merito.

Si ritiene altresì troppo restrittivo il termine perentorio di 20 giorni previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli Enti di ricerca finanziati dal MURST. Sembra evidente la volontà di introdurre una ricerca privilegiata costituita dai cosiddetti «interventi di particolare rilevanza strategica» finanziati ad hoc su un «Fondo integrativo speciale» gestito dal Ministro competente, che in una ricerca specializzata come è quella prospettata dal decreto potrebbe diventare difficilmente controllabile e sottrarre quindi risorse alla ricerca ufficiale.

Bonatesta.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(3046) RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 1^a Commissione:

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: parere favorevole con osservazioni;

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti: rinvio dell'emissione del parere;

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(134) MARINI. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali: rinvio dell'emissione del parere;

(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali: rinvio dell'emissione del parere;

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifiche della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali: rinvio dell'emissione del parere;

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5ª Commissione:

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001: parere favorevole con osservazioni;
(R125 b00, C05ª, 0004ª)

alla 6ª Commissione:

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica: rinvio dell'emissione del parere;

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11ª Commissione:

(3157) SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario: parere favorevole;

alla Commissione speciale infanzia:

(2967) SALVATO. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori: rinvio dell'emissione del parere;

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori: rinvio dell'emissione del parere.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

62^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 5^a Commissione:

(DOC. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001: parere favorevole con osservazioni.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3178) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato dell'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3208) Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Venerdì 24 aprile 1998, ore 14,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (*Doc. LVII, n. 3*).

Audizione dei rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI; dell'UNCCEM.

